

1

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

11914
11914/04

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/03

SENTENZA
N.948/2003

RG 13489/03

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Foscarini	Bruno	Presidente
1.Dott. Marini	Pier Francesco	Consigliere
2.Dott. Cicchetti	Nunzio	"
3.Dott. Panzani	Luciano	"
4.Dott. Fumo	Maurizio	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) RIINA Salvatore | N.IL 16/11/1930 |
| 2) AGLIERI Pietro | N.IL 09/06/1959 |
| 3) GRECO Carlo | N.IL 18/05/1957 |
| 4) CALASCIBETTA Giuseppe | N.IL 29/01/1951 |
| 5) GRAVIANO Giuseppe | N.IL 30/09/1963 |
| 6) TAGLIAVIA Francesco | N.IL 08/06/1954 |
| 7) BIONDINO Salvatore | N.IL 10/01/1953 |
| 8) VERNENGO Cosimo | N.IL 21/02/1964 |
| 9) GAMBINO Natale | N.IL 26/10/1958 |
| 10) GAMBINO Antonino | N.IL 30/06/1965 |
| 11) LA MATTINA Giuseppe | N.IL 10/11/1961 |
| 12) TINNIRELLO Lorenzo | N.IL 28/01/1960 |

- 13) SCOTTO Gaetano N.IL 12/05/1952
14) MURANA Gaetano N.IL 04/11/1958
15) URSO Giuseppe N.IL 20/05/1959

avverso sentenza del 18/03/2002

CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CICCHETTI NUNZIO

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Abbate A. che ha concluso:

- inammissibili i ricorsi di Riina, Biondino, Calascibetta e Gambino Antonino;
- annullamento senza rinvio in relazione al reato contestato sub h) essendosi lo stesso estinto per prescrizione;
- rigetto dei ricorsi di Aglieri, Greco, Graviano, Tagliavia, Vernengo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello, Murana ed Urso;
- in relazione al ricorso dello Scotto: annullamento senza rinvio per il reato di strage e reati connessi, rigetto per il reato ex art. 416 bis con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena.
- Udito, per le parti civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia, il Ministero dell'Interno e la presidenza della Regione Sicilia, Avv. Salvatore MESSINEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Per il Comune di Palermo Avv. Giovanni AIRO' FARULLA;
Per i familiari di BORSELLINO Avv. Francesco CRESCIMANNO;
Per i familiari degli uomini della scorta vittime dell'attentato, Avv. Girolamo TAMBURELLO;
- Udito i difensori: Avv. Rosa Alba DIGREGORIO per gli imputati Murana ed Aglieri;
Avv. Francesco MARASA' per Riina Salvatore, Gambino, La Mattina, Urso e Murana;
Avv. Angelo BARONE per Tagliavia Francesco;
Avv. Giuseppe D'ACQUI' per Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe e Gambino Natale;
Avv. Corso Libero Carlo BOVIO per Vernengo Cosimo;
Avv. Sandro FURFARO per Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco ed Urso Giuseppe;
Avv. Mario ZITO per Tinnirello Lorenzo;
Avv. Alfredo GAITO per Greco Carlo e Tinnirello Lorenzo;
Avv. Giuseppe SCOZZOLA per Scotto Gaetano;
Avv. Valerio VIANELLO ACCORRETTI per Aglieri

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 16.58 del 19.07.1992 si verificava un attentato contro il dr. Paolo Borsellino, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Palermo, mediante la deflagrazione di una Fiat 126 imbottita di esplosivo, parcheggiata in prossimità dei civici 19 - 21 di via D'Amelio in Palermo, ove dimorava la madre del magistrato sig.ra Lepanto Maria Pia, presso la quale il dr. Borsellino stava per recarsi, causando la morte del magistrato e degli agenti di Polizia Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuele Loi, Eddie Walter Cusina, nonché lesioni ad innumerevoli presenti, con devastazione di beni immobili e mobili.

Il rinvenimento sul luogo di un blocco motore con vistosi danni, non appartenente ad alcuna delle vetture danneggiate, induceva gli investigatori a ritenere che esso fosse appartenuto all'autovettura contenente la carica esplosiva; dal numero di serie del reperto si risaliva alla Fiat 126 (telaio ZFA126A00878619, di color rosso amaranto, riscontrato dall'assemblaggio dei pezzi raccolti sul luogo, p.951) immatricolata il 25.10.1985 con la targa PA 790936, il cui furto era stato denunciato il 10 luglio a Valenti Pietrina.

Erano stati ritrovati ancora i seguenti oggetti: **targa** (appartenente ad altra 126 Fiat intestata a Sferrazza Anna Maria) il cui furto, era stato denunciato il 20 luglio 92 da Orofino Giuseppe contitolare di auto-carrozzeria in via Messina Marine 94 di Palermo, ove l'auto era stata ricoverata per riparazioni; schede elettriche, spezzone di cavo coassiale per radiofrequenze ecc.

Tali tracce consentivano di dedurre che l'esplosione era stata attivata da radiocomando.

Era stato rilevato, mediante analisi chimiche, il tipo di carica esplosiva (T4, tritolo, pentrite, presenti nel Semtex, H usato frequentemente da organizzazioni terroristiche, p.953), sue dimensioni (circa Kg.90) e collocazione nel portabagagli della Fiat 126; dalle effettuate prove di scoppio venivano confermate demolizione, pezzatura dei frammenti, proiezione e, in definitiva, l'ipotesi dell'autobomba.

Da intercettazioni sulla linea utilizzata dalla Valenti Pietrina si veniva a conoscenza di una violenza carnale consumata da un gruppo di individui tra i quali **Candura Salvatore** che veniva arrestato e, dopo un certo travaglio, caratterizzato da ansia di riferire quanto a sua conoscenza, confessava il furto su incarico di **Scarantino Vincenzo**, cognato di **Profeta Salvatore** - personaggio di spicco della criminalità mafiosa zona Guadagna, sicché il 26.09.92 lo Scarantino veniva arrestato per la strage.

Nel corso delle indagini Andriotta Francesco, già detenuto con Scarantino tra giugno/agosto 1993 nel carcere di Busto Arsizio, riferiva di aver ricevuto confidenze dallo stesso (dopo l'arresto di **Orofino Giuseppe**): l'incarico dal cognato Profeta di rubare l'auto poi usata nella strage; quello da Scarantino a Candura, che aveva sottratto la 126 della Valente; la denuncia

che Orofino, nella cui officina era stata caricata l'auto bomba, aveva deliberatamente presentato per il furto della targa il lunedì successivo; l'intercettazione telefonica che il fratello di esponente mafioso vicino ai Madonia (poi identificato in Pietro Scotto, fratello di Scotto Gaetano ed operaio della ELTE) aveva realizzato sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino (poi confermata da dichiarazioni ed individuazioni da parte di membri della stessa: Fiore Cecilia e Corrao Emilio); il coinvolgimento di Profeta nel caricamento dell'auto.

La collaborazione di Scarantino seguiva il 24.06.1994.

Questi ammettendo le proprie responsabilità, confermava le confidenze rese all'Andriotta, forniva particolari sulla fase preparatoria: riunione alla villa di Giuseppe Calascibetta nella quale si era discusso della strage, trasporto dell'auto presso la carrozzeria di Orofino, preparazione dell'autobomba e trasferimento sul luogo dell'attentato.

Sulla base di tale sviluppo delle indagini si era pervenuti prima alla celebrazione del processo a carico di Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore (così detto *Borsellino 1*).

Con sentenza 27.01.1996, passata in giudicato, la Corte d'Assise di Caltanissetta condannava Scarantino per la strage.

La condanna di Profeta per il medesimo reato veniva confermata in appello (sentenza n. 2/1999 C. assise d'appello di CL) mentre l'originaria imputazione di Orofino era derubricata in quella di favoreggiamento e Scotto Pietro risultava assolto.

Questa Corte (Sez. 1, 18.12.00, n.1090) rigettava il ricorso del P.G., sicché il riferimento alla *sentenza definitiva*, che spesso viene fatto in questo procedimento, va inteso a quella di 2° grado nei confronti dei tre summenzionati.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Scarantino nel corso della sua collaborazione (come risultano dalla stratificazione nei primi tre interrogatori 24.06.1994, 29.06.94, 15.07.1994 - ritenuti dai giudici di merito nitidi nonché ricchi di dettagli, con variazioni e correzioni di modesta entità giustificabili, p.210 sent. 1° gr.- nonché dalle successive attività di indagini preliminari, tra cui altri interrogatori il 28.07.94, 12.08.94, 06.09.94, 12.09.94, 05.10.94 ed ancora successivi sino a quelli del 1995 ed all'ultimo il 29.05.96) si perveniva alle contestazioni a carico di tutti gli odierni ricorrenti delle seguenti imputazioni.

a)delitto previsto e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 624, 625 n. 2, 61 n.2 c.p., 7 DL 152/91 conv. L. 203/91 per essersi impossessati -quali mandanti e istigatori dell'auto materialmente sottratta da Candura a Pietrina Valenti occultata dopo il furto in una struttura di Tomaselli Salvatore, agendo al fine di commettere il reato di strage e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra.

b)delitto p. e p. artt. 110, 112 n.1, 646, 61 n.2 e 11 c.p. 7 l. 203/91 per essersi appropriati -- in concorso con i 4 imputati del primo processo - di targa e documenti della 126 tg PA 878659 appartenente ad Annamaria Sferruzza, custodita da Orofino.

c)del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110,112 nr.1, 367, 61 nr. 2 c.p., 7 L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con altri, con denunce presentate all'autorità P. S. il 20/07/92 e il 08/09/92, affermato falsamente essere avvenuto il furto di targhe e dei documenti della FIAT 126 targata PA 878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto (coll. Scarantino), sempre col nesso teleologico con la strage e l'aggravante ex art. 7.

In Palermo il 20/07/92 e il 08/09/92

d)illegale detenzione di rilevante quantitativo di esplosivo, pluriaggravato.

e)illegale porto di esplosivo in luogo pubblico, pluriaggravato (coll. Scarantino).

f)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 422, 1° e 2° comma, 61 n.1 e 10 c.p., 7 D.L. 13/05/91 n. 152 convertito in L. 12/07/91 n.203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con i 4 del primo processo nonché con altri, maturando e ponendo in esecuzione la determinazione di attentare alla vita del dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e in particolare: il primo, Riina Salvatore (capo del mandamento di Corleone), il secondo ed il terzo, Pietro Aglieri e Carlo Greco (rispettivamente capo e sostituto del mandamento di Guadagna), il quinto, Giuseppe Graviano (reggente del mandamento di Brancaccio), il settimo, Salvatore Biondino (sostituto reggente del mandamento di San Lorenzo), e tutti quali membri della Commissione provinciale di Palermo di *cosa nostra*, deliberando (in concorso con gli altri membri della suddetta commissione, nei cui confronti si procede separatamente, tra gli altri Ganci Raffaele, Ganci Domenico, Cristofaro Cannella, Ferrante Giambattista, Cancemi Salvatore), la soppressione del dott. Borsellino;

- i primi dodici (Riina, Aglieri, Greco, Calascibetta, Graviano, Tagliavia, Biondino, Vernengo, Gambino Natale, Gambino A., La Mattina, Tinnirello) partecipando alla decisione, alla deliberazione delle modalità di esecuzione, Gaetano Scotto adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore, allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del Dott. Paolo Borsellino in Via D'Amelio nr. 19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni, il Vernengo e il Murana collaborando al trasporto della FIAT 126 indicata al capo a) in sito vicino all'auto-carrozzeria all'interno della quale la stessa sarebbe poi stata riparata, riempita di esplosivo ed alterata nelle targhe e nei documenti di circolazione, lo stesso Murana, l'Aglieri, il Tagliavia, il Verenengo, Natale Gambino, il Tinnirello e l'Urso altresì introducendo l'autovettura nella predetta auto-carrozzeria dove venivano effettuati

gli interventi sopra descritti, il Natale Gambino e il Murana inoltre effettuando anche attività di "bonifica" delle vie circostanti, l'Aglieri, il Tagliavia, il Greco e il Tinnirello conducendo, nelle prime ore del mattino di domenica 19/07/92 l'auto-bomba dall'auto-carrozzeria sino a zona prossima a Via D'Amelio, mentre il Murana, Natale Gambino e il La Mattina svolgevano attività di "staffetta" e di "bonifica" del territorio, gli stessi Aglieri, Tagliavia e Tinnirello collocando quindi l'autovettura dinanzi all'ingresso dello stabile di Via D'Amelio n. 19 e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del dott. Borsellino e degli uomini della scorta;

- il Biondino, inoltre, commissionando l'acquisto del telecomando successivamente utilizzato, facendo eseguire sullo stesso le opportune modifiche al fine di renderne possibile l'alimentazione a mezzo di batteria automobilistica e l'utilizzazione per l'azionamento a distanza di cariche esplosive, partecipando nella settimana precedente il 19 luglio 1992, in località case Ferreri, ad una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo a mezzo del telecomando suddetto e partecipando infine, a partire dalle ore 07,00 circa del 19 luglio 1992, al "pattugliamento" di alcune strade della città di Palermo per verificare il momento in cui transitavano le auto con a bordo il dott. Borsellino e gli agenti della scorta e di darne comunicazione agli altri complici, così rendendo possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in Via D'Amelio, aver compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità così causando la morte del dott. Paolo Borsellino, degli agenti della Polizia di Stato, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuele Loi, Eddie Walter Cusina, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili; commettendo il reato in danno di p. u. per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata (così come modificato all'udienza del 04/06/1997). In Palermo il 19/07/92.

g) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81, co 1, 582 e 585 – ultimo comma c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con i 4 di B.1, e con altre persone (B.3), mediante l'azione descritta nel precedente capo f), cagionato lesioni personali ad una serie di astanti, guaribili da 5 a 10 giorni.

h) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 comma 1°, 635, 1° e 2° comma nr. 1 e 3 c.p., per avere in concorso tra loro e con i 4 del B. uno, e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo f), distrutto deteriorato o reso in tutto o in parte inservibili, ben 39 autovetture, esposte per necessità e

consuetudine alla pubblica fede, nonché le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti.

Tutti ancora i) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis c.p. per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata (comma 4) denominata *cosa nostra* sino a data odierna.

La sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta in data 13.02.99 condannava Riina, Aglieri, Greco, Graviano, Tagliavia, Biondino, Scotto Gaetano per tutti i reati, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18.

Condannava, inoltre, Calascibetta, Vernengo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina, Tinnirello ed Urso alla pena di anni 10 di reclusione, nonché Gambino A. e Murana a quella di anni 8 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. La corte di primo grado ha ritenuto la carenza di riscontri alla chiamata in correità di Scarantino, giudicata da sola insufficiente quanto all'accusa di strage e reati connessi.

I riscontri si riferivano al fatto nella sua oggettività (descrizione della villa Calascibetta all'esterno e nell'arredamento, parcheggio vetture, l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, il corteo delle vetture ed il percorso seguito)ma non consentivano il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nel caso di sostituzione con altro soggetto.

La sentenza impugnata, accogliendo l'appello del P.M. e del P.G. , condannava per la strage anche Gambino Natale, La Mattina, Urso Giuseppe detto Franco, Vernengo, Tinnirello e Murana, comminando la stessa pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18; rigettava, invece, l'appello del P.G. nei confronti di Calascibetta e Gambino Antonino sempre per strage e reati connessi.

Rigettava gli appelli di Gambino Natale, La Mattina, Urso Giuseppe detto Franco, Calascibetta, Vernengo, Tinnirello, Gambino Antonino e Murana per il reato ex art. 416 bis c.p. , nonché quelli degli altri imputati per tutti i reati.

La Corte d'Assise d'Appello ha emesso **varie ordinanze** (14.02.01, 16.05.01, 18.07.01...) in cui, previa parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale, ammetteva -anche d'ufficio- alcuni accertamenti e varie richieste istruttorie, rigettandone altre.

Sono state ammesse: acquisizione di sentenza definitiva B.1 e numerosi altri documenti; esami del nuovo collaboratore Calogero Pulci e, con riferimento al tema centrale della controversa figura di Scarantino, nuovi esami dei collaboranti Scarantino, Brusca, Cancemi Salvatore e confronti; esami di Ferrante, Siino e Sinacori; per l'approfondimento istruttorio su intercettazione abusiva sull'utenza Fiore-Borsellino ha sentito il consulente Genchi nonché i testi Roberto. e Cecilia Fiore, Rita Borsellino; per il giudizio di genuinità di Scarantino, alcuni dirigenti nelle indagini (dr. A. La Barbera e Mario Bo), funzionari ed agenti addetti al servizio protezione di

Scarantino; ha consentito produzione e visione di filmato sul luogo del delitto; ha richiesto informazioni presso Procure della Repubblica ed autorità carcerarie; ha proceduto a perizia per trascrizione di contenuto di intercettazione ambientale tra Scarantino e la moglie Basile.

Con ordinanza 07.03.01 veniva rigettata la richiesta di rito abbreviato, avanzata dagli imputati Calascibetta, Greco, Tinnirello, Gambino Natale, La Mattina, Vernengo, Cambino A., Murana ed Urso, dichiarando inapplicabile l'art. 4 ter DL 82/00 in relazione al momento in cui la richiesta era stata avanzata.

La Corte di merito ha ritenuto non violato il diritto di difesa in relazione alle interruzioni del collegamento audio video tra Graviano e suo difensore ed all'intercettazione di colloqui con il difensore in ordine alla strategia difensiva.

Ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio ricollegabile alla violazione art. 416 c. p.p.

La sentenza affronta la questione dell'applicazione dell'art. 238 bis c. p.p. in relazione all'art. 192 co. 3 c. p.p. , anche con riferimento ai differenti temi del principio *ne bis idem* e del giudizio di revisione ex art. 630 lett.a) c. p.p. (sentenza Pisano); supera la questione in ordine alla violazione dell'art. 210 c. p.p. in relazione all'audizione di Scarantino -nella ritrattazione della ritrattazione in appello- come teste assistito piuttosto che nella veste di imputato in procedimento collegato (siccome imputato di calunnia nei confronti del P.M.).

Tratta le seguenti **questioni di merito** comuni a più imputati.

1) **Il movente.** La strategia stragista si incardina a partire dalla sentenza Sez. Un. 30.01.1992 (il maxiprocesso), evento giudiziario che aveva innescato desiderio di vendetta contro coloro che avevano partecipato con le loro azioni o omissioni al suo realizzarsi: Giovanni Falcone nemico storico per le iniziative antimafia; Borsellino anche lui invisato a Cosa nostra per l'attività prima a Trapani e poi quale procuratore aggiunto a Palermo divenuto dopo la strage di Capaci punto di riferimento nella continuazione di quella lotta, soprattutto quando venne proposto alla carica di Procuratore nazionale antimafia e si preparava ad accettare (vedi Rita Borsellino, Ingoia, Canale).

Il profilarsi di interessi *altri* che convergevano o interagivano con quelli di cosa nostra (vedi la pista intravista da Genchi, coll. Brusca, T. Cannella, Siino ed altri) sono ritenuti privi di elementi concreti dinanzi alla unanime voce dei collaboranti sul consenso dell'organizzazione a proseguire la strategia del fare la guerra per giungere ad un accordo (vedi *il papello* di Riina; Brusca la *trattativa in corso*, gen. Mori, cap. De Donno). La impostazione di una matrice del tutto diversa (alimentata anche da tesi difensiva che voleva assente, sul luogo della strage, il blocco motore, portato sul posto solo dopo la deflagrazione, ed impiegato un 2° ordigno, p.961 e

ss.) viene considerata priva di fondamento poiché le dichiarazioni di alcuni collaboratori non mettono in discussione quella mafiosa, anche se è riconosciuto in sentenza che interessi esterni possano aver favorito il processo di accelerazione (p. 816/445).

2) L'imputazione che individua per alcuni imputati (Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Graviano) il **concorso morale**, pone la questione del funzionamento della regola della Commissione provinciale di Palermo e l'atteggiarsi della responsabilità in relazione al momento decisionale (p.846/ 940). Viene affermato il perdurare della regola per i delitti eccellenti, anche se ragioni di sicurezza avevano comportato correttivi nell'applicazione concreta (le riunioni a piccoli gruppi con l'attività di coordinazione di Riina talvolta delegata per l'acquisizione dei necessari consensi; vedi riunioni in casa Guddo -p.872- e vari altri luoghi).

3) Le **dichiarazioni di Scarantino**, il cui spessore criminale nel traffico di droga è descritto nel cap.8 ,& 2, che ricorda la condanna definitiva a 9 anni di reclusione e l'inserimento nella famiglia della Guadagna (vedi anche coll. T. Cannella, l'episodio della lite con N.Gambino, p.1284), grazie al rapporto di affinità con Salvatore Profeta del quale era uomo di fiducia e braccio esecutivo (coll. Augello, ritenuto attendibile già nella sentenza definitiva B. 1, p. 1269 ss) ed alla protezione da parte di Pietro Aglieri (p. 1281). In grado di affrontare il difficile cammino della collaborazione e sostenere i lunghi e logoranti esami dibattimentali, nonostante il modesto livello intellettuale.

Parte dal presupposto della centralità delle dichiarazioni dibattimentali precise e puntuali (tanto nel processo B. 1 definitivo -p. 1297 ss- quanto nel dibattimento di 1° grado del presente giudizio -p.1335 ss.- sottolineando il serrato controllo in sede di controesame -p. 1372- con le relative contestazioni mediante l'utilizzazione di verbali del P.M. che risentivano i contraccolpi psicologici della scelta di collaborare, p.1434). In relazione a tali esami non regge la tesi dell'indottrinamento/ manipolazione da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone- Borsellino che si occupavano del servizio di protezione. Dall'esame del dr. La Barbera emerge la linearità del percorso collaborativo di Scarantino; tutte le iniziative di inquinamento provengono dall'organizzazione mafiosa (dr.Bo) tramite moglie e parenti del collaboratore. Escluso che tra Andriotta e Scarantino ci potesse essere un incontro, dopo l'inizio della collaborazione. Spiegata l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio come mero sussidio strumentale alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino. I promemoria, assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati, erano stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447). Le accuse della moglie Basile sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge che aveva scelto la collaborazione. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la

assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Dall'intercettazione ambientale di conversazione tra S. e Basile in carcere trae ulteriore argomento in ordine al ruolo inquinante della Basile ed alla genuinità delle provalazioni.

La stessa **ritrattazione della ritrattazione in appello** segna il ritorno, per la sentenza impugnata, alle originarie provalazioni che, del resto, erano state anche rapportate al giudizio di assoluta inattendibilità della ritrattazione negoziata (già ritenuta nella sentenza definitiva 23.01.99, p. 1278 e ss.). In definitiva ritiene Scarantino attendibile nella completezza delle dichiarazioni dibattimentali (in cui erano state anche chiarite le contraddizioni con Caldura p.1440), pur rendendosi conto del punto nodale costituito dalla chiamata in correità dei collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Ganci R. e Brusca (quest'ultimo aggiunto nell'interrogatorio 15.11.94 e poi sempre confermato, p.1480), mantenuta risolutamente ancora in sede di confronto e dopo la ritrattazione della ritrattazione.

Perviene a ritenere la *inattendibilità relativa* sul punto, inidonea a fare dubitare delle altre dichiarazioni (compresa quella in ordine alla provenienza dell'esplosivo, ritenuta in sentenza coerente in sé e riscontrata dalle provalazioni di Costa, p. 1473) perché Scarantino spiega le ragioni di quelle precedenti omissioni e delle mancate individuazioni fotografiche.

La sentenza dà all'inserimento dei nomi dei collaboranti una spiegazione diversa da quella data in primo grado (rendersi volutamente inattendibile, p. 1490), per giungere alla conclusione che non può affermarsi la falsità di Scarantino neppure in punto di presenza dei collaboratori alla riunione nella villa di Calascibetta (p. 1528). Ritiene poi che l'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate non dimostri il consapevole mendacio di Scarantino.

Ritiene applicabile il principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie.

4)I riscontri esterni alle dichiarazioni di Scarantino.

Dopo una premessa (con riferimenti giurisprudenziali) su concetto di riscontro (elemento di prova di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativo che logico, purché idoneo alla funzione verifica esterna), necessità di almeno uno individualizzante, possibilità che provenga da altro dichiarante ritenuto intrinsecamente attendibile (senza la necessità essere a sua volta riscontrato), considerazione ponderata dei tre elementi del percorso valutativo ex art. 192 co. 3 c. p.p., inizia con le **dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia**, rapportate al contenuto del riscontro.

Sull'appartenenza di Scarantino al mandamento di S.Maria di Gesù.

Marino Mannoia (193/203): rapporti di Scarantino con Greco Carlo; latitanza di Pullarà e Zanca nell'abitazione di Rosario Scarantino; rapporti di amicizia, frequentazione attività delittuose di Scarantino con Aglieri, Greco, La Mattina, i Gambino; i luoghi di ritrovo alla Guadagna; l'attività di S. nel mondo della droga per conto della famiglia mafiosa; le comuni imprese criminali alla Guadagna tra Cancemi – Greco /Aglieri; l'ascesa di questi al vertice del mandamento; lo spessore criminale di Calascibetta.

Contorno Salvatore: su ascesa di Pietro Aglieri e Gambino Natale; sull'esistenza dell'Ingrassia indicato da S. ; macelleria di Gambino e bar Badalamenti luoghi di abituale incontro tra uomini d'onore; la società tra Aglieri e Greco per il traffico di stupefacenti; i più importanti uomini della Gudagna- Aglieri, Calascibetta, Greco, Profeta.

Augello Salvatore: stretti rapporti di amicizia e lavoro di Scarantino con Aglieri e Greco, per la sua affinità con Profeta; il dominio di Scarantino sulla criminalità comune del quartiere; il traffico di stupefacenti di Scarantino (vedi condanna definitiva per traffico); l'autoaccusa di S. nel duplice omicidio Lucera con Gambino, le modalità di svolgimento, le armi usate, i luoghi e la posizione dei cadaveri.

Tullio Cannella (de relato Bagarella): su mafiosità di Scarantino e sua partecipazione all'omicidio Bonanno, come uomo d'onore di basso rango; la rissa alla Guadagna tra cognato di Cannella e Natale Gambino.

Di Filippo Pasquale (de relato Bagarella), la cui attendibilità è sottolineata, sul coinvolgimento di Aglieri e del suo mandamento alla strage di via D'Amelio (p. 1700 ss.), sull'amarezza di Profeta per la collaborazione del cognato.

Calvaruso (de relato Bagarella), sul commento di Bagarella circa la mal riposta fiducia su Scarantino per il furto auto, per quanto ne era conseguito.

Continua con l'elencazione (p.1706) di **una serie di accertamenti positivi** su singoli punti delle complesse dichiarazioni di S., (compresi gli omicidi Lucera, Bonanno e Lombardo) nonché sui luoghi di detenzione di S., i colloqui con Profeta ed il fratello Domenico ed il cognato (per la conferma delle violenze morali subite), sui luoghi di incontro – la villa di Calascibetta le auto di Tinnirello e di Scotto, le persone indicate da Scarantino, attraverso le testimonianze di La Barbera, Bo e Maniscaldi.

Parla, infine, di tutti i **riscontri fondamentali sulla strage** (convergenti con le indicazioni date da Scarantino ma da queste indipendenti) provenienti da una serie di collaboratori: Brusca, **Cancemi** (il quale in sede di confronto con lo stesso S. ribadisce di aver accusato Tagliavia, Tinnirello ed Aglieri) , Ferrante, Calogero Ganci, Galliano, Siino, Cannella,

Calvaruso, Di Filippo, Pulci, Costa **come pure** le indicazioni di Grigoli, Onorato, Lo Forte, Favolaro sul **ruolo di Scotto Pietro** in relazione alle intercettazioni abusive.

I riscontri individualizzanti per ogni singolo ricorrente vengono, poi, ripetuti nelle posizioni individuali.

5)Le intercettazioni telefoniche.

L'argomento (p.1031 e ss) assume notevole rilievo sulla particolare posizione di Scotto Gaetano, ma la motivazione ne parla anche al fine di affermare come l'eventuale esclusione dell'impiego di tale mezzo non poteva essere usato (vedi sentenza definitiva) per togliere attendibilità a Scarantino in via generale.

La motivazione trova supporto in deposizioni testimoniali, anche a seguito dei chiarimenti messi a punto in corso della parziale rinnovazione istruttoria (familiari del dott. Borsellino circa natura e portata dei disturbi sulla linea, poi valutati dal tecnico Genchi compatibili con intervento di abusiva derivazione; Rita Borsellino, Fiore Cecilia e Corrao Emilio sull'uomo – poi individuato in fotografia dagli ultimi due in Scotto Pietro- visto alle 8.30 del 14.07.92 -data *coincidente con altro intervento legittimo della SIELTE- mentre tirava fili dalla cassetta* di derivazione sul pianerottolo piano 4° ove è sito l'appartamento Fiore-Borsellino in contemporanea ad altro operante al P. terra sul box condominiale), in argomentato contrasto con la valutazione contenuta nella sentenza definitiva di assoluzione di Scotto Pietro (tesi della inesistenza di intercettazioni, fondata anche su alibi per il giorno 14.07.92, del quale la sentenza si occupa criticamente, indicando per altro le ragioni che avrebbero reso necessario quell'intervento, così a ridosso dell'attentato, p.1098). Il contenuto delle telefonate oggetto dell'abusiva captazione viene ritenuto, nella motivazione impugnata, perfettamente compatibile con il concreto *modus operandi* per mettere a segno l'attentato la domenica (senza che fosse necessaria l'anticipazione al sabato, come sostenuto nella sentenza definitiva per escludere le intercettazioni,p. 1105) e con l'uso – specialmente nella parte conclusiva dell'azione- dell'altro strumento *conoscitivo* del piantonamento.

La questione giuridica inerente al rapporto con l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva (artt. 637, 649 ma soprattutto 238 bis c. p.p.) è affrontato principalmente con riferimento alle intercettazioni telefoniche, alle quali –secondo la stessa contestazione- è connessa l'accusa contro Scotto Gaetano.

L'ultima parte della struttura motivazionale prende in esame le posizioni dei singoli imputati, partendo solitamente dalle chiamate in correità di uno o più collaboranti (già debitamente vagliate nella parte generale secondo gli ordinari criteri di attendibilità) per affrontare

poi la questione degli *elementi a conferma dell'attendibilità* (già individuati in linea di massima nella loro rispondenza ai principi costantemente fissati dalla giurisprudenza di questa Corte).

1)**Riina Salvatore.** L'accusa viene da Brusca e Cancemi –non definibile *de relato* - che riferiscono le riunioni sulla deliberazione della strage (casa Guddo), con incarico di coordinamento dell'esecuzione a Biondino. Riscontri molteplici vengono tratti da altri collaboranti (Mutolo, Madonia, Marino Mannoia, Di Carlo e lo stesso Scarantino quanto alla riunione operativa a più ampio raggio) in una definita *convergenza del molteplice*.

Egli, capo della cupola, istigatore particolarmente interessato al programma stragista globale, si assume anche la responsabilità dell'anticipazione.

2)**Biondino Salvatore.** L'accusa proviene da vari collaboranti: Cancemi, Brusca, Ganci oltre a Onorato, Mutolo, Marino Mannoia, Pulci. Più specificamente, per la fase decisionale (Ferrante, Onorato, Anselmo, Di Maggio: funzioni di capo del mandamento di S.Lorenzo e raccordo tra i vari mandamenti quale portavoce di Riina, con cui venne arrestato), come per quella organizzativa (Ganci Calogero, Brusca, Cancemi: organizzazione sistema informativo di appostamento) e più specificamente esecutiva (vedi qui, Ferrante: prova dei telecomandi). Piena concordanza tra più collaboratori.

3)**Aglieri Pietro.** E' chiamato in causa principalmente da Scarantino.

Capo riconosciuto, pur nella cogestione concreta con Greco, del mandamento di S.Maria di Gesù (Scarantino riceve l'incarico di rubare l'auto 126, da Aglieri -oltre che da Profeta- secondo la sentenza definitiva B.1). La conferma viene da Pulci in 2° grado; la comunanza di vedute tra i due e la comune responsabilità nella decisione sulla soppressione del dott. Borsellino. Impegno nell'organizzazione e nell'esecuzione (Scarantino riscontrato da Cancemi, Calvaruso, Di Filippo P., Siino, Di Matteo, Brusca, Galliano, Anselmo, Ganci Calogero, Tullio Cannella). Un caso di convergenza del molteplice.

4)**Greco Carlo.** E' un mandante siccome componente della Commissione Provinciale per Santa Maria di Gesù. La sentenza su Greco, che non ravvisa differenze con la posizione di Cancemi (vedi la problematica in ordine alla ritenuta attendibilità frazionata delle propalazioni di S., circa la partecipazione alla riunione Calascibetta), dice che nessuna questione di attendibilità si pone per Greco (come per altri) a ragione della sua posizione di vertice nel mandamento che aveva organizzato ed eseguito la strage, assieme agli uomini del confinante mandamento di Brancaccio.

Brusca aggiunge la riunione a casa di Biondino, assieme ad Aglieri, Graviano e Biondino, porta argomentazioni di ordine logico per dimostrare che l'oggetto era proprio la strage

(p.1748) e mette in rilievo come Aglieri da solo non poteva impegnare il mandamento in operazione tanto importante (Cancemi, Di Flippo) (applica la *regola*).

Valuta, come riscontro, un'intercettazione ambientale (colloquio tra Greco, suo fratello ed altri uomini sul significato della dissociazione) in cui ammetterebbe il proprio coinvolgimento, con esclusione del significato liberatorio dato dalla difesa. Cita ancora la confidenza che Greco aveva fatto a Ferrante, al fine di indurlo a disfarsi dei telecomandi ancora in suo possesso.

5) **Graviano Giuseppe**. La sentenza sottolinea la partecipazione alla riunione come capo-mandamento di Brancaccio, i cui uomini di fiducia – come quelli di S. Maria di Gesù, in stretta associazione – erano concorsi nella fase esecutiva: Tagliavia, Tinnirello (trasporto auto bomba da p.zza Leoni al luogo del delitto), Cannella Cristoforo (al terminale di ricezione telefonica degli avvisi da Ferrante, Ganci Domenico e Stefano, uomini addetti al piantonamento, anche secondo l'analisi dei tabulati telefonici, p.1773). Applica la *regola* che nessuno uomo d'onore può partecipare ad un'azione importante, senza il consenso coinvolgente del diretto capo. Dà rilevanza alla partecipazione alla trasferta romana di inizio 1992, inserita nel programma stragista (coll. Sinacori e Geraci), con alcuni degli uomini poi impiegati in via D'Amelio (Cannella, Tinnirello); è indizio di partecipazione *alla deliberazione*.

Indica fatti raccontati da Cancemi e Galliano (attendibilità ribadita a p.1766), quali indici di responsabilità del Graviano anche per la parte *esecutiva*; deduce dalla conoscenza del ruolo di Ferrante, uomo di altro mandamento (pattugliamento ed avviso telefonico), l'attività di coordinamento svolta dal ricorrente nella fase esecutiva e risponde alle censure mosse sul punto dalla difesa (p.1760).

Cita l'episodio del colloquio al palazzo di giustizia di Palermo il 23.5.96, p. 1774 ss, quando Graviano suggeriva a Ferrante di riferire di aver *telefonato ad una donna* il giorno della strage, sapendo che il cellulare detenuto da Cannella, uomo di fiducia di Graviano, era intestato alla cognata Canistraro anche se da lui usato. L'alibi del ricorrente, sul soggiorno a Taormina (p.1787), è fallito.

Ritiene riscontrata l'accusa di Scarantino (presente alla riunione ed al caricamento).

6) **Tagliavia Francesco**. Considera la stretta vicinanza al Graviano in Brancaccio (coll. Drago, Marchese, Di Filippo Pasquale e Emanuele), la sua presenza alla riunione villa Calascibetta, al caricamento ed in piazza Leoni; ancora tre elementi indiziari (rapporto stretto con Graviano e compiti di rilievo ricevuti; ruolo nel territorio di Corso dei Mille, auto carrozzeria di Orofino; competenza nel maneggio di esplosivi) concordanti nel senso dell'accusa, assieme all'alibi ritenuto fallito per vaghezza di alcuni testi ed interesse/ inaffidabilità della fonte Giuliano (p.1813).

Le dichiarazioni di Costa (indirizzato il Pullarà alla criminalità pugliese tramite Buccarella, per la fornitura di esplosivo; confidenze ricevute da Spadaio annoverante il ricorrente era tra gli esecutori della strage) vengono riconosciute attendibili. Disattende la difesa.

7)**Scotto Gaetano.** La sentenza contesta la contraddittorietà del narrato di Scarantino circa gli incontri al Bar Badalamenti, evidenziando il comportamento rispettoso delle regole.

Scarantino non è ritenuta l'unica fonte, stante la valenza indiziaria di cointeressenza dei fratelli Scotto in affari illeciti, spessore di Scotto Gaetano nella zona Resuttana-Arenella, territorio includente via D'Amelio, riconducibilità dell'attentato al gruppo di appartenenza, siccome esclusa l'ipotesi alternativa estranea a cosa nostra. Sottolinea come l'impegno di Scotto Pietro assume legittimazione solo a ragione del fratello uomo d'onore. Considera non riuscito l'alibi, a causa di zone d'ombra nelle comunicazioni a mezzo cellulare in corrispondenza dei giorni degli incontri al bar Badalamenti. Inoltre l'impegno professionale a Sala Bolognese non necessitava continuità di presenza ed i testi erano inaffidabili o generici ed altri contrari all'alibi. Erano sterili le richieste di prova con monitoraggio dei biglietti aerei. Il pensiero di Ferrante su mancanza di intercettazioni la domenica 19.07.92 è conforme alla tesi accusatoria, che imposta l'intervento abusivo nel periodo precedente.

Afferma la responsabilità anche per il reato associativo, sulla base di numerosi collaboranti, specificamente nell'attività di spaccio.

8)**Gambino Natale.**

9)**La Mattina Giuseppe.**

10)**Urso Giuseppe detto Franco.**

La sentenza rigetta gli appelli per 416 bis c.p. rilevando la partecipazione di *Gambino* a vari omicidi assieme a Scarantino, Profeta, Greco ed Aglieri. Ritiene riscontrate da Drago le accuse di Scarantino che lo addita quale tramite per gli incontri tra i capi di Brancaccio e S. Maria di Gesù. Rivaluta le dichiarazioni di Tullio Cannella. *La Mattina*, addetto alla persona di Aglieri ed al suo fianco in vari delitti efferati, ne condivide e protegge la latitanza. *Urso*, accusato da Scarantino con riscontro in Cannella, è indicato come uomo d'onore da Biondino e da vari collaboranti, cognato di Vernengo Cosimo.

La sentenza di primo grado li aveva assolti da strage e reati connessi, per carenza di individualizzanti riscontri alla chiamata di Scarantino, siccome essi attenevano solo al fatto oggettivo (descrizione villa, parcheggio auto, l'officina di Orofino, il caricamento ecc. *non consentono il collegamento con il chiamato in c., restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato con altro soggetto...*) mentre non erano riscontri l'appartenenza al mandamento, il possesso dell'auto usata per l'accompagnamento. Il collaborante Cannella (de

relato Cagarella), astrattamente valutabile a conferma, è ritenuto inattendibile per interesse all'accusa.

L'impugnata sentenza giudica incoerente quella di 1° grado e sostiene, quanto all'appartenenza al gruppo, che la fungibilità del ruolo non tiene conto degli specifici rapporti con i capi. Rivaluta, poi, l'attendibilità di Cannella siccome ospita il latitante Bagarella, sua fonte collaudata, e ne gode la fiducia. Bagarella gli aveva confidato che i Graviano, con gruppo della Guadagna, avevano realizzato la strage via D'Amelio, indicato il ruolo di Aglieri, Gambino Natale, La Mattina ed Urso. Definisce risibile il contrasto con Gambino (ed Urso) rimasto senza conseguenze. Una conferma all'accusa provverebbe da indagini di polizia e da altri collaboranti.

Richiama la regola dell'utilizzazione di uomini sperimentati e di fiducia dei capi, quali erano appunto La Mattina, Gambino ed Urso. Quest'ultimo era stato scelto come esperto elettricista, vicino ai Vernengo, in stretti rapporti con Agliuzza contitolari dell'officina Orofino.

I testi d'alibi di Urso (circa l'impegno nel suo supermercato, il pomeriggio del 18.07.92 in cui era avvenuto il caricamento) di dubbia attendibilità, per i legami con il ricorrente, e generici; facile lo spostamento, frequente l'assenza.

Accoglie in definitiva l'appello del P.M. e condanna anche per la strage.

11) Vernengo Cosimo.

La sentenza rigetta l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. siccome ritiene il ricorrente inserito nella famiglia della Guadagna, per specifici riferimenti ad episodi sintomatici di mafiosità, non solo nel narco-traffico, e stretti rapporti con i maggiori sodali del territorio per essere figlio del boss Pietro Vernengo.

Quanto alla strage, era stato assolto in primo grado, siccome mancanti riscontri specifici alle dichiarazioni di Scarantino e non ritenuti tali l'appartenenza al gruppo, né l'accertata disponibilità dell'auto con cui era entrato da Orofino.

La sentenza impugnata accoglie l'appello del P.M.

Sottolinea che Vernengo é l'unico indicato sin dall'inizio dal teste Andriotta, come partecipante alla strage, a conferma della fonte diretta Scarantino. Altro riscontro verrebbe dal collaborante Costa Gaetano (confidenza, in carcere, di un cugino omonimo del Vernengo sulla sua partecipazione alla strage), sottoposto a positivo scrutinio di attendibilità per disinteresse, conoscenza autonoma ed anteriorità rispetto alla collaborazione di Scarantino.

Tale elemento è saldato con la richiesta di esplosivo Semtex fatta da Pullarà a Costa, su istanza del figlioccio Profeta *con i saluti di Luchino* (Bagarella), sempre in carcere dopo la strage di Capaci, e comunicata a Buccarella legato con i Modeo pugliesi.

Questi già nel passato avevano avuto rapporti con i Vernengo per il contrabbando di sigarette. Il tutto viene rapportato all'impiego della Suzuki bianca, diversa dal fuoristrada di proprietà del ricorrente (Nissan grigia).

12) **Tinnirello Lorenzo.**

La sentenza rigetta l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. sulla base di una serie di provalazioni anche su episodi specifici.

Accoglie, invece, quello del P.M. avverso l'assoluzione dalla strage. Precisa come Tinnirello è indicato da Scarantino tra i più attivi partecipanti, poiché accompagnato alla riunione per ordine di Profeta, aveva ricoverato, con Gambino Natale, la 126 all'interno dell'officina, rimanendoci, ed all'uscita aveva chiesto ad Orofino di mettere a posto e *rompere il lucchetto*; era poi alla guida dell'autobomba la mattina del sabato sino a p.zza Leoni.

Una serie di collaboratori confermano i rapporti di Scarantino con Tinnirello e l'attività di questi in seno alla Guadagna. Pone in rilievo l'amicizia di Tinnirello con Giuseppe Barranca e Salvatore Giuliano, il rapporto di stretta fiducia con Aglieri, la partecipazione, con il suo capo Graviano e con Fifetto Cannella, al tentativo romano contro Costanzo. Tutto in linea con il ruolo assunto -assieme a Tagliavia e Aglieri- in caricamento e trasporto autobomba. Considera obiettivo riscontro, quanto al lucchetto, la denuncia di Orofino il lunedì successivo alla strage.

La sentenza evidenzia, ancora, a riscontro di Scarantino, la posizione di Orofino quale *un uomo di Tinnirello* (Autosud di Tinnirello frequentata da Giuliano, Barranca, Orofino; incontro tra Orofino e Giuliano nel commissariato il lunedì), la protezione ricevuta per essere *a disposizione*, la sicurezza dalla criminalità comune, la mancanza di preoccupazioni nel lasciare il garage con il lucchetto spezzato (ma arrugginito) e l'autobomba incustodita. Tinnirello si muove da padrone nell'auto-carrozzeria di Orofino ricadente nel territorio di Brancaccio che partecipa alla strage. Ancora una volta emerge la regola di utilizzare gli uomini più esperti e di fiducia.

13) **Murana Gaetano.**

Ancora una volta viene rigettato l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. per una serie di indici sintomatici di partecipazione alla famiglia Guadagna. Fedele autista di Aglieri, suo padrino (intercettazione a Pianosa), gestisce il totonero.

Accolto invece quello del P.M. avverso l'assoluzione dalla strage.

Scarantino lo dà presente alla riunione fuori tra gli accompagnatori, lo indica come partecipante a trasferimento della 126 nei pressi di via Messina- Marine, perlustrazione durante il caricamento, scorta sino a p.zza Leoni.

La sentenza ritiene riscontro individualizzante le dichiarazioni di Pulci, ritenuto attendibile (Incontro in carcere con Murana, che, per difendere Aglieri da una provocazione del

collaborante, difende, dopo la ritrattazione di Scarantino, la versione di *cosa nostra* su indottrinamento di Scarantino e si lascia andare all'ammissione della propria partecipazione, con la famiglia di Guadagna, alla strage. Puntualizza che il Murana rifiuta il confronto con Pulci.

14)**Calascibetta Giuseppe.** Viene rigettato l'appello del P.M. quanto all'assoluzione dalla strage. Non c'è ricorso del P.G.

L'impugnata sentenza conferma, invece, la condanna per 416 bis c.p. fondata sulle dichiarazioni di Scarantino circa i trascorsi criminali in *cosa nostra* e la conoscenza dei delitti consumati nella sua villa, dei quali il collaboratore era stato testimone. Trova riscontri nelle propalazioni di vari collaboranti: la presentazione come *uomo d'onore*, l'ascesa dalla criminalità comune ai vertici di *cosa nostra*. Respinge i generici motivi su inattendibilità di Scarantino e conferma implicitamente il trattamento sanzionatorio.

15)**Gambino Antonino.** La sentenza conferma l'assoluzione dalla strage e reati connessi. Rigetta, invece, l'appello dell'imputato su 416 bis c.p. siccome, di famiglia mafiosa e raccomandato dal padre ad Aglieri, faceva parte del medesimo gruppo del fratello sia pure in posizione subordinata, anche se Marino-Mannoia non sapeva se fosse stato *combinato* dopo il suo arresto. Scarantino riferisce la sua combinazione assieme a Murana nel 1989, quando assume il controllo del totonero -sotto il monopolio di *cosa nostra*- con Murana. Drago riferisce la sua ammissione in prova con compiti di supporto per essere affiliato formalmente dopo il suo arresto.

MOTIVI DI RICORSO COMUNI

IL CONCORSO MORALE - LA COMMISSIONE

La difesa di Graviano (motivo V) sottolinea la non corrispondenza tra conoscenza – a volta anche casuale- del delitto eccellente e qualità di capi mandamento, in alcune occasioni neppure informati.

La sentenza sembra preludere ad affermazione di responsabilità per concorso, fondata sulla qualità soggettiva di capo mandamento e partecipante alla riunione deliberativa della commissione provinciale.

Ma la giurisprudenza (Sez. 1, 30.11.95, Greco; Sez. 5, 14.11.92, Madonia ; Sez. Un. 21.10.92 Marino; e soprattutto Sez. 5, 27.04.01, Lima e Capaci) distingue tra strategia come programma criminoso dell'associazione (esteso alla consumazione di più stragi storicamente identificate) avente valenza probatoria sul piano del delitto associativo e non su quello del concorso nel reato fine, qualora sia provato che nulla sapevano i capi della deliberazione dello specifico delitto.

La questione si pone non soltanto per Riina, ma per Greco Carlo e Graviano (motivo 5) ,.

In definitiva si discute sulla valenza probatoria (prova autonoma o semplice indizio) della regola in sé (anche in relazione all'appartenenza al gruppo - mandamento, gruppo di fuoco- secondo gli arresti giurisprudenziali), della sua effettiva applicazione nel caso concreto e del ruolo giustificante l'intervento alla riunione.

Nel caso di Greco il costante accoppiamento con Aglieri .

VIOLAZIONE ARTT. 191 E 238 bis c. p. p. norme sui criteri di valutazione della prova e di sentenza irrevocabile, ove acquisita ritualmente e senza violazione di diritti di difesa.

La sentenza Borsellino 1 (procedimento contro Scarantino, Profeta, Orofino e Scotto n.2/99 Corte Assise d'appello di Caltanissetta, sentenza Sez. 1, 18.12.00 n. 1090, Profeta ed altri), divenuta definitiva nei confronti di Scarantino prima e di Orofino e Scotto Pietro poi, per rigetto del ricorso del P.G. (Cass. Sez. 1, 18.12.00, n. 1090, Orofino), acquisita in appello di questo processo con ordinanza 14.02.2001 su richiesta di Tagliavia, ma non in primo grado, perciò irrivalentemente utilizzata per dare attendibilità ai collaboranti Scarantino e Andriotta fuori del contraddittorio delle difese (negli stessi termini –al fine dell'inutilizzabilità– motivo 1 di Aglieri, Murana, Urso, La Mattina, Gambino Antonino).

In relazione a tale sentenza (e quella del tribunale di Caltanissetta 16.05.2001 nei confronti di Di Maria Salvatore ed altri, pure passata in giudicato, che ha assolto i tecnici della SIP da falsa testimonianza) viene posta la questione del valore probatorio ex art. 238 bis c. p.p.

La norma viene interpretata nel senso dell'acquisibilità per le risultanze fattuali contenute nella motivazione e non soltanto nel dispositivo e valutabilità entro i ben precisi limiti degli artt. 187 e 192 c. p.p. sicché non può opporsi una diversa ricostruzione senza l'intervento di ulteriori e nuovi elementi. Principio di non dispersione della prova che contempera quello del giudicato (artt. 648, 649 c. p.p.), nel senso che il giudice non può essere autorizzato ad emettere sentenze che –creando un conflitto teorico di giudicati nel caso di *res iudicandae* diverse ma connesse –pongano in essere i presupposti per la revisione (art. 630 lett. a c. p.p.).

L'autonomia dei giudicati non è sostenibile quando ci sia un nesso imprescindibile, risultante dalla stessa imputazione, ed è contraria ai principi sul giusto processo. Ricorda sentenza SS. U. 26.09.01, n. 220443, Pisano sui principi della revisione.

La sentenza impugnata (p. 379, 380) aveva sostenuto quanto segue. 1) Non è una questione di divieto del principio ne bis in idem, per la diversità dei soggetti coinvolti nei diversi procedimenti. 2) Autonomia dei diversi organi giudicanti nella valutazione del medesimo fatto. 3) La revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p. non è un giudizio a conclusioni obbligate, perché è emendabile l'errore di fatto ma non la valutazione del fatto.

Questione proposta da SCOTTO al motivo 4, anche sotto il profilo della violazione art. 129 c. p.p. per mancato immediato proscioglimento (pp. 161/202); TINNIRELLO al motivo 1 (pp. 12/46) in relazione alla posizione di Orofino, assolto dall'imputazione di aver utilizzato il suo garage per il caricamento dell'autobomba ed il susseguente trasporto della Fiat 126 sul luogo della strage, condotte strettamente connesse a quella di Tinnirello, sulle dichiarazioni di Scarantino ritenute inattendibili nel giudizio definitivo Borsellino 1; TAGLIAVIA F. (motivo III p.81) con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata che perviene a conclusione opposte alla pronuncia definitiva, in punto di realizzazione e data della riunione alla villa Calascibetta (p.14), di partecipazione dei 4 collaboratori e di Ganci Raffaele e di altri soggetti (p.20, di luogo e modalità della consegna della 126; di caricamento dell'autobomba nel garage di Orofino (p.33) e procede per altro ad una disamina completa della motivazione sotto gli stessi profili, assieme ad altri.

VIOLAZIONE DEGLI artt. 438 e ss. c. p.p. e dell' art. 4 ter D.L. 07.04.00 n. 82, convertito in legge 05.06.00 n. 144, IN RELAZIONE ALL'APPLICABILITÀ DEL RITO ABBREVIATO nei procedimenti in corso in grado d'appello e CORRELATIVO VIZIO DI MOTIVAZIONE.

L'ordinanza, che aveva rigettato il rito abbreviato, viene censurata sotto vari profili.

Nessuna parte poteva rinunciare alla riapertura, siccome ritenuta indispensabile dal giudice anche per accertamenti non chiesti dalle parti. L'estensione, anche ai giudizi pendenti, del rito speciale per i reati prima esclusi era stata valutata per sopperire alla mancanza di una norma transitoria, in casi tassativamente previsti.

La previsione di applicabilità della nuova disposizione anche nel giudizio di rinvio, nel caso di ricorrenza delle medesime condizioni previste (proposizione alla prima udienza utile, istruzione in corso), era argomentazione contraria alla tesi della Corte.

L'economia processuale, dopo la riapertura del dibattimento, era comunque realizzata.

La formulazione letterale della norma "qualora sia stata disposta..", invece di quella "qualora sarà disposta..." (ove quest'ultima fosse ritenuta più rispondente alla volontà del legislatore nel senso maggiormente estensivo della norma) non era stata mai usata.

La interpretazione della Corte, assai restrittiva, comporterebbe violazione dell'art. 3 Cost. La richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale non era finalizzata alla richiesta di rito abbreviato, siccome proposta già nei motivi d'appello prima ancora della sua riforma. L'errore interpretativo della Corte refluisce anche nella decisione di merito, perché il giudice avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del P.M. ex art. 416 c. p.p., contenente atti influenti sulla valutazione di attendibilità di Scarantino ed Andriotta.

La prosecuzione con rito ordinario –in conseguenza dell'illegittimo rifiuto del rito speciale– comportava nullità della sentenza per incapacità funzionale del giudice costituito, dato che si sarebbe dovuto spogliare del giudizio nei confronti degli imputati che avevano chiesto l'abbreviato.

Il motivo è COMUNE ai ricorrenti SCOTTO (151/161), TINNIRELLO (pp. 193/202), AGLIERI (3° motivo, 9/11), LA MATTINA (3°mot), URSO (3° mot.), MURANA, GAMBINO Antonino, riferimenti anche in GRECO (P.28 ric. Avv.Gaito).

VIOLAZIONE articoli 12, 191, 210, 197, 197 bis e 371 co.2 c. p.p., con riferimento alle udienze di RITRATTAZIONE della RITRATTAZIONE DI Scarantino.

INUTILIZZABILITA' delle dichiarazioni rese dal collaborante ai sensi dell'art. 197 bis c. p.p. e non anche ai sensi dell'art. 210 c. p.p.

Questione sollevata solo da SCOTTO Gaetano (motivo 5, p.202) ma per sua natura processuale si ripercuote sulla posizione di tutti. Analoga questione viene affrontata nel secondo motivo di TAGLAVIA, con riferimento alla testimonianza (ammessa ex art. 603 c. p.p.) di Giuliano Antonino, imputato al momento dell'esame rapina aggravata incendio estorsione

aggravati ex art. 7 L.203/91 in procedimenti ritenuti connessi. Ammesso a testimoniare sull'alibi del Tagliavia per il giorno del delitto (fidanzato della figlia dell'imputato) ex art. 197 bis, mentre si sostiene andava esaminato ex art. 210 c. p.p. Inutilizzabile, andrebbe rinnovata siccome necessaria.

VIOLAZIONE articoli 426 lett. D), 546 lett. E), 416 e seg. , 506 c. p.p. , 111 Costit. 130 Disp. Att. c. p.p. , con le conseguenze ex art. 178 lett. C) c. p.p. in relazione ad ordinanze della Corte assise d'appello 14.02.2001, 10.10.2001 e 06.02.2002.

VIOLAZIONE ART. 192 commi 2, 3 e 4 c. p.p. e CORRELATIVO VIZIO DI MOTIVAZIONE in ordine all'attendibilità di Scarantino e parzialmente di Andriotta.

Già in appello tutti gli imputati si erano impegnati per screditare le dichiarazioni di Scarantino, prova fondamentale del processo per la ricostruzione della fase esecutiva, sotto un

-1° profilo, di attendibilità soggettiva, credibilità del narrato e su mancanza di riscontri.

-2° profilo, manipolazione- indottrinamento, con implicite accuse agli organi dello Stato in particolare agli agenti addetti alla protezione, dunque mancanza di genuinità.

Motivo comune a quasi tutti i ricorrenti (AGLIERI , MURANA, LA MATTINA, URSO, GAMBINO Antonino..) la violazione dell'art. 192 c. p.p. per mancato rispetto di criteri di valutazione della prova, correlativo difetto di motivazione e mancata assunzione di prove decisive chieste dalla difesa (606 lett. c, d, e).

Da un punto di vista globale, mancanza di motivazione su **credibilità soggettiva**, nonostante produzione dei verbali di interrogatori da cui era possibile trarre argomenti contrari a **spontaneità, sincerità, congruità e costanza**, criteri sostituiti da argomentazioni di ordine psicologico, per giustificare la psicolabilità del soggetto diagnosticata dall'Ospedale militare in relazione alla dispensa di Scarantino dal servizio militare. Diniego di prova sul punto.

Contraddittorietà di motivazione colta (ricorso GRECO) nella descrizione -in sentenza (nota p. 446)- del carattere di Scarantino (definito *trasformista ed costantemente oscillante fra scelta della collaborazione ...e l'esigenza di mantenersi sempre in via di fuga*), senza trarne argomenti per escludere attendibilità intrinseca.

Motivazione contraddittoria / illogica in punto di spontaneità, risultando la mancanza di autodeterminazione dalle stesse dichiarazioni su disperazione e maltrattamenti a Pianosa; la mancanza di genuinità per adeguamento a dichiarazioni precedenti di Candura.

Smentite -oltre che prive di riscontri- le autoaccuse di omicidi, conosciuti semplicemente perché compiuti nel suo quartiere (Tagliavia). Quanto all'omicidio Bonanno-Lucera, contraddetto

da indagini consacrate in sentenze. La versione dell'omicidio Bontade – Ferlito, era inedita rispetto a quella di altri collaboranti. Scotto e Tinnirello considerano vero e proprio scadimento sul piano dell'attendibilità generale la questione della data (se a cavallo degli anni 1991/92 o 92/93) della vicenda incendio villa Abate.

Ignorate, nella motivazione escludente inquinamento circostanze rilevanti quali l'inesistenza di accusa contro i collaboranti, la funzione del *gruppo Falcone*, il contrasto Scarantino – Basile .

Vizio di motivazione sul contrasto con la sentenza definitiva Borsellio 1.

Vizio di motivazione della sentenza su violenza morale subita dai familiari, che avrebbe indotto il collaborante all'annunciata **ritrattazione**, in contrasto con dichiarazioni di Scarantino

Specifico aspetto di illogicità per contraddittorietà di motivazione consisterebbe –in relazione all'accusa contro i collaboranti- nella ritenuta *incapacità di mentire* e la contestuale possibilità di *fare prevalere un suo specifico.. interesse a non dire la verità*.

Andava verificata la corretta applicazione del **principio di frazionabilità**.

Quanto al racconto di Scarantino su intercettazione telefonica e caricamento nell'officina Orofino, la sentenza ridiscute il giudicato di Borsellino 1, che esclude l'intercettazione telefonica e conseguentemente nega l'incontro al bar Badalamenti tra Scotto-Vernengo e Scarantino, senza coordinare in termini di logicità e di legittimità (art. 238 bis c. p.p.) le relative risultanze

MOTIVI DI RICORSO INDIVIDUALI

1) RIINA SALVATORE (avv. Cristoforo Fileccia)

Sul valore probatorio delle chiamate in correità di vari collaboranti, contraddette da elementi emersi in sede di istruzione dibattimentale:

1)Interferenze di soggetti ignoti (vedi blocco motore) nell'immediatezza dei fatti.

2)Dichiarazioni del teste Genchi su indagini, bruscamente interrotte che portavano – quanto ai traffici telefonici- in direzione della sede palermitana dei Servizi Segreti.

3)Inattendibilità assoluta di Scarantino nonchè di altri collaboranti ed inapplicabilità del principio di frazionamento della chiamata in correità.

CANCEMI Salvatore, inattendibile come risulta dichiarato in varie sentenze:

a)Corte di assise d'appello di Palermo sez. 2 n. 10/2000 del 30.03.2000, sull'omicidio Sorrentino.

b) Tribunale di Palermo Sez. 1 n. 579/97 del 06.06.1997, che parla di dichiarazioni del pentito, finalizzate a tutelare interessi personali estranei alla collaborazione, di reticenze e mendaci comportamenti scarsa credibilità soggettiva in generale e mancanza di valenza decisiva nel processo di formazione della prova.

I giudici di primo grado non hanno potuto fare e a meno di rilevare la poca linearità della collaborazione di Cancemi; non supera il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Non applicabile il principio di frazionabilità della deliberative della morte ed in cui si discussero modalità esecutive. Non è normale l'evoluzione chiamata.

Nel presente processo lo stesso collaboratore passa da iniziale semplice dichiarazione di tardiva intuizione di quanto stava per accadere la mattina della strage, alla descrizione di riunioni degli eventi. Inattendibilità di Cancemi, contraddetto -per altro- da Brusca.

Non raggiunta la prova di riunione della commissione.

2) AGLIERI Pietro (avv. Valerio Vianello)

1) **Nullità della sentenza per violazione artt. 426 lett. d) 546 lett. e), 178 lett. c), 191 e 238 bis c. p.p. in relazione alla illegittima acquisizione in primo grado della sentenza Borsellino 1, allora non ancora passata in giudicato, e sua ampia irrituale utilizzazione; le parti non hanno potuto ribattere o chiedere prove.**

2) **Nullità per violazione artt. 507 e 603 c. p.p. e 111 Costit. in relazione alle ordinanze corte d'assise d'appello datate 10.10.01 e 11.01.02.**

Dopo la proiezione del filmato Vigili del fuoco, chiesta l'extrapolazione di una zona vicina alla Fiat Croma, ove era stato rinvenuto il blocco motore; dopo il rigetto e l'allegazione di foto nonché il diniego di escussione di Ferrante, erano stati extrapolati fotogrammi, al fine di richiedere l'acquisizione di ripresa televisiva *Media set* volta a fugare dubbi circa la presenza del reperto; l'ordinanza impugnata 10.10.01 rigettava immotivatamente la richiesta.

Impugnata anche l'ordinanza 11.01.02, che negava il diritto all'esame dell'ex collaboratore Scarantino, dopo la ritrattazione della ritrattazione in appello.

3) **Nullità per violazione art. 4 ter D.L. n. 82/2000 conv. legge n. 144/00 ed artt. 3 e 111 Carta Costit. con riferimento all'ordinanza 07.03.01, che rigettava la richiesta di rito abbreviato - rinvio al motivo COMUNE**

4) **Nullità della sentenza per violazione art. 192 c. p.p. e difetto di motivazione nonché mancata assunzione di prove a richiesta della difesa.**

Il motivo già trattato tra quelli COMUNI, quanto al giudizio sull'attendibilità di Scarantino -Sulla base di una dichiarazione di Ferrante (circa le prove sui radiocomandi eseguite una settimana prima della strage) non conciliabile con le date in cui Scarantino collocava la riunione,

era stato chiesto l'esame di Ferrante e l'acquisizione del video per la ricerca del bidone che avrebbe potuto costituire l'alternativa all'autobomba.

Il diniego della prova toglie validità alla tesi del blocco motore accolta dalla sentenza, senza tener conto che mentre si era già parlato sui giornali del motore, ritrovato il giorno dopo, era strano che l'organizzazione di C.N. lasciasse il numero di matricola sul blocco motore.

In tale prospettiva andava inteso il consiglio che Biondino dava ad Aglieri tramite Brusca di procurarsi un buon perito, per fare luce sulla posizione del blocco motore prima e dopo gli spostamenti e sull'alternativa del bidone di esplosivo, avallata dal Ferrante e da altre risultanze (Genchi su carenze investigative; fretta nel consumare l'attentato; esclusione delle intercettazioni telefoniche e conseguentemente dell'incarico a Scotto Pietro in relazione al fratello Gaetano risultante dal processo parallelo Borsellino 1.

La sentenza impugnata non aveva tenuto conto dei motivi d'appello che avevano rilevato come Scarantino era contraddetto dalle seguenti risultanze.

-Cancemi : sulla riunione così allargata di Scarantino, quando si preferivano gli incontri a piccoli gruppi.

-Biondino: (sulla segretezza) che si era limitato a dire a Brusca *siamo sotto lavoro*, a fronte della riunione a porte aperte di S.

-La presenza di Calascibetta e Profeta, senza un ruolo preciso nella strage, era un controsenso in una riunione operativa.

-L'assenza di pedinamento per Scarantino, contro l'evidenza dei fatti raccontati da Cancemi, Ganci e Ferrante (domenica mattina e pomeriggio)

-I tempi di preparazione: Ferrante *erano già pronti da una settimana* (prove dei telecomandi) mentre per Scarantino la bomba non era stata ancora caricata.

Quanto ai riscontri, nega che le dichiarazioni dei collaboranti possano valere anche solo ad *avvicinare* (poiché il riscontro deve servire a confermare specificamente la partecipazione)

Tullio Cannella *de relato* , screditato in primo grado, assume per la sentenza impugnata spessore di rilievo, pur contraddetto dalla fonte Messina (il commento dopo la notizia sulla strage) e dal fatto stesso della riservatezza della strage (vedi Biondino a Brusca, regola dei compartimenti stagno). La frase di Bagarella riferita da Cannella (*proprio questa cosa inutile dovevano portare*) non avrebbe valenza di riscontro, del resto quest'ultimo sarebbe contraddetto dal Calvaruso.

Di Filippo P. era animato da acredine contro Aglieri e così la sua fonte Bagarella odiava Aglieri ; entrambi dunque interessati all'accusa.

Anche quella proveniente da Galliano de relato Mimmo Ganci (sul parallelo tra le stragi Capaci e V. D'Amelio e gli omicidi Cassarà e Montana, quanto ai partecipanti) sarebbero in contrasto con le dichiarazioni di Anselmo.

Pulci è considerato di dubbia attendibilità secondo perizia disposta da P.M.; l'impossibilità di controllare la motivazione, addotta nella sentenza impugnata, poteva essere superata. Ma comunque la scarsa affidabilità era accertabile dalle stesse dichiarazioni di Pulci (alla sua provocazione verso il Murana *ma che razza di gente vi portate* questi avrebbe risposto che Scarantino non ha fatto nulla, *tutto gli sbirri gli fecero dire*) non logicamente interpretate dalla Corte d'assise d'appello. Diversa, del resto la lettura data dalla sentenza definitiva Borsellino 1, mentre la sentenza impugnata non si pone il problema di una fonte giornalistica utilizzata dal Pulci.

L'altro preteso riscontro ricavato da Pulci (incontro tra Riina, Madonia, Aglieri e Provenzano in Bagheria) è smentito da Brusca, Siino, Cancemi e dal ruolo -riferito subalterno in tale occasione- di Biondino.

Non è conciliabile temporalmente con il colloquio tra Brusca (*ma quelli della Guadagna si sono fatti sentire?*) e Riina (*non ne sanno niente*), la sentenza sarebbe illogica e traviserebbe.

Il legame stretto tra S.Maria e Brancaccio, o tra i capi dei mandamenti non bastano a considerare che l'incontro di cui parla Pulci avesse un nesso con la strage di V. D'Amelio.

I riscontri non devono consistere in elementi di *quasi certezza*.

Quanto alla fase decisionale, la sentenza non distingue i vari momenti di formazione della decisione, anzi crea una certa *confusione* tra fase *deliberativa ed operativa*, per valorizzare Scarantino e Pulci; manca in sentenza un coordinamento tra gli incontri indicati dai vari collaboratori. La tesi d'accusa, quanto alla deliberazione in sede plenaria, rimane non provata; non si tiene conto della sentenza Lima e neppure si applica *il teorema Buscetta*, se si dà credito a Brusca che ignora se Aglieri e Greco abbiano dato il consenso (cita il verbale 06.06.2001 non riportato, per intero, in sentenza che dà una risposta di Brusca favorevole ad Aglieri e Greco ma ignorata in sentenza).

4)Nullità della sentenza con riferimento al reato associativo, per mancanza di motivazione. Non terrebbe conto, infatti, di un giudicato per 416 bis c.p. sino al luglio 1993.

Ha presentato motivi nuovi in cui sottolinea, con riferimento ad attendibilità e riscontri su Scarantino, i principi giurisprudenziali e ricorda quelli fissati dalla sentenza Lima e sul concorso ex art. 110 c.p.

3)GRECO CARLO (Avv. Alfredo Gaito).

1)VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione agli artt. 81, 110 c. p. 64, 192, 546, c. p.p. e mancanza /illogicità manifesta di motivazione.

La sentenza prende in esame il ruolo ricoperto da Carlo Greco nel mandamento di S.Maria di Gesù o Guadagna , come componente della Commissione provinciale di Cosa nostra, posizione già censurata nella sentenza Lima ed in altre (ora anche Capaci che vede l'annullamento per Greco). L'appartenenza al vertice della Commissione è solo un indizio inidoneo senza prova del contributo reale alla formazione della decisione.

Non indica neppure a quale riunione deliberativa il Greco avrebbe partecipato, sicché avallare il giudizio di responsabilità significherebbe violare i principi sul concorso ex art. 110 c. p. e prescindere dal principio della responsabilità penale personalizzata per ritornare ad una forma anomala di responsabilità di posizione.

La sentenza Lima precisa che *la strategia non costituiva il progetto di delitti storicamente individuati deliberato dalla Commissione, ovvero un concorso nel disegno unico di più delitti (art.81 cpv. c.p.) bensì il programma associativo*

Il momento concreto, si dice in sentenza, sarebbe costituito dalla riunione di cui parla Scarantino, in uno dei passaggi più critici della sentenza.

Propone censure su attendibilità intrinseca di Scarantino ed applicazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni.

Mentre in 1° grado è posto un netto discrimine temporale tra le prime dichiarazioni e quelle successive (non più credibili, per l'introduzione della presenza dei collaboranti e di Ganci Salvatore e più tardi di Brusca), la sentenza impugnata ritiene la credibilità di Scarantino proprio per le ragioni che l'hanno indotto a ritrattare, senza risolvere il problema dell'affidabilità soggettiva. Passa poi a trattare dell'attendibilità di Salvatore Cancemi e Pulci.

Per il primo ritiene disapplicati i criteri tradizionali di spontaneità, immediatezza, completezza, costanza nel tempo, nonostante le varie pronunce di inaffidabilità in altri giudizi. Rimane il generico, siccome privo di ruolo, il riferimento *de relato* al coinvolgimento del Greco.

Il Pulci non indica nessun ruolo di Greco, comunque è stato indagato per aver depistato indagini concordando le dichiarazioni con altri dichiaranti, anche se la sentenza considera solo il comportamento tenuto nel presente processo, senza tener conto dei motivi che l'hanno ispirato.

Quanto al punto cruciale dei collaboranti, alla motivazione della sentenza (che non ritiene infirmata la possibilità della riunione in sé) oppone la valenza quanto meno sintomatica di falsità o caduta di affidabilità anche per gli altri.

La motivazione della sentenza sulla differente posizione del Greco viene ritenuto un paralogismo, nel senso che per rendersi credibili e smentire –sulla presenza alla riunione Scarantino- sarebbe stato necessario ammettere l'accusa.

Contesta che sia corretta l'applicazione del principio di valutazione frazionata della prova nel caso di un contrasto di dichiarazioni, qualora non possa affermarsi con certezza che il collaborante che accusa dica una falsità. Esclude comunque un errore di Scarantino.

Rileva la contraddittorietà della sentenza nella valutazione di attendibilità di Brusca, quando insinua il dubbio di sua reticenza, al fine di sostenere il racconto di Scarantino sulla riunione, costituente l'unico elemento per agganciare Greco ad un momento deliberativo, oltre all'incontro (il cui contenuto sarebbe rimasto ignoto) di cui parla Brusca.

La responsabilità del Greco rimarrebbe altalenante tra la posizione di mandante e quella di partecipante alla riunione operativa alla villa Calascibetta, oltre che alla fase esecutiva (avvicinamento della bomba a Via D'Amelio), di cui nessuno parla, sulla semplice circostanza di essere *parigrado di Aglieri*, in contrasto con la giurisprudenza che esclude la configurabilità di riscontro nel fatto di appartenenza ad un gruppo. Censura la regola di *rotazione dei mandamenti*, cui viene dato corpo sulle dichiarazioni di Messina e di Bagarella riferite da Tullio Cannella.

Denuncia, ancora, la illogicità di altri passaggi della motivazione, come quello sulla riunione raccontata da Brusca, il cui oggetto solo ipoteticamente era la strage, dato che il collaborante ne sarebbe venuto a conoscenza solo dopo (vedi segretezza di Biondino siamo sotto lavoro). Censura la presunta acquisizione del consenso di Greco in quella riunione o la prassi del *consenso diffuso*, senza tener conto che egli apparteneva al gruppo che, con Provengano ed Aglieri, sarebbe stato contrario alla prosecuzione della politica stragista.

Contesta, infine, la ritenuta valenza accusatoria dell'intercettazione ambientale della conversazione 18.06.96, tra Greco ed altri, sul significato della *dissociazione*, dotata invece di un senso liberatorio per l'imputato (il quale non confessò affatto la partecipazione alla strage, siccome parlava di *imputazione* e non di responsabilità).

Accenna ai rilievi difensivi sul giusto processo e sul rito abbreviato.

Quanto al reato ex art. 416 bis c.p. mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive relative a *ne bis in idem* e *continuazione*.

2° RICORSO di GRECO CARLO (avv. D'Acqui)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE artt. 110 c.p. e 192 c.p.p. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETA' di motivazione in ordine all'attendibilità di Scarantino. COMUNE

Illogica valutazione dell'intercettazione in Pianosa della conversazione tra Scarantino e la moglie Basile e la ritenuta legittimità delle annotazioni Mattei ai fini della conferma di genuinità e sincerità di Scarantino.

Il salto logico nella motivazione che ritiene la compatibilità della versione di Scarantino, sulla presenza dei 4 collaboranti alla riunione, con le posizioni di diniego assunte dai quattro (valuta il confronto con Cancemi 13.01.95 anche ai fini della *ritenuta mafiosità* di Scarantino).

Incongruenze nel racconto sul delitto Lucera, ritenuto riscontro a Scarantino. Contrasti tra i due collaboranti Scarantino ed Andriotta.

Ricorda che in Borsellino 1, definitiva, è ritenuto illogico il racconto di Scarantino sugli incontri con Scotto al Bar Badalamenti; inattendibile anche Andriotta e vaghe e di dubbia attendibilità le dichiarazioni di Pulci.

Sulla specifica posizione di GRECO, non vera la regola della Commissione, apodittica la sua partecipazione alla riunione di Scarantino. Valuta dichiarazioni di Cancemi e Brusca sulla effettiva applicazione della regola della commissione e sulla partecipazione di Greco a riunione deliberativa.

Sottolinea la subalternità del ruolo di Greco, sottocapo della Guadagna (Cancemi); mancata valutazione di dichiarazioni collaboranti favorevoli a Greco (in particolare Ferrante), apodittica la ritenuta partecipazione sulla sola base dei *curricula*. Travisamento della intercettazione ambientale (discorso sulla dissociazione), nella lettura data dal perito Sardo.

4)GRAVIANO GIUSEPPE (avv. Sandro Furfaro)

1)VIOLAZIONE artt. 103 c. p.p., 24 co. 2 Cost., 6, co 3, lett. b) c) Conv. Eur. Dir. Uomo e NULLITA' del processo ex art. 178 lett. c) C. P.P., a fare data dal 20.10.1998 per violazione diritto di difesa nella componente di riservatezza dei dialoghi, aventi ad oggetto tattiche difensive nei processi in corso (in particolare nel proc. Borsellino in corso a Caltanissetta, sulle dichiarazioni di Scarantino in ordine alla ritrattazione), tra imputato e difensore (avv. Salvo), in conseguenza di ascolto e registrazione da parte dell'Autorità inquirente.

ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' costituzionale art. 103 c. p.p., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente l'interpretazione riduttiva della mera inutilizzabilità di quanto illecitamente conosciuto.

La questione è posta non in relazione alla legittimità del decreto autorizzativo (indagato il difensore per complicità) ed all'inutilizzabilità ex art. 271 c. p.p. ovvero al contenuto specifico delle conversazioni, ma per la stessa validità del processo cui si riferiscono le strategie difensive, come violazione del contraddittorio e violazione art. 24 co. 2 Costit. sull'inviolabilità del diritto di difesa, norma di diritto pubblico coinvolgente la inviolabilità e la riservatezza del diritto di difesa.

2)VIOLAZIONE artt. 178, 179, 180, 182, 183 c. p.p. in relazione alla dedotta nullità delle udienze di giudizio primo grado, in conseguenza dell'interruzione del collegamento in videoconferenza. Nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi.

Il Graviano dopo la ripresa del collegamento non fece alcuna istanza e la corte non rinnovò l'esame da parte del P.M.; secondo la sentenza il silenzio integrerebbe acquiescenza ex art. 183 lett. a) c. p.p.

Si sostiene, invece, la violazione artt. 178 lett. c) e 179 c. p.p. sempre deducibile; ove fosse ritenuta, comunque, nullità a regime intermedio rilevabile sino alla sentenza di 1° grado, non sarebbe applicabile l'art. 183 lett. a) c.p.p.

3)VIOLAZIONE, per errata applicazione, artt. 416 bis, co. 2 c.p. e 649 c. p.p. in ipotesi di giudicato di condanna, in punto di fatto e tempo corrispondenti a quello contestato, mancando ogni elemento atto a ritenere un reato associativo autonomo. Vizio di motivazione per evidente illogicità.

Il giudicato sino ad epoca successiva alla strage, in relazione sempre alla qualità di capo mandamento di Brancaccio, comportava che la prova della nuova associazione iniziasse dopo l'arresto; ma a seguito di tale evento Graviano non era più capo – mandamento.

La sentenza non si è dato carico di accertare la novità del fatto.

4)Mancata assunzione di prova decisiva – violazione artt. 195, 495 c. p.p. (testimoni a discarico, provvedimenti del giudice in ordine alla prova) – violazione artt. 513, 514 co. 2 e 238 c. p.p. (letture vietate e verbali di prove di altri procedimenti)- Nullità della sentenza.

Il Graviano assume varie violazioni di norme procedurali attinenti a testimonianze indirette (art. 195), provvedimenti del giudice inerenti alla prova (495), letture al dibattimento (513, 514) e verbali di prova in altri procedimenti (238), sotto il profilo della mancato rispetto del contraddittorio nella ricerca di approfondimento specialmente in tema di attendibilità dei collaboranti.

5)Violazione art. 192, co. 2 e 3 c. p.p. in relazione agli artt. 110 c. p. e 422, 582, 624, 646, 367, 635 c.p. , 2 e 4 L. 895/67 – Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova sul concorso – Nullità della sentenza.

Alla luce dei principi fissati dalla sentenza Lima, circa l'irrilevanza della posizione nell'ambito dell'organizzazione criminosa, afferma che dalla modifica del sistema, dalle riunioni plenarie agli incontri più ristretti per motivi di sicurezza (Brusca), poteva derivare una conoscenza tardiva, a decisione già assunta (vedi omicidio Salvo); così anche Cancemi afferma di non sapere nulla di alcuni omicidi importanti, come non era stato informato preventivamente del fatto di via

D'Amelio mentre la decisione per quello di Capaci era stata comunicata da Biondino a Ganci e Cancemi.

In sostanza diveniva irrilevante ogni dissenso a causa dell'egemonia di Riina e rimaneva solo un'informazione *ex postea*.

Quanto all'accusa proveniente dalla sola parola di Scarantino sulla riunione operativa cui avrebbe partecipato Graviano, pone la questione sull'attendibilità di tale collaboratore e la risolve in senso negativamente (*vedi motivo comune*); venuta meno la valenza probatoria di tale chiamata cadrebbe il costrutto di tutta la motivazione.

Inoltre, S. non avrebbe individuato in fotografia il Graviano; era provato *per tabulas* l'ammaestramento del collaborante (*vedi verbali annotati, appunti*); la riunione era rimasta sconosciuta a Brusca.

Nulla cambierebbe con le dichiarazioni di Ferrante (di dubbia credibilità) e quelle de relato di Galliano non confermate alla fonte (Ganci Domenico), con la presunta telefonata di Cristoforo Cannella su utenza intestata a Graviano, le risultanze dei tabulati. Si tratterebbe di indici di dubbia valenza probatoria sul concorso in strage, una volta venuta meno la prova sulla riunione.

5)TAGLIAVIA FRANCESCO (avv. Vittorio Mammana)

1)Violazione art. 606 lett. b) c) c. p.p. in relazione agli articoli 187, 192, 195, 530 c. p.p.

Il giudizio di responsabilità è basato sulle dichiarazioni di collaboranti. Anche qui parte dall'accusa di Scarantino per una condotta concretizzata in partecipazione alla riunione, caricamento dell'autobomba nel garage di Orofino e trasporto nei pressi di via D'Amelio.

Il motivo è stato già trattato in parte con riferimento all'attendibilità di Scarantino (*comune*) ora vanno aggiunte altre censure proprie del Tagliavia.

La riunione di cui parla Scarantino si scontrerebbe con una serie di argomentazioni logiche: gli incontri a piccoli gruppi di cui parlano parecchi altri collaboratori; la posizione scomoda della villa di Calascibetta, che mal si prestava nell'eventualità di fuga improvvisa; l'apertura -inverosimile- della sala in cui S. entra liberamente, mentre è risaputo il divieto dei soldati semplici di prendere parte alla riunione

Continua con il tema della riunione, in relazione alle problematiche della data rapportata all'incarico ricevuto per il furto, di luogo e le modalità di consegna dell'auto, con le incongruenze nel raffronto con le dichiarazioni di Caldura. E' intrinsecamente inverosimile una riunione con tanti partecipanti ed in un luogo scomodo e pericoloso.

Quanto alla presunta **partecipazione dei collaboratori**, con accusa dapprima incerta ma poi reiterata anche dopo la ritrattazione, sottolinea varie incoerenze nelle giustificazioni date da Scarantino alla tardività, le confusioni delle individuazioni fotografiche.

Censura la sentenza impugnata per la non corretta applicazione dei principi normativi enunciati dall'art. 192 c.p.p., quando parla di inattendibilità relativa, inidonea ad inficiare le altre dichiarazioni.

Indica, poi, nel dettaglio le ragioni dell'impossibilità di ciascuno dei 5 collaboranti ad essere presenti. E' svilito, quanto a Cancemi, l'argomento addotto da Scarantino circa la richiesta di colloquio con lui, rivolta al dr. Bo capo del team addetto alla protezione.

Ricorda il contrasto irrisolto – in punto di inattendibilità sulla riunione- con la sentenza definitiva B. 1, il silenzio della motivazione impugnata su Camarda a riscontro dei collaboratori, escludendo –di contra- che potessero considerarsi riscontro l'esatta descrizione.

Ritiene illogica la qualificazione di riunione *operativa*, non in sintonia né con la discussione sull'opportunità di eliminare il magistrato (vedi Ganci che teme le conseguenze della strage) né con la partecipazione di capi-mandamento, giustificata solo in una riunione deliberativa, e di uomini di S. Giuseppe Iato estranei alla fase esecutiva.

Aggiunge, a sostegno dell'inattendibilità, il riferimento a Salerno (o Salemi) pure descritto da Scarantino come sicuramente presente, nonostante il suo stato di detenzione accertato. Tali falsità sarebbero ignorate in sentenza.

Mancanza di riscontri, perché Andriotta attinge informazioni da fonte giornalistica.

In relazione al **trasferimento della 126 dal magazzino di Tomaselli al garage di Orofino**, sostiene la scarsa logicità delle ragioni addotte da Scarantino (necessità di riparare il bloccasterzo rotto, di cui non parla né Andriotta ed esiste un contrasto con Candura e la Valenti proprietaria) e dell'operazione in sé (più comodo e meno pericoloso il lavoro al magazzino). Altre incongruenze si riscontrano in tutto il racconto sulle modalità di trasferimento. La sentenza è lacunosa, incongruente e talvolta travisa le risultanze.

Altra incongruenza del racconto sembra al ricorrente il trasporto della fiat 126 in pieno pomeriggio del venerdì, lasciando **la macchina parcheggiata sulla pubblica via** -prima del ricovero per il caricamento- per 24 ore, quando l'auto rubata aveva ancora la targa originaria e poteva essere ritrovata, con il grave rischio di dover reperire altra auto.

Quanto al **caricamento della Fiat nel garage di Orofino**, la sentenza definitiva B.1 esclude che sia avvenuto con quelle modalità. La sentenza impugnata non ne tiene conto.

Il ricorrente rileva vari punti di contrasto, tra le versioni di Scarantino ed Andriotta e, in generale, le incongruenze del racconto, con riferimento a luogo, persone presenti, ruolo presunto del Di Matteo, l'apparizione fugace di Profeta.

Tali divergenze fanno dubitare persino che Scarantino abbia assistito all'episodio. E' certo, comunque, che Andriotta non parla di Tagliavia.

Denuncia, poi, un vero mendacio in relazione alla **chiusura del garage con un lucchetto** la sera del sabato, dopo il caricamento, e la rottura la domenica mattina, dopo l'uscita per condurla al luogo della strage. La scientifica ha riscontrato un lucchetto non nuovo ma ossidato.

Tale accertamento evidenzerebbe l'inverosimiglianza dell'abbandono nel garage, per l'intera notte, dell'auto caricata incustodita.

La sentenza non motiva, poi, sul fatto che il collaborante ha errato la descrizione del garage di Orofino e non l'ha riconosciuto, come sarebbe desumibile dai rilievi fotografici e dalla testimonianza del dr. Bo in appello, oltre che dalle dichiarazioni in sede di ritrattazione.

Altro accenno alla violazione dell'art. 238 bis c. p.p. , con riferimento **alla sentenza definitiva B. 2**, è rapportata all'assoluzione di Orofino dalla strage.

In relazione al **trasferimento dell'autobomba nei pressi di via D'Amelio**, il ricorrente rileva **incongruenze** ignorate dalla sentenza sulle persone che avrebbero eseguito il trasporto, il non senso del pattugliamento presto di mattina quando l'autobomba non era stata ancora sistemata, l'illogicità del percorso indicato da Scarantino e la mancanza di riscontro al ricovero provvisorio dell'autobomba nel garage di Contorno.


Il ricorrente passa poi ad **esaminare l'attendibilità dei collaboratori** che, oltre a Scarantino hanno avuta una qualche valenza accusatoria nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di **Andriotta Francesco**, interessato ai benefici carcerari, manca di genuinità (conoscenza aliunde), cade in contraddizioni (riunione, partecipanti, auto di Riina, preoccupazioni di S. in carcere, presunte minacce subite).

L'attendibilità di **Candura Salvatore** appare problematica per innumerevoli contraddizioni con Scarantino. Le propalazioni si inficiano a vicenda.

Quanto alle chiamate di **Cancemi Salvatore**, la motivazione della sentenza svaluta le emergenze processuali che ne attestano la mancanza di spontaneità, credibilità, costanza, coerenza e l'interesse a benefici e protezione.

Testi hanno riferito sulle sue conoscenze profonde (vedi Carmelo Canale), ma è reticente. Ganci -fonte primaria- non ha partecipato all'intera fase esecutiva (come sostiene la sentenza impugnata), onde cade la ragione che ne sostiene l'attendibilità.



Sentenze passate in giudicato attestano l'inattendibilità di Cancemi, nonostante egli affermi che Raffaele Ganci non gli ha mai raccontato bugie.

Nella specifica posizione di Tagliavia – illogicità di affidamento della fase esecutiva a chi non ha provato il detonatore; per Scarantino gli esperti erano Di Matteo ed Aglieri.

In conclusione la chiamata è generica, de relato contrasta con Ferrante, perciò non idonea a sostenere Scarantino.

L'attendibilità di **Costa Gaetano** (in carcere aveva indirizzato il Pullarà alla criminalità pugliese tramite Buccarella, per la fornitura di esplosivo) poggia su motivi infondati. I riferimenti cronologici in ordine alla richiesta di esplosivo mal si conciliano con quelli della strage. Il contrasto con la vasta disponibilità da parte dell'organizzazione non è superata dall'illogica spiegazione (tratta da Brusca) sul fatto che il mandamento che riceveva l'incarico esecutivo doveva risolvere da solo ogni necessità organizzativa, poiché proprio Biondino – coordinatore- poteva disporre (secondo Ferrante) di quantità di esplosivo.

Generico il racconto di Costa su Tagliavia tra gli esecutori materiali, mentre la fonte diretta nega. Il collaborante può aver appreso da fonte giornalistica o da visitatori, poiché è apodittica l'affermazione che individua la confidenza quale unica ipotesi.

Censura la motivazione che valorizza i tabulati telefonici come riscontro per **la battuta** data da Ferrante, ma non spiega il senso della telefonata dalla cabina ed il motivo per cui non doveva conoscere l'interlocutore. Questo tenuto conto dei sospetti insinuati da Genchi sulla possibile clonazione di telefoni.

La sentenza non tiene conto, sul punto, di quanto emerso dalla sentenza definitiva B. 1 né delle prime dichiarazioni dell'agente Vullo sul percorso del corteo di Borsellino, diverso dal narrato di Ferrante ma poi a questo adattato.

Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori sarebbero indebolite **dall'alibi di Tagliavia**, nel mese di luglio a Taormina; la sentenza ritiene fallito l'alibi disattendendo non solo le spontanee dichiarazioni di Tagliavia, quanto le deposizioni di Farinato, Gullotta e Giuliano.

Con riferimento a quest'ultimo, ritiene irrituale l'audizione come teste assistito (art. 197 bis c.p.p.) piuttosto che ex art. 210 c.p.p. considerata la qualifica di imputato di reato connesso (rapina, incendio, estorsioni con aggravante ex art. 7 L.203/01).

Sarebbe illogica quella parte di motivazione in cui si afferma che il fallimento dell'alibi di Graviano trascinerrebbe quello di Tagliavia; la mancata dimostrazione dell'alibi non è riscontro.

Né tali sono gli stretti rapporti tra Graviano e Tagliavia o il ruolo di Tagliavia sul territorio di Corso de Mille ov'è la carrozzeria di Orofino né la particolare competenza –non provata nonostante i collaboranti Drago e Cancemi- nel maneggio di esplosivi. Tutto sarebbe

travolto dall'illegittimo contrasto (art. 238 bis c. p.p.) con la sentenza definitiva B. 1 in punto di attendibilità di Scarantino e di esclusione del caricamento nel locale di Orofino.

Quanto al **reato di cui all'art. 416 bis c.p.** rileva la vaghezza delle propalazioni, anche in relazione al ruolo (ora sottocapo, ora capodecima, certamente non ruolo apicale dato che la sua partecipazione alla strage attiene al solo ruolo esecutivo).

2)Violazione artt. 197, 197 bis, 210 c. p.p. in relazione alla testimonianza di Giuliano Antonino, illegittimamente assunta. Violazione del diritto di difesa, avendo dovuto rispondere in quanto teste, senza esserne obbligato come imputato di reato connesso.

3)Violazione art. 238 bis c. p.p.

4) Violazione art. 603 co. 2 c. p.p. nell'adozione delle ordinanza 14.02.01, 16.05.01, 18.07.01 che rigettavano richieste istruttorie difensive (anche per mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione).

5)Violazione artt. 234 e 603 co. 2 e 3 c. p.p. in relazione alla perizia psichiatrica su Pucci Calogero, svilita nella valutazione della corte sulla base di pagine mancanti, ma che potevano essere recuperate e non lo furono.

In motivi nuovi /memoria difensiva del difensore congiuntamene per Tagliavia ed Urso, si ritorna su alcuni temi già trattati per riaffermarne il fondamento.

6)BIONDINO SALVATORE (firmato personalmente)

1)Violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 192 co. 2 e 3 c.p.p. per erronea applicazione dei criteri di giudizio su attendibilità intrinseca ed estrinseca. 2)Carenza ed illogicità di motivazione.

Lamenta estrema genericità delle dichiarazioni accusatorie, ridotto spessore dei contenuti ed assenza di riscontri.

Richiama giurisprudenza sui criteri e scansioni nella valutazione.

La sentenza impugnata si limita alla pedissequa asseverazione di veridicità delle dichiarazioni accusatorie senza tener conto di molteplici divergenze reciproche ed incongruenze.

Applicato non correttamente il principio di convergenza del molteplice.

Non motivato il dovuto grado di certezza né la mancanza di circolarità della propalazioni, come correttamente inteso dalla giurisprudenza; mancata valutazione di prove contrarie.

Non è stata rispettata la scansione dei passaggi dall'attendibilità generale a quella intrinseca delle dichiarazioni ed, infine, ai riscontri (convergenza del molteplice).

7)VERNENGO COSIMO (avv. Corso Bovio)



1) Difetto di motivazione sul ritenuto concorso nelle fasi di organizzazione ed esecuzione della strage di Via D'Amelio

Il difetto di motivazione manifesto in relazione ai 4 momenti (partecipazione alla riunione, all'esterno del salone villa Calascibetta; trasporto 126 nei pressi autocarrozeria Orofino il venerdì precedente la strage; presenza al bar Badalamenti la mattina del sabato in occasione della comunicazione di Scotto sull'intercettazione; presenza al caricamento della 126 nella carrozzeria dove aveva fatto ingresso con la Suzuki Vitata bianca del cognato Urso sulla quale Scarantino sostiene essere stato trasportato l'esplosivo) indicati dal solo Scarantino, assolutamente inadeguati per mancanza di specificità a comprovare la responsabilità.

Per l'attendibilità di Scarantino rileva specificamente -quanto alla posizione in seno alla Guadagna- che nell'elenco degli episodi criminosi mai compaia il suo nome; che attività di contrabbando e traffico stupefacenti, disponibilità di mezzi navali o rapporti con organizzazioni pugliesi non dimostrano che fosse il più idoneo a fornire l'esplosivo, mancando ogni nesso tra le distinte attività. Neppure dagli specifici episodi indicati da Scarantino e De Filippo Pasquale è desumibile la partecipazione alla strage.

2) Violazione art. 192 co. 3, in relazione agli elementi definiti riscontri, ma che tali non sono in sensi giuridico.

Riportandosi alla sentenza di primo grado quanto alla carenza di riscontri individualizzanti, sottolinea che il **possesso dell'auto** (senza indicazione di targa o peculiarità della specifica auto) non era stato ritenuto riscontro, mentre tale diventa per quella impugnata, senza considerare che l'uso di auto diversa dalla propria (fuoristrada Nissan grigio) giustificato dalla sentenza per non dare nell'occhio, era argomento illogico proprio per la vistosità del veicolo usato. Non è riscontro perché il collaborante può averlo visto altrove alla guida di quell'auto.

Non sarebbe logico, quanto alle dichiarazioni di **Andròtta**, il ricordo del solo nome di Vernengo in prima battuta e non quello degli altri, anche se spiegato in sentenza nel nesso con lo specifico ruolo (trasporto esplosivo). In ogni caso non è riscontro siccome riconducibile alla fonte da riscontrare.

Quanto alla dichiarazione di **Costa Gaetano**, ritiene illogica la motivazione che spiega la scelta del cugino Vernengo di confidarsi con Costa (ritenuto uno dei più in vista per la doppia taratura criminale) quando sicuramente non era collaudato nelle regole di *cosa nostra*. Censura inoltre di poca chiarezza, genericità e inverosimiglianza le dichiarazioni del collaborante.

Lo stesso Costa parla di rapporti dei Vernengo con la criminalità organizzata pugliese (Modeo, Buccarella) in relazione al traffico di sigarette, e della richiesta di Pullarà per procurare esplosivo alla famiglia di S.Maria tramite Buccarella dopo la strage di Capaci, talché la sentenza

impugnata considera Vernengo la persona più adatta ad ottenere l'esplosivo da Buccarella, anche se poi il collaborante non aveva potuto confermare l'effettiva consegna, ma si era limitato ad un vago "tutto a posto."

Conclude affermando la mancanza di riscontri individualizzanti.

3) Difetto e manifesta illogicità di motivazione per quanto attiene alla partecipazione ex art. 416 bis c. p.p.

La condanna di Vernengo basata solo su elementi non sufficientemente individualizzanti in ordine all'accusa di appartenenza a cosa nostra (traffico sigarette, uomo di fiducia di Aglieri e Greco, appartenenza a famiglia di rango mafioso e la partecipazione, non congruamente provata, alla strage), anche con riferimento alla giurisprudenza di questa corte.

4) Difetto di motivazione su reati connessi alla strage.

Non necessariamente dalla partecipazione alla strage consegue la responsabilità per furto, appropriazione della targa, detenzione di esplosivo.

5) Difetto di motivazione sulla ritenuta congruità della pena.

Non spesa una parola per giustificare la condanna alla pena di anni 10 per il 416 bis. C.p., senza tenere in alcun conto l'incensuratezza.

In motivo nuovo, ribadisce la non credibilità di Scarantino, l'assenza di riscontri che riguardino direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto. L'impossibilità di considerare l'appartenenza all'associazione riscontro alla strage.

Allega l'impossibilità di trasportare esplosivo con i piccoli mezzi nautici a sua disposizione.

8) SCOTTO GAETANO (avv. Giuseppe Scozzola)

Il ricorso inizia con una **premessa in punto di fatto** al fine di cogliere le censure nei veri e propri motivi.

Scarantino inizia a collaborare nel giugno 1994.

Il ricorrente espone poi sinteticamente i contenuti delle dichiarazioni di Andriotta, prima e dopo la collaborazione di Scarantino, e di quest'ultimo.

Inserisce, a questo punto, il contenuto della collaborazione di Scarantino, con particolare riferimento alla propria posizione, la ritrattazione, il possesso dei verbali di interrogatori annotati, con foto ed album fotografici.

Parla del primo processo, con speciale riferimento all'imputazione di Scotto Pietro, assolto in secondo grado assieme ad Orofino.. sentenza passata in giudicato.

Ricorda l'imputazione a suo carico nel presente processo, facendo notare l'identità delle due contestazioni.

Continua esponendo il contenuto della sentenza di primo grado quanto all'attendibilità di Scarantino ed alle intercettazioni telefoniche.

Accenna a dichiarazioni dei collaboratori Cancemi e Ferrante, alla visione dei filmati alla ritrattazione della r. di Scarantino.

Passa poi all'analisi degli **elementi di accusa** e delle **anomalie sull'utenza dei familiari del dott. Borsellino con l'individuazione delle probabili cause**, come l'intercettazione, deducendo travisamento del fatto.

Parla delle modalità di **esecuzione delle intercettazioni illegittime**. Deduce carenza di motivazione sul punto.

Nella parte dedicata al **contenuto delle conversazioni telefoniche dal venerdì pomeriggio**, intercorse tra i familiari Borsellino. Il ruolo di Scotto Gaetano di comunicare la notizia sulla visita medica. L'organizzazione avrebbe cercato di evitarla.

Diversa soluzione (tra sentenza definitiva Borsellino 1 e quella impugnata) in relazione all'esistenza delle intercettazioni.

Continua, ancora, esponendo **gli altri elementi di conoscenza degli spostamenti** del dr. Borsellino, cioè i pedinamenti, con accenni al ruolo di Vitale Salvatore.

Rimane non spiegata la fonte delle informazioni.

Il contrasto con l'assoluzione di Scotto Pietro, nella sentenza definitiva.

Richiama altra sentenza passata in giudicato (tribunale di Caltanissetta 16.05.01) di assoluzione dei tecnici Sip.

Allega il travisamento di fatto e la mancata considerazione di tali circostanze.

2)Violazione artt. 426 lett D), 546 lett. E), 178 lett. C), 191 e 238 bis c. p.p. (acquisizione e valutazione sentenza irrevocabile unitamente ad altri elementi di prova. Rinvio al motivo comune.

3)Violazione art. 606 c) d) e) in relazione artt. 178 lett. c), 426 lett. D), 546 lett. e), 416 e ss., 506 c. p.p. e 111 cost. 130 Disp. Att. c. p.p. relativamente alle ordinanze corte ass. appello 14.02.01, 10.10.01, 06.0202. Rinvio al motivo comune.

Va aggiunto che lo Scotto considera **l'alibi addotto** che il 17.07.92 sino al tardo pomeriggio era a Caldarara di Reno (Bo), ponendo una questione di compatibilità degli orari con l'incontro di cui parla Scarantino; richiesta di accertamento –in sede di rinnovazione del dibattimento- circa i voli Bo – Pa , al fine di consentire la verifica. Il rigetto è privo di motivazione (parla solo di ipotesi alternative, che comunque il giudice doveva individuare) e si

risolve in diniego del diritto di difesa, volto a contestare la sua presenza in Pa e della possibilità di comunicare il contenuto della telefonata ore 18.00 del sabato (tra il dr. B. ed il cognato R.Fiore). Lamentava ancora la reiezione **dell'accertamento sulla disattivazione** temporanea di qualche linea telefonica facente capo all'armadio di zona n. 49, al fine di escludere l'ipotesi dell'intercettazione.

3.1) Violazione art. 606 lett. b) e c) in relazione alla violazione delle nuove disposizioni sul rito abbreviato. Vedi motivo comune.

4)Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 238 bis c. p.p. in relazione alla sentenza irrevocabile B.1 nei confronti di Scotto P. ed a quella del tribunale di Caltanissetta nei confronti dei tecnici della Sip. Vedi motivo comune.

5)Violazione artt. 12, 191, 210, 197, 197 bis e 371 co. 2 c. p.p. quanto alle udienze 01, 02 e 16.02.02 (ritrattazione della ritrattazione di Scarantino, andava sentito come imputato di reato connesso e non come teste assistito). Vedi motivo comune.

6)Violazione art. 606 lett. c) e d) c. p.p. in relaz. Agli artt. 426 lett.d), 546 lett. e), 521, 178 lett. c) c. p.p.

Partendo dalla contestazione ritorna, sempre al fine di escludere le intercettazioni, sulla tesi della necessità di spostare l'attentato al sabato ove si fosse conosciuto (con l'intercettazione) il contenuto della telefonata sulla visita medica il sabato.

Ma, sotto altro profilo, viene denunciata la violazione dell'art. 521 c. p.p. per la mancanza nella contestazione (*..scopo di apprendere la data e l'ora* in cui il dr.B. si sarebbe recato in quel sito..) del riferimento a quella telefonata ore 18.00 del sabato che annunciava lo spostamento della visita medica alla domenica (e dunque doveva essere conosciuta dall'imputato per avvertire i correi e postulava la sua presenza in Pa) e comportava la modifica –avvenuta solamente con la decisione- del momento in cui sarebbe cessato l'ascolto, con violazione del diritto di difesa in relazione alla prova sull'alibi.

7)Violazione art. 606 c) d) in relazione all'art. 178 c), 426 d), 546 e) 192 co. 2, 3 e 4 c.p.p

Si rinvia al motivo comune quanto alla trattazione della questione sull'attendibilità di Scarantino, anche nei nessi con Andriotta.

Considera la questione dei riscontri individualizzanti al fatto specifico riguardante lo Scotto, rilevando l'incoerenza della motivazione ed il contrasto con la sentenza definitiva che esclude Andriotta come riscontro ed assolve Scotto Pietro.

Nessuna prova della presenza di Scotto Gaetano a Palermo; non si comprende chi poteva costituire il tramite.

Prende in esame l'aspetto tecnico delle intercettazioni, i disturbi all'audio per rilevare l'illogicità della sentenza sul punto.

Altro rilievo di illogicità e di contrasto con B.1, in relazione all'intervento di Scotto P. sulla linea famiglia Borsellino – Fiore, non superato dalla sentenza impugnata, siccome illogica e travisante la motivazione.

Censura come incoerente la motivazione sulla necessità di un nuovo intervento sul pianerottolo del 4° p.

Ritiene contraddittoria la ritenuta necessità di un intervento abusivo e contesta la sua utilità in relazione agli altri elementi acquisiti, per dedurne l'esclusione dello strumento di intercettazione telefonica e l'inattendibilità di Scarantino.

8) Violazione art. 606 c) d) e) in relazione agli artt. 426 d), 546 e), 192 c. p.p. e 416 bis c.p. per l'associazione a delinquere che non può desumersi solo dal traffico o dalla mera qualità di uomo d'onore, ma deve essere apprezzabile in un concreto e diretto contributo in rapporto causale con l'esistenza o il rafforzamento del sodalizio. Nessun elemento di tale condotta è evidenziabile per Scotto.

Il difensore ha depositato motivi aggiunti il 06.06.03.

9) TINNIRELLO LORENZO (Avv. Mario Zito)

Fa una breve premessa su processo e condotta ascritta (partecipazione alla riunione, caricamento dell'autobomba nell'officina di Orofino il pomeriggio 18.07.07, il suo trasporto dall'officina a Via D'Amelio la mattina successiva)

1) Violazione di legge in relazione all'art. 238 bis c. p.p., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione correlativi. Motivo comune

2) Violazione art. 178 lett. c), 192 comme 2, 3 e 4 c. p.p. e correlativo vizio di motivazione in relazione alla attendibilità di Scarantino. Motivo comune

Aggiunge, sulla posizione specifica, quanto alla guida dell'autobomba da parte di Tinnirello la domenica mattina, la contraddittorietà tra varie dichiarazioni del collaborante; censura in punto di presenza di Graviano nell'officina il pomeriggio 18.7.92, dell' *esperto italiano in esplosivi* Di Matteo, di partecipazione dei collaboranti alla riunione.

In relazione al caricamento dell'autobomba ed al trasporto in Via D'Amelio, censura per apoditticità e contrasto con sent. Borsellino 1 nonchè mancanza di riscontro in Andriotta. Allega illogicità di trasferimento auto 126 rubata dal magazzino di Tommaselli al garage di Orofino (esposizione pericolosa), di riparazione bloccasterzo contestualmente al caricamento, di abbandono dell'auto caricata nel garage la notte prima dell'attentato per giunta con lucchetto

rotto, di pattugliamento già la mattina alle ore sette del 19.07.92 quando la l'auto bomba non era stata ancora trasportata o vi era stato un ricovero prima del piazzamento, del percorso seguito.

Allega incoerenza sullo stato dei luoghi; torna sui contrasti con Andriotta e su quello irrisolto con la sentenza definitiva di assoluzione di Orofino per mancanza di riscontri; insiste sulla problematica relativa allo *studio dei verbali da parte di Scarantino*, con il Mattei.

Rileva la mancanza di riscontri individualizzanti (secondo la sentenza di primo grado) perché nessun collaboratore parla di Tinnirello, né altri elementi (come l'appartenenza familiare o al gruppo di fuoco, i comuni interessi mafiosi, la vicinanza al capo-mandamento Graviano anche nella spedizione romana, i rapporti Tinnirello-Orofino, quando quest'ultimo assolto) possono considerarsi tali.

La sentenza non tiene conto del silenzio di Tullio Cannella (pure ritenuto altamente attendibile) su Tinnirello. Il nuovo esame in appello di Cancemi nulla ha aggiunto, Tinnirello gli è sconosciuto.

3)Violazione norme sul giudizio abbreviato, disposizioni attuazione. Comune. Rinvio

4)Impugnazione ordinanze 14.02.01, 10.10.01, 06.02.02 e nullità del decreto che dispone il giudizio- Comune a Scotto.

5)Violazione art. 606 c) d) e) in relazione art. 178 c), 426 d) 546 e) 192 co. 2, 3 , 4 c. p.p. e 416 bis c.p.

Applicazione non corretta di principi giurisprudenziali in tema di chiamate in correità incrociante quanto al reato associativo, per presenza di *contaminazioni* (attività di studio di Scarantino). Mancanza di riscontri individualizzanti, tutto si ferma all'indicazione di rapporti o attività illecite non riscontrate da altri collaboratori.

RICORSO avv. Alfredo Gaito

A)Manifesta illogicità –limite travisamento del fatto, risultante dalla sentenza impugnata (Violazione artt. 192, 526, 546, 652 in relazione all'art. 606 e c. p.p.)

Eterodossa valutazione della prova in relazione all'attendibilità intrinseca ed ai riscontri esterni alle dichiarazioni dei pentiti, in particolare Scarantino. Rinvio.

Il collegamento del ricorrente con l'Orofino deve confrontarsi con l'assoluzione di quest'ultimo in B.1, ma la sentenza impugnata, pur condividendo la piena attendibilità, già accertata in quella sentenza, di Caldura ed Augello non tiene conto di quanto da loro affermato sulla posizione di Orofino, la cui assoluzione dall'accusa di aver fornito i locali e di aver partecipata alla preparazione dell'autobomba rompe il nesso con Tinnirello.

Onde la manifesta illogicità di motivazione.



Altra contraddizione tra l'affermazione che l'officina rientrava in zona controllata dalla mafia e quella che la riteneva *luogo neutro quanto alla presenza mafiosa, facilmente mimetizzabile nel contesto civile*.

B) vizio di motivazione sui criteri valutativi della chiamata in correità di Scarantino, con richiamo alla giurisprudenza sui parametri di valutazione non rispettati.

I riscontri (particolari rapporti con Orofino e gli altri soci del garage, a disposizione dell'organizzazione, tanto da essere al sicuro dalla criminalità comune) hanno carattere generico siccome inidonei a collegare Tinnirello alla fase preparatoria della strage ed agli specifici compiti attribuiti dal collaborante.

Né sono conferme di attendibilità le indicazioni circa appartenenza mafiosa di Tinnirello e vicinanza o disponibilità di Orofino alla famiglia di Corso dei mille (incontri nei locali Autosud). L'amicizia non è un riscontro a specifici fatti delittuosi, né alcun collaborante afferma che Tinnirello avesse la disponibilità dell'auto-carrozzeria Orofino o si trovasse in quei locali per la preparazione dell'autobomba.

Così generico il preteso riscontro della partecipazione con Graviano e Fifetto Cannella alla spedizione romana. La giurisprudenza di questa Corte esclude che l'appartenenza ad un gruppo di fuoco per altri reati possa costituire elemento di collegamento con diverse specifiche attività criminose.

10) LA MATTINA Giuseppe (avv. Francesco Marasà)

I primi tre motivi sono analoghi a quelli proposti da Aglieri.

Il 4° motivo è comune allo stesso ricorrente in tutta la parte generale riguardante inattendibilità di Scarantino e correlativa carenza di riscontri.

Con riferimento alla specifica posizione di Giuseppe la Mattina (accompagnamento di Aglieri alla riunione; scorta all'autobomba), le dichiarazioni di Tullio Cannella, già ritenute inattendibili in primo grado, vengono rivalutate dalla sentenza impugnata.

Le argomentazioni logiche (interesse di Bagarella a riferire fatti veri a Cannella) non assumono valenza di certezza poiché Bagarella ha interesse ad accusare Aglieri -nemico dichiarato- ed i suoi uomini. Il ricorrente non ha partecipato alla deliberazione della strage, né la sua conoscenza si desume aliunde dall'accenno a *generiche operazioni importanti*, senza altre specificazioni.

Tanto su partecipazione - riunione, quanto su scorta autobomba rileva il contrasto con la sentenza definitiva B. 1. I fatti denotanti la vicinanza ad Aglieri, refluiscano solo su responsabilità per 416 bis c.p.

5) In punto di associazione a delinquere, nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 649 c. p.p.

Nonostante il giudicato sino al luglio 1993, la sentenza impugnata non individua alcuna condotta successiva, poiché le dichiarazioni di Brusca, cui fa riferimento, non esistono agli atti di questo processo.

11)URSO Giuseppe (avv. Vittorio Mammana ed avv. Francesco Marasà)

I primi 3 motivi analoghi a quelli di Aglieri.

Il quarto motivo (attendibilità e riscontri a Scarantino) comune ancora nella parte generale.

Sulla posizione specifica di Urso, i pretesi riscontri (elettricista, disponibilità della Suzuki Vitata bianca guidata da Vernengo cognato; rapporti con gli Agliuzza contitolari del garage di Orofino; alibi non riuscito quanto al suo lavoro al supermercato) non sono tali.

Ricorda il contrasto con l'assoluzione di Orofino in B. 1. La propalazione di Tullio Cannella su taglio recinzione Euromare, non è riscontro individualizzante. La stessa sentenza parla solo di *elementi che avvicinano*.

5) Violazione di legge, art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione quanto al reato ex art. 416 bis c.p.

Due sentenze sanciscono l'estraneità dal 416 bis e 74/75 DPR 309/90 tolgono rilevanza all'arresto per il bliz di Villagrazia (assolto) con Fifetto Cannella e Graviano.

La propalazione di Contorno (accusa traffico droga) già valutata in giudizio concluso con assoluzione.

Il fatto che fosse *tenuto sotto controllo* dai boss denota la mancanza di partecipazione all'associazione mafiosa.

Tullio Cannella è inattendibile come da sentenza di primo grado. Nessuno parla di Urso come *uomo d'onore*, il semplice avvicinamento non è partecipazione. Le condotte sulla strage attribuite da Scarantino non sono veritiere.

Altri collaboranti (Cocuzza e M. Mannoia, p.201) si riferiscono a conoscenze risalenti ai primi anni '80. In definitiva violazione dei criteri di valutazione della prova.

In **motivi nuovi** (comuni a quelli di Tagliavia) precisa per Urso come la sentenza impugnata non supera le conclusioni di 1° grado su carenza probatoria dei fatti contestati.

Riconsidera le dichiarazioni dei collaboranti. Cannella è generico, de relato, tardivo; l'esclusione di conoscenza proveniente da Cancemi, Brusca, Di Matteo e La Barbera si riflette

sulle dichiarazioni di Cannella. Ferrante e Ganci Calogero nulla riferiscono quanto all'attività esecutiva svolta; altri escludono la stessa partecipazione all'associazione.

Quanto all'alibi, torna su dichiarazioni di Romano, Tuminello e Fiorellino.

12)MURANA GAETANO (avv. Francesco Marasà)

I primi 3 motivi analoghi a quelli di Aglieri.

Il 4° motivo comune a tale ricorrente nella parte generale su violazione art. 192 c. p.p. in relazione a regole di valutazione attendibilità e riscontri dichiarazioni di Scarantino.

In relazione alla specifica situazione di Murana secondo Scarantino (all'esterno della villa Calascibetta; scorta al trasferimento dell'autobomba con la sua Opel; pattugliamento durante il caricamento nel pomeriggio del 18.07.92), la sentenza di primo grado aveva negato l'esistenza di riscontri individualizzanti (insufficienti l'appartenenza alla Guadagna, mandamento interessato alla strage, e l'effettivo possesso dell'auto Opel).

Censura la mancata considerazione critiche sul percorso tortuoso verso P.zza Leoni e l'illogicità della sosta in magazzino nei pressi della piazza. A quanto accertato in B. 1 (assoluzione di Orofino) non viene aggiunto alcun nuovo elemento.

Ritorna sulla pista dell'indottrinamento (Mattei), non smentita, e sull'unico elemento ritenuto nuovo (bidone invece di autobomba ed altre piste), svilto o ignorato dall'impugnata sentenza.

Quanto al *riscontro Pulci*, Murana avrebbe ammesso solo che Scarantino si era occupato del furto, come cognato di Profeta, ma non era riscontrato proprio l'incontro con Pulci (non bastando la certificazione di codetenzione) né era certa l'originalità della fonte, dato che tutti conoscevano la notizia, pubblicizzata, circa l'autore del furto.

Il colloquio Pulci-Murana si presta a valutazioni alternative e le dichiarazioni del collaborante sono travisate.

5)Nullità della sentenza con riferimento al reato associativo per assenza di motivazione e violazione art. 192 c. p.p.

Nessun riscontro a chiamate in correità per 416 bis c.p. Rimangono generici gli altri elementi (gestione totonero-Guadagna affidato a persone vicine all'Organizzazione secondo Favolaro, Drago, Scarantino ed in 2° grado anche Pulci; riferimento al padrino Aglieri, desunto da intercettazione di un colloquio tra ricorrente e suo padre,) una volta esclusa l'accusa di Scarantino.

I difensori di Murana hanno proposto motivi aggiunti (depositati il 06.06.03).

1)Violazione art. 192 co. 3 c.p.p. e difetto di motivazione con riferimento alla sentenza 18.12.00 n.1090 di questa Corte (B. 1) da valutarsi , ex art. 238 bis c. p.p.

I fatti accertati in sentenza passata in giudicato possono essere superati solo in presenza di fatti nuovi, al fine di evitare il contrasto di giudicati.

Fatto nuovo solo il mendacio (ritratta la ritrattazione) di Scarantino sulle accuse. Il contenuto decisionale e non operativo della riunione (secondo il collaborante) sarebbe smentito da Cancemi e Brusca i quali parlano di altre riunioni deliberative.

Rimarrebbe fermo l'accertamento della sentenza definitiva, anche in relazione agli altri episodi addebitati a Murana da Scarantino (pattugliamento e trasporto autobomba), siccome non giustificata la diversa valutazione nella sentenza impugnata.

Inoltre le provalazioni di Ferrante nel processo *Borsellino 3* (sulla pista investigativa sbagliata nata dal racconto di Scarantino) e la visione del filmato VV. FF. lasciavano emergere una nuova prospettiva, il cui approfondimento –mediante nuovo esame di Ferrante- è stato negato.

La motivazione della sentenza impugnata, in punto di depistaggio (vedi p. 1006) sarebbe illogica perché Ferrante era certamente attendibile.

13) CALASCIBETTA GIUSEPPE (avv. Giuseppe D'Acqui)

Rinvio al motivo comune a Greco e Gambino Natale quanto alla violazione artt. 110 c.p. e 192 c. p.p. con mancanza / illogicità e contraddittorietà della motivazione su attendibilità di Scarantino.

Con riferimento alla specifica posizione di Calascibetta, assolto anche in secondo grado dalla strage, censura di assoluta mancanza di motivazione su 416 bis c.p.

Impugna la generica conferma, considerata motivazione apparente, su trattamento sanzionatorio, senza tener conto dei motivi di appello a sostegno di attenuazione della pena ex art. 62 bis c.p. con esclusione delle contestate aggravanti. In linea gradata aveva chiesto l'applicazione della continuazione con precedente giudicato.

14) GAMBINO NATALE (avv. Giuseppe D'Acqui)

Rinvio al motivo comune quanto a Violazione e falsa applicazione art. 606 B) e C) E) c. p.p. in relazione agli artt. 110 c.p. e 192 c. p.p. difetto/contraddittorietà illogicità di motivazione su attendibilità Scarantino nel motivo comune.

In relazione alla posizione specifica di Gambino Natale, assolto in primo grado dalla strage (pp. 727/738), ma condannato in appello per positiva nuova valutazione dell'attendibilità di Cannella, il ricorrente ritorna su inattendibilità di Scarantino ed inidoneità delle provalazione dell'altro collaboratore a fungere da riscontro, come dichiarazione *de relato* non individualizzante.

Da dichiarazioni di Calvaruso (udienza del 18.10.1997), non riportate in sentenza ma citate dal ricorrente, emergerebbe diversa valutazione su attendibilità di Cannella; denuncia pertanto il travisamento del fatto.

La carenza di motivazione su pena e violazione del giudicato è esteso a Gambino Natale.

15) GAMBINO ANTONINO (avv. Francesco Marasà)

I primi tre motivi sono comuni a quelli di Aglieri.

Il 4) Violazione art. 110 c.p. 192 c. p.p. per violazione dei criteri valutativi della prova in relazione a chiamata in correità di Scarantino è comune nella parte generale.

Confermata in appello l'assoluzione per la strage, quanto a specifica posizione di Gambino Antonino deduce quanto segue.

1) Nullità della sentenza per violazione di legge (art. 416 bis c.p.) e contraddittorietà di motivazione (p.1978). Violazione criteri di valutazione della prova, non rinvenibile in sentenza alcun episodio riferibile a Gambino Antonino *quale uomo d'onore*, solo gestore, con Murana, del lotto clandestino monopolio della mafia, che non significa appartenenza a *cosa nostra*.

Dichiarazioni di Drago (mai presentato come uomo d'onore, solo apoditticamente persona di fiducia di Aglieri) e quelle generiche di Marino Mannoia (*sono unica cosa*) non superano il motivo di appello su carenza probatoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iniziando con la trattazione dei motivi comuni, emerge la necessità di considerare prima le questioni di ordine procedurale, che assumono notevole rilevanza nel presente procedimento.

1-Violazione delle norme sul rito abbreviato in appello ex artt. 438 e ss. c.p.p. e 4 ter l. n.144/2000.

Con ordinanza 21.07.2000 la richiesta di rito abbreviato era stata rigettata, perché non era stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Successivamente, dopo il mutamento del collegio e la pronuncia di riapertura dell'istruzione dibattimentale era stata richiesta nuovamente l'applicazione dell'art. 4 ter del D.L. 82/00. La Corte d'assise d'appello rigettava nuovamente l'istanza ritenendo che il rito speciale in appello era proponibile nel solo caso in cui, alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore del decreto, fosse stata già disposta la riapertura dell'istruzione dibattimentale.

La richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, proposta dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e non ancora disposta alla prima udienza utile, era finalizzata al solo scopo di usufruire del giudizio abbreviato e la relativa rinuncia non avrebbe sortito l'effetto deflativo voluta dalla legge.

L'ordinanza riteneva, in sostanza, che al momento della presentazione (fissato dal comma 2 art. 4 ter citato alla prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del decreto 07.04.2000 n. 82) **doveva essere stata già disposta** la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (coma 3 lett.b), pena l'inammissibilità della stessa istanza.

Una tale interpretazione si fonda sulla lettera dell'art.4 ter l. n.244/2000 che prevede, quali requisiti di ammissibilità per la richiesta di applicazione del rito abbreviato nel giudizio di appello, che al momento della presentazione (da effettuarsi da effettuarsi nella prima udienza utile) sussista **anche** la condizione dell'avvenuta disposizione della rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

Ritiene questa corte che l'interpretazione assunta nell'ordinanza impugnata trova giustificazione nella necessità che il giudizio abbreviato deve portare, in ogni caso, ad una riduzione dei tempi processuali.

La tesi propugnata dai ricorrenti (che cioè l'apertura dell'istruzione poteva essere successiva alla data della presentazione richiesta) comporterebbe un beneficio non controbilanciato da alcuna riduzione dei tempi processuali. Né può sostenersi che comunque si

verificherebbe una qualche economia nel giudizio, se tale economia non si realizza nell'ambito di condizioni volute dalla norma.

I ricorrenti sottolineano, ancora, che la riapertura era stata ritenuta indispensabile dal giudice.

In effetti è stato ritenuto da questa Corte (Sez. Un. 13.1295, Clark) che il giudice, anche nel giudizio abbreviato, può rilevare ex officio l'assoluta necessità di ulteriore istruzione, siccome l'art. 598 c.p.p. consente l'applicazione della nuova disciplina del rito alternativo in appello e l'art. 441 co. 5 e 6 c.p.p. prevede che sia ritenuta l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, sulla base di risultanze tratte dal fascicolo del P.M.

Nella specie, invece, la corte ha espresso quel giudizio di necessità nell'ambito della procedura normale e senza consultare il fascicolo del P.M., onde l'art. 441 c. 5 non era applicabile.

Il richiamo all'analogia disposizione nel giudizio di rinvio (art. 4 ter co.3 lett.c), nulla prova proprio perché risulta adottato il modello del giudizio d'appello.

Né può valorizzarsi la prima richiesta, presentata subito dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e rigettata con ordinanza 21.07.00, poiché anche in quel caso mancava la contestualità delle due condizioni sopra delineate, in relazione al momento in cui l'istanza era stata avanzata.

La questione di legittimità costituzionale, cui l'interpretazione restrittiva della norma in esame darebbe luogo in relazione agli artt. 3 e 111 Carta costituzionale, è inammissibile per la genericità del riferimento al principio violato e non tiene conto che le disposizioni transitorie, quale deve definirsi l'art. 4 ter l. 244/2000, segnano per loro natura le condizioni ed il momento processuale in cui vengono ad operare sicché il fatto della loro applicabilità a favore di alcuni e non di altri soggetti, a ragione dei tempi processuali, costituisce una conseguenza necessaria non invocabile come discriminare.

La correttezza dell'interpretazione adottata dalla corte d'appello impedisce di prendere in esame la prospettazione di nullità della sentenza per incapacità funzionale del giudice costituito o comunque di implicazioni sulle acquisizioni probatorie (fascicolo del P.M.), che sarebbero scaturite dalla mancata adozione del rito speciale.

Il motivo va rigettato globalmente.

2-Sulle IMPUGNAZIONI delle ordinanze istruttorie

Ordinanza 14.02.2001. Nel fascicolo del P.M. depositato ex art. 416 c. p.p. non erano stati depositati i verbali di confronti tra Scarantino ed i collaboratori Cancemi S., La Barbera e Di

Matteo. il Gip affermava che non riguardavano la posizione degli imputati e correttamente non erano stati depositati ex art. 130 disp. att. c. p.p.

Era emerso, invece, anche a seguito del deposito nel Borsellino ter, la loro rilevanza al fine di verificare, mediante contestazioni, l'attendibilità di Scarantino.

Veniva impugnata, pertanto, l'ordinanza in reazione a mezzi istruttori non ammessi, ma denunciata anche -nei motivi d'appello e nella trattazione delle questioni preliminari in appello- la nullità del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c. p.p.) per violazione art. 130 disp. att. in relazione all'art. 419 co. 3 e 178 lett. c) c. p.p.

Si sosteneva che dalla verifica -ove effettuata dal Gip- sarebbero derivate conseguenze in ordine alla competenza territoriale (assoluzione per la strage e rinvio al tribunale per il resto) o comunque un giudizio diverso.

La Corte, nell'ordinanza 14.02.01 oggi impugnata ed in sentenza (pag. 367), ritiene che le ragioni addotte non comportavano nullità del decreto di citazione (art. 429 c. p.p.) ma eventualmente di inutilizzabilità.

Impugnano Scotto e Tinnirello per apoditticità/mancanza motivazione, comportante, dato il nodo dell'obbligo di deposito, nullità di ordinanza e sentenza di 2° grado.

Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato.

Anzitutto non esiste alcuna relazione tra il contenuto del fascicolo trasmesso dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 130 disp. att. c.p.p.) e l'avviso -contenente l'invito al P.M. a trasmettere la documentazione relativa e alle indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio- che il Gip deve comunicare (art. 419 co. 3 c.p.p.). Il primo è necessario per la richiesta ex art. 416 c.p.p., mentre l'invito riguarda le investigazioni successive.

Certamente non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio, dato che l'unico motivo di nullità attiene al mancato interrogatorio dell'imputato e mai al contenuto del fascicolo.

Tanto meno può essere nullo il decreto che dispone il giudizio, poiché l'art. 429 c.2 c.p.p. individua specifici motivi di invalidità che attengono sempre al contenuto formale del provvedimento.

Le conseguenze della mancata allegazione di atti, poi risultati necessari, attiene solo alla possibilità di un loro recupero nel corso del procedimento o la rinnovazione del mezzo istruttorio verbalizzato nell'atto, come è avvenuto nella specie con la rinnovazione del confronto tra Scarantino e Brusca/Cancemi (ordinanza 06.02.2002).

D) Ordinanza 10.10.2001.

La corte in grado d'appello aveva disposto la visione di filmati dei Vigili del fuoco e della polizia di Stato, relativi ai luoghi della strage. Dopo la visione, le difese avevano chiesto lo sviluppo di alcuni fotogrammi dell'autovettura Croma nei cui pressi si sarebbe dovuto trovare il blocco motore, la cui centralità emergeva per il nesso con la 126 rossa – autobomba, secondo la tesi accusatoria sostenuta da Scarantino. I difensori intravedevano, invece, una diversa soluzione in ordine alle modalità della strage con interventi anche estranei, e rivelavano il sospetto che il blocco motore potesse essere stato portato in via D'Amelio dopo la strage.

Chiedevano ancora la visione di altri filmati eseguiti da RAI e MEDIASET. Si afferma che le richieste erano state rigettate in ordinanza senza una specifica motivazione, mentre la sentenza (pag. 974 ss) non addurrebbe una motivazione concludente in punto di presenza di quel blocco motore e diverse ipotesi potrebbero essere affacciate in conseguenza di un esito negativo dell'accertamento, anche tenuto conto che in alcune parti della sentenza (p.734) si profilerebbe il concorso esterno di ignoti, in funzione di istigazione o rafforzamento della volontà dell'organizzazione mafiosa alla realizzazione della strage.

Ritiene questa Corte che la censura vada considerata sotto il profilo del vizio previsto dall'art. 606 lett. d) c.p.p. che attiene alla *mancata assunzione di prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 co. 2 c.p.p.*

Non risulta, nella specie, che gli imputati abbiano richiesto la prova specifica nella fase di formazione della prova in primo grado, anzi la particolarità del caso sta proprio nel fatto che essa sia stata chiesta, in conseguenza di altra già espletata precedentemente, durante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello.

Il criterio di ammissibilità, pertanto, va determinato in base al dettato dall'art. 603 comma 1 c.p.p.

Il giudice può disporla *se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti* ed il controllo sul legittimo uso del potere spettante al giudice di appello si sposta sulla motivazione adottata e risultante non solo dall'ordinanza resa nell'immediatezza della richiesta ma dalla stessa sentenza. La corte doveva solo dare contezza in ordine alla *non decidibilità*, nel merito della responsabilità penale, allo stato degli atti per rispondere positivamente alla richiesta probatoria cioè in caso di sua ammissione.

Quando, invece, è negato ingresso alla nuova prova, la motivazione si evince dal fatto stesso che una decisione nel merito (in senso positivo alla responsabilità o meno) sia comunque presa. Siffatto atteggiarsi dell'obbligo di motivazione si spiega per due ragioni.

1)La rinnovazione del dibattimento in appello è una eccezione alla regola che indica sede normale per la raccolta probatoria il giudizio di primo grado.

2) Il controllo sulla motivazione di merito, secondo gli ordinari canoni della mancanza e/o illogicità della stessa, comprende in sé quello sull'esercizio legittimo del potere conferito al giudice ex art. 603 c.p.p.

Ne consegue che si risolve in una questione di motivazione, da affrontare con i motivi di sulla responsabilità, entro i limiti consentiti in questa sede di legittimità.

L'impugnata sentenza svolge ampiamente il tema del movente della strage e risponde correttamente alla prospettazione di una pista diversa non percorsa, ponendo comunque in rilievo la innegabile e provata conducente delle indagini svolte a partire dal rinvenimento del blocco motore.

Va, pertanto, ritenuto inammissibile il motivo, comune ai ricorrenti Scotto (p. 137/149 ricorso), Tinnirello (p.217/231 ricorso), Tagliavia (motivo 4°, p.82, con riferimento alle ordinanze 14.02.01, 18.07.01 e 16.05.01) ma coinvolgente un po' tutti gli altri, considerata l'attinenza ad un tema di fondo.

3-Violazione artt. 191 e 238 bis c.p.p.

La complessità dei fatti ha comportato che l'azione penale non sia stata iniziata contemporaneamente per tutti gli imputati, ma si è proceduto, seguendo lo sviluppo delle indagini, prima nei confronti Scarantino, Profeta, Orofino, e Scotto Pietro (procedimento n. 2/99) sino alla sentenza corte d'assise d'appello di Caltanissetta (divenuta definitiva subito nei confronti Scarantino) ed a quella di questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n.1090/00, Orofino, c.d. Borsellino 1) che concludeva il giudizio nei confronti di Orofino e Scotto Pietro, con il rigetto del ricorso del P.M. sull'assoluzione dei due imputati.

Da questo primo procedimento ne era ancora scaturito altro, nei confronti di Di Maria Salvatore ed altri tecnici della Sip imputati di falsa testimonianza (limitatamente all'esistenza di due curve di 90%, nel tratto di linea telefonica tra 4° piano e box telefonico condominiale di Via D'Amelio, per escludere la possibilità di *strattonare* il filo), concluso con sentenza di assoluzione (Tribunale di Caltanissetta 16.05.2001) passata in giudicato.

Le due sentenze sono state acquisite nel presente procedimento, in grado di appello su istanza dell'imputato Tagliavia, sicchè si ponevano due questioni, attinenti la prima alla irrituale utilizzazione, in primo grado, della sentenza Borsellino 1 (quando non era ancora passata in giudicato) per dare attendibilità ai collaboranti Scarantino ed Andriotta, fuori del contraddittorio delle difese, la seconda in relazione al loro valore probatorio ex art. 238 bis c. p.p.

La prima questione va superata in linea di fatto, poiché l'ampia trattazione probatoria ha consentito, anche al giudice di primo grado, di sviscerare tutta la tematica riguardante

l'attendibilità dei collaboranti attingendo alle dirette fonti di prova già utilizzate nell'altro procedimento (esame approfondito di imputati, coimputati e testi e/o l'acquisizione dei verbali di interrogatori espletati nel corso delle preliminari indagini e per altro riportati ampiamente nella sentenza impugnata come in quella di primo grado), piuttosto che alla sentenza conclusiva.

Ne consegue che rimane assolutamente priva di specificità la censura in ordine alla utilizzazione della sentenza Borsellino 1 non ancora passato in giudicato e quella correlativa di violazione del diritto di difesa, poiché non è dato discernere l'uso diretto del documento costituente la risultante di quelle fonti probatorie.

Il secondo profilo impone alcune considerazioni di fondo.

Non può esserci violazione dell'art. 649 c.p.p. poiché nel giudizio penale il giudicato rileva ex art. 649 solo nei confronti del *medesimo soggetto*, ai fini del divieto di un secondo giudizio (principio del *ne bis in idem*).

Qualora si proceda nei confronti di altri, il giudice è assolutamente libero di valutare in maniera diversa i fatti oggetto del giudicato, indipendentemente dalla valorizzazione di elementi fattuali diversi da quelli emersi dal processo *giudicato*. Invero, proprio sulla base dell'art. 2 c. p.p., la cognizione del giudice non incontra limiti, con la sola riserva di casi espressamente previsti. Il nuovo codice di rito esclude l'esistenza di questioni penali pregiudiziali ad altro procedimento penale, già previste dall'art. 18 del codice di procedura 1930. Tale ultimo articolo, del resto, era stato sempre interpretato nel senso della piena libertà di valutazione, per il giudice del procedimento pregiudicato, quale che fosse stato l'esito di quello pregiudiziale, salvo l'obbligo della sospensione.

Risulta incongruo, poi, il richiamo alla sentenza in tema di revisione (Sez. Un. 26.09.01, n.22043, Pisano). Invero, se nella revisione (art. 630 lett. a) è imprescindibile un contrasto tra fatti stabiliti a fondamento di sentenze irrevocabili, non può essere preclusa una diversa valutazione di quegli stessi fatti in sede di cognizione come pure l'assunzione —a base del diverso giudizio— di fatti diversi da quelli accertati con sentenza irrevocabile.

Ora l'art. 238 bis c. p.p. non può essere annoverato tra le disposizioni che limitano l'ampia cognizione del giudice (riserva contenuta nell'art. 2 c.p.p.), né ha lo scopo di *prevenire* un giudizio di revisione.

Si tratta solo di una norma attinente alla prova, poiché consente di recuperare la valenza probatoria di una sentenza irrevocabile nel principio di economia processuale, ma conferma al tempo stesso il fondamentale principio di mancanza di vincoli alla libertà valutativa del giudice siccome considera il fatto accertato nella sentenza irrevocabile come elemento di prova non vincolante ma valutabile ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p.

Pertanto la decisione della corte d'appello, fondata su una valutazione che si distacca da quella contenuta nella sentenza passata in giudicato, rimane intangibile siccome motivata congruamente, nel rispetto dei principi indicati. Non si tratta di una questione di violazione del principio *ne bis in idem*; la revisione non è un giudizio a conclusioni obbligate perché è emendabile l'errore di fatto ma non la valutazione del fatto.

Il motivo va rigettato.

4-Violazione artt. 12, 191, 210, 197, 197 bis e 371 co.2 c.p.p. (motivo comune a Scotto e Tagliavia).

Alla conclusione del giudizio di 2° grado, su richiesta dal P.G., si è proceduto all'esame di Scarantino e successivamente al confronto con altri collaboratori ed altri due imputati (pp. 565 e seguenti). Risultando imputato di calunnia aggravata (sia nei confronti di Andriotta Francesco che dei requirenti nel processo di 1° grado) è stato sentito ex art. 197 bis c. p.p., poiché già passata in giudicato la sentenza di condanna per la strage di Via D'Amelio (Borsellino 1).

Ritengono le difese che l'esame sarebbe irregolare, nonostante il richiamo dell'art. 197 bis al 192 co. 3 c. p.p. , poiché non si poté avvalere della facoltà di non rispondere e, in quanto ritenuto teste assistito, venne invitato a dire la verità.

Ove, invece, fosse stato escusso come imputato di reato connesso ex art. 210 c. p.p. non solo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, quanto le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere confortate da riscontri.

Ne conseguirebbe inutilizzabilità ex art. 191 c. p.p.

Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.

Occorre anzitutto accertare se effettivamente ricorreva una delle ipotesi in vista delle quali è stata disposta la garanzia costituita dall'art. 210 c.p.p.

Tale indagine va svolta con riferimento alla posizione dello Scarantino, **imputato di calunnia.**

L'articolo in questione, riguardante l'esame di persona imputata in procedimento connesso, precisa al primo comma che l'unico tipo di connessione direttamente rilevante è quella precisata dall'art. 12 co. 1 lett. a) c.p.p. (concorso di più persone nello stesso reato o cooperazione tra loro), certamente non ricorrente nella specie e con riferimento alla calunnia.

Poiché, tuttavia, la norma va estesa anche ai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 210 c.p.p., corre obbligo di verificarne la portata non soltanto con riferimento al tipo di connessione procedimentale (ex art. 12 co. 1 lett. c, c.p.p.) o collegamento di reato (ex art. 371 co.

2 lett. b, c.p.p.) , ma anche alla condizione che deve in ogni caso sussistere (mancanza di dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato, rese in precedenza).

Quanto al primo punto, va ricordato che lo specifico nesso teleologico tra ipotesi criminose diverse, ipotizzato nel caso di connessione dall'art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p. (reato commesso per eseguirne od occultarne altro), deve sussistere tra calunnia, imputazione contestata a Scarantino Vincenzo all'epoca dell'esame, e strage, della quale sono chiamati a rispondere gli odierni ricorrenti.

Manca certamente il nesso teleologico di esecuzione (la calunnia non è stata compiuta per eseguire la strage e tanto meno l'inverso). Ad escludere anche il secondo tipo di rapporto logico occorre solo precisare che l'occultamento va inteso in senso tecnico e risulta impossibile che ciascuno dei due reati (nella loro fattispecie concreta) possa aver avuto lo scopo di celare o evitare di fare scoprire l'altro.

L'art. 371 lett. b) c.p.p. comprende l'ipotesi del reato commesso per fare conseguire al colpevole l'impunità, che si attaglierebbe alla calunnia (accusa di violenza morale al collaborante nel processo di strage) volta a far cadere la chiamata in correità e per tale via contribuire all'assoluzione agli odierni imputati, ove dovesse attribuirsi un significato estensivo al termine *impunità*.

Si rende, allora, necessario procedere alla verifica circa la sussistenza dell'elemento negativo (*alle persone imputate.....che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato.*), in relazione al quale è facile pervenire alla conclusione che Scarantino aveva reso una pluralità di precedenti dichiarazioni contro gli imputati.

L'art. 210 c.p.p. , pertanto, non era applicabile. Non è necessario scendere all'esame dell'ultima parte del comma 6°, che si riferisce alle garanzie da apprestare in caso di applicabilità della norma.

Allora risulta corretta la scelta della corte territoriale nel ritenere applicabile l'art. 197 bis c.p.p. sulla testimonianza assistita, tenendo conto che era rilevante nella specie solo il fatto che nei confronti di Scarantino era stata emessa sentenza irrevocabile di condanna.

L'impugnata sentenza interpreta correttamente le sopraindicate disposizioni, rimarcando del resto che il collaborante era già stato sentito e che l'*accusa*, scaturente dalle sue dichiarazioni prima della ritrattazione al termine del dibattimento di primo grado il 15.09.1998 (ritenuta quest'ultima, per altro, *platealmente inattendibile* per tutta una serie di ragioni coordinate in un percorso motivazionale rigorosamente logico e sovrabbondante), *era ormai consolidata*.

Una tale precisazione non solo conforta la corretta applicazione dell'art. 197 bis c. p.p. invece dell'art. 210 c.p.p., ma rende anche palese -ove tanto non bastasse- la scarsa rilevanza

pratica della *ritrattazione della ritrattazione*, pure pienamente utilizzabile, nell'economia generale della decisione.

5-Passando così all'altro motivo comune attinente all'attendibilità di Scarantino

SCARANTINO Vincenzo racconta

-che aveva partecipato ad una RIUNIONE nella villa di Calascibetta in cui si sarebbe trattato dell'attentato, in funzione operativa.

-che subito dopo aveva avuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (e di una bombola di gas.); che da Candura aveva fatto rubare la Fiat 126 rossa di Valenti Pierina, tenuta provvisoriamente nei pressi della "porcilaia" di Valenti.

-che l'auto era stata poi trasportata, il venerdì pomeriggio, nei pressi del garage di Orofino ove era rimasta; il sabato mattina aveva assistito ad incontro, bar Badalamenti -Guadagna, tra Gaetano Scotto (Tanuzzo) e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino; il primo aveva riferito che per l'intercettazione era tutto a posto. Il Tanuzzo era arrivato con auto, nel cui interno - durante l'incontro- era rimasto il fratello Pietro; che sabato stesso la 126 spinta all'interno del garage Via Messina-Marine di Orofino per il caricamento, Scarantino con altri rimasto a sorvegliare la zona.

-che la domenica mattina l'auto, scortata sino a p.zza Leoni, ove le auto di scorta erano andate via e Scarantino aveva visto Aglieri ed altri che avevano preso in carico l'auto.

Nel primo interrogatorio 24.06.94 durante la detenzione a Pianosa, Scarantino indica i partecipanti alla riunione all'interno (Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Graviano, Tinnirello, Tagliavia, senza i 4 collaboranti- sent. P.1520) ed all'esterno della sala (Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina, Vernengo). Il secondo (29.06.94) ed il terzo (15.07.94) ripetono sostanzialmente il racconto, aggiungendo altri particolari.

La Corte di 1° grado riconosce attendibilità al collaborante per le dichiarazioni in tali interrogatori (solo piccole incongruenze nell'intento di nascondere la leggerezza per aver delegato a Caldura il furto) riscontrate da altri collaboratori parimenti attendibili.

Le dichiarazioni successive, a partire dall'interrogatorio del 6.9.94, sono ritenute, invece, inquinate da interventi esterni. In tale interrogatorio ed in quelli immediatamente successivi Scarantino aveva parlato di Di Matteo M. Santo, Cancemi S., La Barbera e Ganci R. come partecipanti alla riunione; ancora dopo aggiunge il nome di Brusca Giovanni.

Confermerà sempre, poi, la presenza dei 5.

All'esame dibattimentale (dal 7/8 marzo, 12/15 maggio '97) rende dichiarazioni che costituiscono la stratificazione delle precedenti su racconto mai modificato nell'iniziale struttura,

anzi, secondo quanto motivato nella sentenza di primo grado, nello sforzo di superare incongruenze, contraddizioni imprecisioni (p. 222 e ss. 1° grado).

La ritrattazione al termine del dibattimento di primo grado il 15.09.98 è ritenuta *platealmente inattendibile*.

La **sentenza impugnata**, a seguito della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, a conclusione della quale il collaborante ha *ritrattato la ritrattazione* del 15.09.98, rivaluta globalmente le dichiarazioni di Scarantino in relazione ad attendibilità personale e credibilità del racconto.

Quanto al punto nevralgico della chiamata in correità dei cinque (4 collaboranti e Ganci R. che avevano sempre negato la presenza), ritiene che non interferisca con le altre dichiarazioni ed applica il principio di valutazione frazionata.

Le critiche alla motivazione su **attendibilità soggettiva**, che scadono nella censura di merito quando fanno riferimento a produzioni documentali dalle quali sarebbe possibile trarre argomenti contrari al positivo accertamento dei criteri che ne costituiscono i sintomi, vanno rigettati.

La sentenza inquadra il tema in una complessa motivazione, sulla personalità di Scarantino anche in relazione a fattori culturali familiari ed ambientali, che anzitutto supera la questione sulla dispensa dal servizio militare e poi tiene conto delle contrapposte spinte psicologiche alle quali il collaborante era stato assoggettato per spiegarne logicamente la condotta processuale tortuosa.

Non esclude, tuttavia, la sostanziale attendibilità soggettiva siccome riesce a dare contezza di come essa emerga da una *strutturale incapacità di mentire credibilmente*., con riferimento specifico alla ritrattazione, anche se impone lo sforzo di discernere le dichiarazioni, passando così al diverso stadio dell' **attendibilità intrinseca del racconto**.

Qui, infatti, diventa possibile non solo distinguere le parti delle provalazioni in relazione alla rilevanza della falsità nel suo contesto ma applicare anche il principio di frazionabilità, per espungere quelle in cui il collaborante rivela uno specifico e prevalente interesse a non dire la verità.

Quanto ai racconti inerenti al passato criminoso del collaborante (vedi i vari delitti dei quali si è accusato o era comunque a conoscenza) occorre precisare la loro inerenza al criterio di conoscenza, che certamente influisce sul grado di generale attendibilità soggettiva. Ovviamente la ricostruzione di tali fatti in maniera differente, da come narrati dal collaborante e ritenuti motivatamente veritieri (sempre al limitato scopo di rafforzare l'attendibilità) dal giudice di merito, costituisce censura in punto di fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Quanto all'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate, oggetto di specifica censura, la sentenza impugnata riesce a dare una congrua motivazione sulla possibilità di un'alternativa lettura del susseguirsi degli avvenimenti, pervenendo alla conclusione che il fatto sia accaduto tra fine '91 inizio '92, non l'anno successivo durante la detenzione di Scarantino si da rivelare il mendacio consapevole (p 1525 e ss).

L'altro binario sul quale si muovono le censure dei ricorrenti è quello **dell'attendibilità delle dichiarazioni**, con particolare riferimento all'inquinamento derivante da manipolazione / indottrinamento.

I ricorrenti sostengono, infatti, le seguenti ragioni di inattendibilità per mancanza di spontaneità, ignorate dalla sentenza nella parte in cui esclude l'inquinamento.

Scarantino era stato avvicinato, durante il periodo di protezione, solo dagli agenti del gruppo Falcone che non erano stati scelti secondo l'ordinario criterio della competenza territoriale con riferimento al luogo in cui il servizio di protezione veniva svolto.

Dopo l'esibizione dei verbali relativi ad attività istruttorie (interrogatori, confronti) con annotazioni marginali nonché del promemoria riassuntivo di chiose non di pugno di Scarantino, ritenuti non provenienti dal difensore del collaborante, la tesi difensiva di uno studio indotto (con particolare riferimento al teste Mattei), insufflato dalla Basile, acquistava spessore.

Sarebbero stati svalutati, sempre in relazione al profilo delle pressioni subite, i maltrattamenti nel carcere di Pianosa (dei quali aveva parlato ancora la Basile) ed il tentativo di suicidio.

La censura tende, in sostanza, ad una alternativa lettura di risultanze processuali sulla base delle quali l'impugnata sentenza ha costruito una trama motivazionale solida nel dare contezza dell'assenza d'inquinamento, pur senza negare anzi riconoscendo -espressamente o implicitamente- alcune delle le circostanze fattuali dalle quali trae origine il motivo di ricorso ovvero escludendole motivatamente altre.

Invero, dà contezza della provenienza dei documenti precisando come (assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati) fossero stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447).

Spiega l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio, quali mero sussidio strumentale finalizzato alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino, poiché era lo stesso collaborante che chiedeva a Mattei (riscontro di Ribaldo) di leggere i verbali e fare annotazioni circa le spiegazioni da chiedere al difensore, poi raggruppate nel promemoria. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Puntualizza la genesi del ruolo inquinante, assunto dalla Basile, nella reazione alla scelta di collaborazione da lei non condivisa (le accuse sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge) traendo argomento ulteriore dal contenuto di conversazione tra i coniugi in carcere. Utilizza le dichiarazioni di testi qualificati (vedi dr. Labarbera e dr. Bo) per motivare che le iniziative inquinanti provenivano dall'organizzazione mafiosa, strumentalizzando moglie e parenti del collaborante

Lo specifico motivo di illogicità denunciato dal Greco (la violenza morale -subita, secondo la sentenza, da parte del gruppo familiare per indurre il collaborante alla **ritrattazione**-stridrebbe con la sua ferma rivendicazione di autonomia decisionale *anche con la corda al collo* ed escluderebbe l'affidabilità sotto il profilo della *costanza*) si risolve nella mancanza di specificità poiché estrapola, dal contesto ben più ampio della motivazione sull'attendibilità, una frase assunta, per altro, come risultanza processuale non valutabile in questa sede.

Rientra marginalmente nel tema dell'attendibilità il riferimento del ricorrente Tagliavia alla tardiva (siccome in sede di ritrattazione della ritrattazione) e non controllata dichiarazione del collaborante che indica quale causa della ritrattazione la minaccia subita da parte del *Tonino*, mai segnalata al Servizio di Protezione, senza tuttavia consentirne la verifica.

La sentenza, tuttavia, motiva congruamente, come si è visto, sull'origine dell'inquinamento da ambiente mafioso, sicchè il dato di fatto rimane accertato, indipendentemente dalla utilizzabilità come riscontro generico.

Uno specifica ragione di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino è individuata dalle difese nell'accusa (in ordine alla partecipazione alla riunione nella villa Calascibetta) contro i 4 collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Brusca nonché Ganci Raffaele, sulla quale egli insiste, nonostante sia stata nettamente smentita dagli interessati e non riscontrata da Andriotta, teste sicuramente attendibile.

Una tale evenienza processuale denoterebbe precisa volontà accusatoria e dunque consapevole falsità, sì da comportarne il reflusso dalla presenza dei collaboranti al fatto da dimostrare (cioè la riunione in sé), in mancanza di coerente giustificazione sui motivi della falsa dichiarazione (Scotto, Tinnirello).

Oggetto di censura è, dunque, l'argomentazione (p.600) che considera il mendacio sulla presenza dei collaboranti ininfluenza sulla possibilità che **la riunione in sé** possa essersi verificata, riaffermando la valenza quanto meno sintomatica di inaffidabilità estesa del collaborante (Greco).

Si nega, in sostanza, l'applicabilità del principio di frazionabilità, se non in caso di errore, ipotesi da escludere in base alla reiterata dichiarazione di certezza.

Ritiene questa Corte che si rende necessario, anzitutto, chiarire il reale contenuto del principio di scindibilità o frazionabilità applicato alla chiamata in correità.

Il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, per cui se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde". (Cass. Sez.2, n 10469, 22.03.96, ric. P.M. Arena ed altri; conf. Sez. 2, 11.04.96, dep. 12 novembre 1996, ric. Samperi).

In altri termini il principio in esame, che è stato ritenuto comune a tutte le prove rappresentative (testimonianza, confessione), opera anche nelle chiamate in correità ex art. 192 co. 3 c. p.p. tutte le volte in cui l'unica dichiarazione coinvolge più soggetti, purché la posizione dell'uno non interferisca fattualmente e logicamente su quella dell'altro.

Nel caso specifico della *semiplena probatio*, una volta valutata positivamente la credibilità soggettiva del proponente nonché l'attendibilità generica sul fatto obiettivo narrato, la mancanza di dati confermativi per alcuni dei soggetti coinvolti nella chiamata non si trasmette agli altri in relazione ai quali tali elementi sussistono, né al fatto storico oggettivo riferibile a più partecipanti, poiché la mancata presenza di un chiamato non si pone in contrasto fattuale o logico con la presenza di altri né con l'evento in sé.

Ma l'impugnata sentenza dimostra, proprio sulla base del comportamento processuale di Scarantino le cui dichiarazioni sono divenute sempre più precise e puntuali, l'inconsistenza dell'ipotesi sostenuta nella sentenza di primo grado (l'introduzione di elementi inquinanti al fine di rendersi inattendibile) e correttamente afferma la centralità del dibattimento quale sede naturale dell'istruzione probatoria e dimostra, con congrua motivazione (pag. 1491 e ss.), che *il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Brusca*.

Invero, partendo dalla considerazione che l'attendibilità del narrato di Scarantino si gioca sulla sola parola dei collaboranti, avverte la necessità di un confronto tra le rispettive posizioni.

Da un tale esame, condotto mediante approfondite argomentazioni sui comportamenti processuali, lascia emergere motivatamente da una parte la fermezza sino in fondo dell'accusa (partecipazione alla riunione), pure nella consapevolezza del rischio di non essere creduto, e dall'altra la coerente ipotesi di una partecipazione di Cancemi e Gangi (in quanto incaricati di un

segmento dell'esecuzione) pur nella perplessità a ritenere la presenza degli altri, e nella difficoltà (anche per mancanza di spiegazioni da parte degli accusati) ad individuare le ragioni che potrebbero giustificare loro posizione negativa.

Il cammino motivazionale, che prosegue utilizzando i dettagli delle risultanze in piena coerenza logica, porta alle seguenti conclusioni.

-Conferma l'erroneità dell'ipotesi avanzata dalla sentenza di primo grado in ordine alla volontaria introduzione –da parte di Scarantino- di elementi inquinanti per consentirsi una via di abbandono della collaborazione.

-Convincimento del collaborante di non essere un bugiardo e coerenza nella giustificazione del ritardo nel parlare dei cinque accusati.

-Impossibilità di qualificare falsa la chiamata e sua ininfluenza sulla globale attendibilità.

Ne consegue l'infondatezza delle censure volte a porre in dubbio la corretta applicazione del principio di scindibilità delle chiamate, che secondo la giurisprudenza rileva essenzialmente sulla mancanza di riscontri ma non vizia il positivo accertamento della attendibilità complessiva.

In definitiva la mancata verifica sulla chiamata dei collaboranti e l'impossibilità a definirla anche limitatamente falsa impedisce un reflusso su credibilità soggettiva ed attendibilità del narrato relativo all'avvenimento/riunione in sé.

Vanno, poi, dichiarate inammissibili, siccome non specifiche, quelle censure che si fondano su singoli ed isolati punti della complessiva motivazione, senza incidere sul globale significato.

La questione circa la data della riunione indicata da Scarantino (prima indica 24/25giugno e poi fine giugno/ inizio luglio, infine attorno al 5 luglio, pag.1541 e ss.) e sua conciliabilità con le dichiarazioni del Ferrante (nota p. 950; la settimana prima della strage erano stati provati con Biondino i radiocomandi), trattata nei limiti in cui diviene oggetto di censura della motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, è stata congruamente motivata con riferimento all'impreciso ricordo (pag.1541) ed all'immediatezza dell'aggiustamento (pag. 1543), in concomitanza con la sentita necessità di coprire in qualche modo l'imprudenza nell'affidamento dell'incarico a Candura. Contrapporre una diversa ragione (adeguarsi alle dichiarazioni di Candura, che aveva iniziato la collaborazione prima), costituisce una valutazione di merito, per altro inidonea a raggiungere lo scopo (il mendacio in relazione alla stessa riunione).

IL CONCORSO MORALE – LA COMMISSIONE PROVINCIALE

La strage è stata deliberata in seno alla commissione provinciale di Palermo, organismo di vertice che governa sul territorio delle singole province costituito dai capi di mandamento o dai loro sostituti in caso di impedimento dei primi.

Tutti i collaboranti affermano che l'uccisione di uomini delle istituzioni statali deve essere decisa da tale organismo del quale facevano parte per i mandamenti di Corleone, S.Lorenzo, Brancaccio, e S.Maria di Gesù rispettivamente Riina, Biondino, Graviano, Aglieri e Greco (questi ultimi co-reggenti sino al settembre 1992).

L'impugnata sentenza sostiene, nonostante il perdurare della regola, l'introduzione di una variante organizzativa per motivi di sicurezza (vedi dichiarazioni di Brusca e Cancemi), che cioè le riunioni non sempre sono plenarie ma sovente parziali e per gruppi ristretti, con attività di coordinazione di Riina, talvolta delegata al Biondino, che si occupava della gestione della latitanza del primo, per l'acquisizione dei necessari consensi.

I difensori ritengono, sulla base di giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. 1, 30.11.95, Greco; Sez. 5, 14.11.92, Madonna; Sez. Un. 21.10.92, Marino e, soprattutto, Sez. 5, 27.04.01, Lima, della quale vengono riportati anche interi lunghi brani) che affronta la questione della valenza probatoria assunta dalla qualità di capo mandamento in relazione ai reati di mafia, come non possa affermarsi la responsabilità per concorso nella strage fondandola su tale qualità soggettiva e/o sulla semplice partecipazione alla riunione deliberativa in sede di commissione provinciale.

La difesa di Graviano sottolinea, in particolare, come la conoscenza -a volte del tutto casuale- del delitto eccellente non può essere correlata con quella qualità di capi mandamento, poiché questi ultimi in alcune occasioni potevano non risultare neppure informati.

Il motivo deve essere rigettato.

Si tratta in sostanza di accertare, da una parte, la valenza probatoria della regola dell'organizzazione mafiosa in sé, dopo averne verificato il contenuto, e, dall'altra, la sua effettiva applicazione, nel caso concreto, in tutte le sue componenti.

Occorre, infine, controllare se la motivazione impugnata non indichi altri elementi di giudizio che interagiscano con la regola, sì da limitarne in concreto la rilevanza ai fini della prova sul concorso.

La sentenza Lima (Cass. Sez. 5 n.22897 del 27.04.2001) parte da un'affermazione di fondo attinente ad una modifica nell'applicazione della regola (c.d. teorema Buscetta) in relazione alle *mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale <<delitto eccellente>>, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni* sicché la

qualifica di componenti della commissione non escludeva l'estraneità al ristretto gruppo di coloro che avevano ideato e fatto eseguire il delitto, per non essere stati neppure avvertiti della deliberazione.

Riconduce, poi, la questione del concorso morale di un componente la commissione (capo mandamento) nell'omicidio eccellente all'accertamento del concreto contributo prestato nella deliberazione, poiché, *nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata <<Cosa nostra>>, la semplice appartenenza all'organismo collegiale investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi aventi speciale importanza per la vita dell'organizzazione non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine.*

Attribuisce, tuttavia, a tale appartenenza la valenza di semplice indizio, che può assurgere al rango di prova ex art. 192 co. 2 c.p.p. solo in presenza di altri consimili elementi, sì da consentire di completare il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale, con la verifica di concordanza di altri indizi (*sent. Lima, p.34*).

Chiarita la reale portata della sentenza Lima (come delle altre indicate dai ricorrenti) nel senso che non può bastare per l'affermazione di responsabilità la *pura e semplice appartenenza alla commissione provinciale, secondo la regola sempre vigente per i delitti eccellenti*, ne consegue che già *la prova della reale partecipazione* alla deliberazione (in seduta plenaria o in gruppi ristretti) costituisce piena prova del concorso morale.

La sentenza impugnata, in verità, non ha in nessun caso dato rilevanza decisiva al solo elemento indiziario dell'astratta appartenenza alla Commissione, anzi accerta il reale assenso non accontentandosi della mancanza di opposizione.

Procede, anzitutto, alla verifica della funzione di capo o reggente, precisando la corresponsabilità di Aglieri e Greco, quanto al mandamento di S. Maria di Gesù (collaboranti Ganci C., Anselmo).

Sostiene, con approfondite argomentazioni, che il consenso dei capi-mandamento, individuati nominativamente, era reale e non presunto siccome lo stesso Riina era il principale fautore di un'applicazione rigorosa della regola.

Precisa un ulteriore profilo di valenza probatoria attribuita alla partecipazione alla commissione, quale capo-mandamento o reggente, ed al necessario assenso alla deliberazione del delitto.

Ne derivava, infatti, un vincolo funzionale alla disponibilità per la fase esecutiva (Brusca, p.880, 894 ss), poiché il capo mandamento incaricato del delitto (sulla base di criteri non solo territoriali, ma anche di *pari opportunità* e rotazione per ciascuno dei mandamenti fissati da Riina,

vedi coll. Cannella p. 1142 e ss), ha la facoltà di chiedere la collaborazione di uomini appartenenti ad altri mandamenti ove necessario o solo opportuno.

Dedica poi, per completare il quadro organizzativo globale che lega la deliberazione all'esecuzione del delitto eccellente, un paragrafo intero ai criteri-indici adottati dai capi-mandamento nella scelta degli uomini da utilizzare nella fase operativa (coll. Brusca).

Sul piano strettamente probatorio della responsabilità, pertanto, assume decisiva rilevanza anche ai soli fini del concorso morale (vedi Riina, Greco e Graviano) la partecipazione alla riunione indicata dal collaborante Scarantino (la cui attendibilità è già stata oggetto di trattazione), sempre che si ritengano sufficienti i riscontri individuati in sentenza, per la cui verifica si rinvia.

MOTIVAZIONE SUI RICORSI DEI SINGOLI RICORRENTI

1) Passando ai motivi prospettati dai singoli ricorrenti, il **ricorso di Riina Salvatore** non supera lo scrutinio di ammissibilità.

Nel richiamare la tesi difensiva delle interferenze di ignoti nell'immediatezza del fatto criminoso, alle quali farebbe eco l'interruzione della pista di indagini ipotizzata dal teste Genchi (i traffici telefonici che portavano alla sede palermitana dei servizi segreti), non tiene in alcun conto la motivazione apprestata sullo specifico punto dalla sentenza impugnata, ma si limita a richiamare genericamente le risultanze processuali, denunciandone la contraddittorietà con le chiamate in correità da parte dei collaboranti.

In sostanza il ricorso non investe la motivazione, che pure riesce a conciliare congruamente le emergenze probatorie nel senso dell'imprescindibilità della matrice mafiosa, ma reitera perplessità e dubbi insinuati dalle difese, sì da incorrere nella censura di fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Per le medesime ragioni, il ripetuto attacco all'attendibilità di Scarantino si radica in un giudizio di merito per altro assai generico, se si tiene conto del larghissimo spazio -sotto una pluralità di profili- utilizzato dalla motivazione impugnata nell'affrontare questo tema centrale del processo.

Analogo giudizio di generica censura fattuale va emesso in relazione a quella parte del ricorso che nega attendibilità ai collaboranti, in genere, e specificamente a Cancemi Salvatore, riportando interi brani di sentenze emesse da vari giudici, che hanno ritenuto inaffidabile il collaborante, per reticenze mendaci ed interessi personali, ed affatto rilevanti, in relazione all'oggetto della prova, le sue propalazioni.

Quanto al presente procedimento il ricorrente passa, poi, ad una valutazione alternativa del percorso di collaborazione che si conclude in un giudizio di insufficienza probatoria in relazione al *thema probandum* (riunione della commissione provinciale). Lo sconfinamento nel merito è evidente.

Generica è la censura di inapplicabilità del principio di scindibilità della chiamata, connessa al preteso mancato superamento dello scrutinio di attendibilità soggettiva e credibilità del narrato; oltretutto rimane travolta dall'inammissibilità di tale ultima critica.

Il ricorso è globalmente inammissibile.

2)-Aglieri Pietro.

Il **primo** motivo risulta esaminato nel terzo motivo comune al quale si rinvia.

Quanto al **secondo** motivo, l'impugnativa dell'ordinanza 10.10.2001 è stata già trattata nel corrispondente motivo comune (2).

Rimane solo da considerare l'ordinanza 11.01.2002 con cui, veniva disposto nuovo esame di Scarantino, il quale aveva chiesto di spiegare i motivi che l'avevano spinto a ritrattare l'accusa, su specifici temi attinenti alla ritrattazione, alle influenze esterne incidenti sulla fedeltà nella precedente collaborazione, ai motivi personali che possano aver influito su eventuale falsità o reticenza di specifiche precedenti provalazioni.

La corte giustificava la limitazione dell'esame su quei temi che riteneva si ponessero in naturale complementarietà con l'indagine già svolta nella fase di riapertura dell'istruzione dibattimentale ai fini della valutazione di attendibilità del narrato.

Riteneva non ammissibile nella fase di discussione l'intera rinnovazione dell'esame.

Il motivo, alquanto generico nel censurare una limitazione al diritto di difesa per il diniego di una rinnovazione integrale del nuovo esame, non tiene conto del chiaro disposto dell'art. 523 co. 6 c. p.p. che vieta l'interruzione della discussione finale *se non in caso di assoluta necessità*.

La Corte di merito ha esattamente applicato la norma, nella misura in cui diveniva necessario motivare, mediante una rigorosa limitazione del tema di indagine, l'esercizio di un potere del tutto eccezionale in relazione non solo al grado del processo in appello ma ancor più alla fase avanzata del dibattimento ed alla già operata riapertura dell'istruttoria sul tema specifico dell'attendibilità delle provalazioni di Scarantino.

Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Il **motivo n.3** sul diniego del rito abbreviato è stato trattato tra quelli comuni.

Il **quarto** motivo denuncia violazione di criteri valutativi della prova (art. 192 c. p.p.) nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di prova richiesta dalla difesa.

Si è già parlato dell'attendibilità di Scarantino nei motivi comuni, anche con riferimento alla pretesa inconciliabilità della data in cui viene collocata la riunione rispetto ai tempi indicati da Ferrante (p.725 e 1476), che riferisce sulla prova dei radiocomandi, dalla quale il ricorrente desume erroneamente *che erano pronti* dal sabato (quando, invece, si parla solo della *prova dei radiocomandi*) sconfinando nella cesura di merito. Allo stesso modo cade nello stesso vizio quando procede ad alternativa valutazione sulle questioni del blocco motore spostato e dell'alternativa all'autobomba costituita dal bidone.

L'impugnata sentenza, invece, appresta, proprio in risposta ai motivi di appello di Aglieri e Scotto (p. 978/1006), una motivazione notevolmente complessa e logicamente coordinata (rifacendosi ai pareri dei tecnici ed al condiviso giudicato nel procedimento Borsellino 1, oltre che ad una serie di argomenti tratti da diverse risultanze processuali, p. 958/973) a confutare efficacemente (siccome ritenuta priva del minimo supporto probatorio) il mero sospetto difensivo circa la tardiva immissione, da parte di mano ignota, del blocco motore sul teatro della strage ed adottare la conclusione coerente alla tesi dell'autobomba.

Questa, infatti, viene ritenuta -nell'economia della struttura motivazionale- l'unica sostenibile nonostante l'ipotesi della seconda bomba/bidone motivatamente definita come un fallito tentativo (p. 967) di inquinare le indagini sulla base di affermazioni di Biondino riferite da Ferrante (p. 1006 ss.); nello stesso senso viene interpretato il suggerimento, proposto dal primo al Brusca, per Aglieri di avvalersi di un buon avvocato e perito (p.1007, 1018).

Per quanto attiene al lamentato diniego probatorio (esame di Ferrante ed acquisizione del video nella ricerca del bidone) si rinvia alla trattazione sull'impugnativa delle ordinanze istruttorie, in cui si puntualizza il senso della prova decisiva.

Costituisce una palese censura di merito la pretesa di trovare conforto a siffatta ricostruzione nelle *carenze investigative* cui fa cenno il consulente Genchi, nella fretta di consumare l'attentato e nell'esclusione delle intercettazioni secondo il parallelo processo Borsellino 1.

Invero, quanto ai primi due punti la sentenza impugnata fornisce una spiegazione logica pienamente compatibile con gli effettivi accertamenti sull'autobomba (p. 748 quanto al Genchi; l'anticipazione era stata voluta dal Riina vedi... papello) dinanzi alle quali le diverse ragioni addotte costituiscono censure di merito non consentite in questa sede.

L'esclusione delle intercettazioni telefoniche (pure ritenuta nella sentenza Borsellino 1) è un fatto ampiamente superato in quella oggetto del presente ricorso che, cogliendo l'esatta interpretazione dell'art. 238 bis c. p.p. (vedi trattazione della censura comune), rivendica la piena

libertà valutativa del giudice nell'ambito di ciascun processo, anche sulla base delle medesime fonti probatorie.

In definitiva il ricorrente introduce, sia pure al solo fine di contestare la credibilità del narrato da Scarantino, una ricostruzione alternativa, sotto una pluralità di profili, del fatto ritenuto in sentenza sulla base di una più che congrua motivazione. La censura diviene inammissibile.

Il complesso motivo continua, poi, introducendo l'argomento più sottile della mancata risposta ad elementi di valutazione, indicati nei motivi di appello e ritenuti in contraddizione con la veridicità delle dichiarazioni di Scarantino sulla riunione nella villa Calascibetta.

Si impone un chiarimento di fondo sul senso della censura di merito vietata in Cassazione.

In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Cass. Sez.1 09.03.1995, N.3385, Pischedda).

Non rientrano, infatti, nella competenza funzionale della corte di cassazione le doglianze afferenti a valutazioni che implicino scelte fra divergenti versioni e contrastanti emergenze, sempre che di tali valutazioni venga fornita, logica e congrua motivazione.

Non è pertanto sufficiente, a sorreggere la censura di carenza di motivazione, il riferimento a contrarie emergenze che anche per implicito siano state rifiutate dal giudice di merito. (SENT. Sez.4,16.02.1984 n.7836,Pardeller. conf.Mass n.156428; Mass n.156293; Mass n. 155099; Mass n.154970; Mass n.153797; Mass n. 153702; Mass n.153414;Mass n.152013; Mass n. 151547; ASN RIV.156428; 156293; 154970;153797;153702; 153414;152013;151547).

Va esclusa l'incompletezza della motivazione allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente.((Cass. Sez.Un. 27.03.2002, Basile).

L'impugnata sentenza, come si è detto, ha ritenuto attendibili le provalazioni di Scarantino sulla base di una trama motivazionale assai complessa e congrua delle valutazioni operate.

Dinanzi alle scelte valutativa della corte di merito, i piccoli presunti punti di contrasto, che costituiscono di per sé semplici deduzioni difensive più che veri e propri motivi, rimangono assorbiti.

Il ricorso dedica, poi, un paragrafo all'esame dei riscontri costituiti, in relazione alla posizione di Pietro Aglieri, anche dalle propalazioni di altri collaboranti.

Poiché viene affrontato il tema della valenza probatoria del riscontro correlato alla chiamata in correità, una volta superato lo scrutinio su attendibilità soggettiva di Scarantino e credibilità del narrato, si impone una breve disamina che chiarisca il profilo contenutistico degli *altri elementi di prova che confermino l'attendibilità* delle dichiarazioni rese dal coimputato (art. 192 co. 3 c. p.p.) e la sua funzione in rapporto alle propalazioni accusatorie.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che, trattandosi di dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura - di carattere non solo rappresentativo ma anche logico- (vedi per tutti Cass. Sez. Un. 03.02.90, n.2477, Belli; Sez. 2, 19.02.93, n. 4000, Fedele; Sez. 4, 31.03.98, 06343, Avila ed altri; Sez. 5, 18.01.00, n.4888, Orlando) comunque idonei, pur senza concernere necessariamente il *thema probandum* ma anche solo circostanze marginali, alla loro specifica funzione di confermare l'attendibilità soggettiva del dichiarante e la credibilità intrinseca del narrato (Cass. Sez. 5, 22.01.97, n. 1801, Bompressi; Sez.1, 03.04.97, n.5036, Pesce; Sez.6, 22.01.97, n.5649, Dominante; Sez.6, 23.06.94, n.11343 De Geronimo; Sez.2, 20.12.93, n.4853, Balzaretti), siccome prova minore rispetto alla testimonianza e non necessariamente dimostrativa -di per sé- della colpevolezza (Cass. Sez. 1, 22.09.99, n.13885, Greco ed altri; Sez.5, 25.11.94, n.4962, Fotia; Sez. 1, 30.04.90, n.9818, Lucchese).

Quanto alla tipologia, è assolutamente consolidata la giurisprudenza ravvisante la possibilità che il riscontro consista in dichiarazioni di coimputati per lo stesso reato o di imputati in procedimenti connessi, sempre che vi sia la certezza di autonoma conoscenza e mancanza di collusione. E' stato anche ritenuto come la convergenza di chiamate assuma valenza dimostrativa superiore al semplice riscontro (Cass. Sez.6, 31.01.96, n.7627, P.M. -Alleruzzo).

Questa Corte ha altresì affermato che possono assumere la funzione confermatrice di cui all'art. 192 co. 3 c. p.p. non solo la ritrattazione inattendibile (Cass. Sez. 6, 02.07.90, n.15413, Mongardi; Sez. 6, 21.05.92, n.7524, Biava) ma anche la concorrenza di gravi elementi indiziari (Sez. 2, 15.11.89, n.8996) tra i quali gli alibi falsi e/o compiacenti (Cass. Sez. 2, 10.02.95, n.5842, Cavataio) e la deposizione testimoniale resa da terzo su circostanze apprese direttamente dal dichiarante (Sez.6, 07.11.01, n.937, Agosta ed altri).

Ora, poiché il ricorrente sottopone a vaglio critico le dichiarazioni di tutti quei collaboranti che, facendo in qualche modo riferimento all'Aglieri, assumono nell'economia della sentenza impugnata valenza di riscontro, occorre ricordare i limiti del controllo di questa Corte di legittimità sulle valutazioni espresse dal giudice di merito, al fine di inibire l'ingresso a sollecitazioni comportanti il superamento di quei limiti.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non e' consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento.

Il giudice di legittimità, che e' giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (Cass. Sez.6, 02.11.98, n. 01472, Archesso ed altri; Sez.6, 17.11.92, n.1898, Altamura).

Il motivo di ricorso in esame, nell'analizzare le fonti di riscontro Cannella, Di Filippo, Galliano, Pulci (le cui dichiarazioni non assumono minore rilevanza per il solo fatto di essere *de relato*) pone in evidenza elementi valutativi di raffronto tra varie fonti (Cannella - Messina/Calvaruso; Galliano- Anselmo; Pulci- Brusca/Siino/ Cancemi), di interesse all'accusa (De Filippo e Bagarella), di scarsa affidabilità del collaborante ed erronea interpretazione di frasi (Pulci, de relato Murana), d'inconciliabilità con diversi elementi fattuali (Pulci, quanto all'incontro in Bagheria). In definitiva procede ad una valutazione di risultanze processuali alternativa ed incompleta rispetto a quella logicamente motivata dal giudice di merito sui singoli punti oggetto di censura.

Non si tratta di critica alla motivazione ma piuttosto di rielaborazione di risultanze processuali, pertanto sotto tale profilo il motivo è inammissibile.

Quanto alla parte del motivo che attiene alla fase decisionale, sulla quale la sentenza si dilunga nel paragrafo 4 del quinto capitolo, il ricorrente omette di considerare che nella logica seguita dalla sentenza impugnata, in ordine alla modifica esecutiva della regola della deliberazione plenaria per preferire più riunioni a piccoli gruppi, viene meno la necessità della prova di incontri assembleari pur rimanendo quella dell'adesione alla decisione.

Nel rinviare alla trattazione del motivo comune in tema di concorso quanto al reale senso della sentenza Lima, occorre considerare come l'impugnata decisione punta direttamente sulla prova dell'adesione e lo risolve ricostruendo la pluralità degli incontri funzionali alla strage (vedi tra l'altro p. 871/877), la partecipazione ai quali costituiva sicuro elemento probatorio di adesione alla fase decisionale anche se la riunione aveva carattere organizzativo dell'esecuzione.

Per rafforzare l'esplicitazione motivazionale sul punto, la corte di merito assume non soltanto l'argomento logico dell'impegno concreto connaturato nel consenso all'azione ma anche, correlativamente, quello inverso che lascia desumere la piena adesione del capo mandamento (qualità unanimemente riconosciuta all'Aglieri sul mandamento di S.Maria del Gesù) alla decisione dal coinvolgimento nell'esecuzione non soltanto del medesimo soggetto titolato a partecipare alla commissione ma anche dei suoi uomini impossibilitati a dare un contributo senza l'assenso del loro capo.

Si tratta di argomentazioni rigorosamente logiche ed oltre tutto dettate dalla conoscenza delle regole dell'organizzazione dimostrata da molti dei collaboranti, capaci di acquistare la valenza di elementi di ulteriore riscontro alle chiamate in correità provenienti da Scarantino, in aggiunta alle dichiarazioni degli altri collaboranti che parlano dell'impegno di Aglieri nella strage.

Lo specifico punto del motivo concernente la presunta ignoranza di Brusca circa il consenso di Aglieri e Greco alla strage, non tiene conto che la sentenza impugnata dà piena contezza dell'argomentatissima conclusione di come quel collaborante non ha mai escluso la partecipazione dei due alla fase esecutiva.

Il motivo va globalmente rigettato.

L'ultimo motivo censura mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame sulla condanna per il reato ex art. 416 bis c.p., senza tener conto del giudicato sino al luglio 1993.

Il motivo va rigettato. La permanenza nel reato associativo si estendeva sino alla sentenza di primo grado (13.02.99), onde il precedente giudicato non costituiva un ostacolo all'affermazione di responsabilità per il periodo non compreso.

Va aggiunto che la pena non ha subito alcun aumento, per effetto della ritenuta continuazione con il reato di strage, onde nessun interesse reale poteva sostenere il motivo di appello, perciò inammissibile.

La corte di merito non era tenuta a motivare specificamente.

Il ricorso di Aglieri, per concludere, deve essere rigettato sotto ogni profilo.

3) Passando alla trattazione del ricorso di **Greco Carlo** a firma dell'avv. Alfredo Gaito, la censura relativa alla violazione delle norme sul concorso, con il richiamo alla sentenza Lima, trova esauriente risposta in quanto si è già esposto con riferimento al motivo comune.

Lo stesso ricorrente, poi, si rende conto che la sentenza impugnata non applica affatto la nuda regola del titolo ad essere componente della commissione provinciale ma individua concretamente il concorso morale con riferimento alle dichiarazioni di Scarantino che indica nel Greco uno dei partecipanti alla riunione tenuta nella villa di Calascibetta.

Passa, pertanto, a censurare l'impugnata sentenza in punto di affidabilità soggettiva del collaborante e mette in dubbio la corretta applicazione del principio di scindibilità delle dichiarazioni, con riferimento alla presenza dei collaboranti e di Brusca.

Entrambe le questioni sono state oggetto del motivo comune, cui si rinvia, per concludere nel senso che è corretta la motivazione in ordine ad affidabilità soggettiva di Scarantino e credibilità intrinseca del narrato, anche in punto di partecipazione dei collaboranti (mancanza di mendacio; la specifica circostanza, negata dai 5, non è obiettivamente smentita anche se neppure confermata). Il principio di frazionabilità, attinente essenzialmente alla fase di ricerca dei riscontri, è stato correttamente applicato.

Con specifico riferimento alla propria posizione (...*poneva il quesito di quale sia la differenza tra Cancemi e Greco, posto che entrambi sono indicati da Scarantino come partecipanti alla riunione.*) il ricorrente si sofferma sulla risposta contenuta nella motivazione, ritenendola un *paralogismo*.

In realtà l'espressione contenuta in sentenza (pag. 1746) va inquadrata perfettamente nella questione che si andava trattando, cioè la *generale attendibilità del narrato*.

Si imponeva una specifica trattazione per Cancemi, perché l'indicazione della sua partecipazione alla strage appariva problematica in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni nella loro globalità, considerato l'atteggiamento processuale assunto.

La presenza di Greco, pure indicata dal collaborante, era invece *attendibile* (ma certamente non ancora provata ex art. 192 co. 3 c. p.p. siccome comunque necessitava di riscontro) per le ragioni indicate nella sentenza.

L'accento all'attendibilità di Calogero Pulci rimane finalizzata ad una assai generica censura alla correttezza nell'applicazione dei noti criteri sul vaglio dell'attendibilità, dato che la specifica motivazione riguardante il Greco non parla di quel collaborante.

Il richiamo al Cancemi, la cui attendibilità viene sottoposta a critica alquanto generica che non riesce ad incidere sulla ben più complessa ed articolata motivazione contenuta in sentenza (p. 657/665; 675 ss, 688 ss), ha invece il preciso scopo di svilire la valenza di *elemento probatorio*

confermativo dell'accusa proveniente da Scarantino, che la sentenza impugnata gli attribuisce (p. 1754) -assieme alle numerose chiamate di altri collaboranti (Ferrante, Calgero Gangi, Pasquale Di Filippo, Anzelmo e Drago) alle quali il ricorrente non fa cenno- con riferimento al rapporto di *completa reciproca immedesimazione tra Aglieri e Greco*.

Nell'economia della motivazione tale elemento diviene autonomamente confermativo dell'imprescindibile compresenza dei due imputati nell'incontro organizzativo di villa Calascibetta ed in generale di quelli con Riina.

Non si tratta, poi, di considerare riscontro l'appartenenza ad un gruppo (contro la giurisprudenza di questa Corte), ma di una situazione di fatto reale (la cui prova viene attinta, nella sentenza impugnata, dalla parola di innumerevoli collaboranti) che, assieme ad una serie di collegamenti logici e di regole di comportamento (anche questi attestati puntualmente nella loro esistenza ed applicazione; vedi la rotazione dei mandamenti nell'esecuzione di delitti eccellenti nonché il necessario coinvolgimento dei reggenti di un mandamento incaricato dell'esecuzione) contribuiscono alla formazione di un riscontro logico, in piena aderenza alla giurisprudenza già indicata trattando la posizione di Aglieri.

Il ricorrente si occupa, poi, delle dichiarazioni di Brusca sotto un duplice profilo.

1)Censura come contraddittoria la sentenza quando nel procedere alla motivazione sull'attendibilità di Brusca insinua dubbi di sua reticenza, al fine di sostenere quella di Scarantino in ordine alla riunione.

Va rilevato, a tale proposito, che la trattazione contenuta nella sentenza è articolata e complessa (p. 614/645), onde il sistema di scindere singole parti della motivazione, al fine di rilevare piccoli contrasti prescindendo dal senso che acquistano nell'insieme, finisce per snaturare la compiutezza del percorso logico.

Nella specie la corte di merito non dubita affatto della sincerità di Brusca, ma rileva una certa reticenza (*..non può riferire tutto ciò che sa..*) perfettamente conciliabile con l'affermazione di veridicità globale di quanto effettivamente raccontato. E' corretto, pertanto, fare derivare da tale reticenza, inserita nella motivazione globale sull'attendibilità di Scarantino, le assunte conclusioni.

2)Denuncia la illogicità della motivazione sul racconto di Brusca sulla riunione in casa Biondino con la partecipazione di Greco, Graviano ed Aglieri, ma sostanzialmente rielabora una valutazione perché ricorre a diversi elementi fattuali (vedi appartenenza del Greco al gruppo contrario alla prosecuzione della politica stragista).

La sentenza, invece, dà piena contezza delle ragioni per cui l'oggetto della riunione, quantunque il collaborante affermi di non conoscerlo, non poteva essere che la strage (p. 1747).

Ravvisa motivatamente in quell'incontro *il momento (o uno dei momenti) della comunicazione di Riina (tramite il Biondino) a coloro che erano stati incaricati dell'esecuzione della strage di darsi da fare per portare a compimento il piano.*

In definitiva la sentenza impugnata applica correttamente la norma valutativa dettata dall'art. 192 co. 3 c. p.p. indicando correttamente gli altri elementi probatori aventi valenza confermativa dell'attendibilità dei collaboranti, siccome puntano specificamente alla persona dell'imputato in relazione al fatto del concorso morale e materiale nella strage.

Quanto alla questione del contenuto della conversazione 18.06.96, la lunga motivazione (p.1749/1753) contrappone, in sostanza, una alternativa possibile interpretazione dello scambio di opinioni tra Greco e gli altri presenti rispetto al senso liberatorio attribuito dalla difesa. Sottolinea, infatti, *la prudenza sempre necessaria nell'interpretare un discorso intercettato*, in relazione al diverso significato autoaccusatorio ravvisato in alcune affermazioni del Greco.

Giunge poi alla conclusione *che non è affatto condivisibile quanto affermato nei motivi di appello a proposito del significato liberatorio da attribuire a quella conversazione.*

La corte intende solo sottrarre alle parole di Greco una valenza di prova a discarico e sotto tale profilo le argomentazioni addotte sono insindacabili in questa sede di legittimità siccome congruamente motivate. Non conferisce, invece, nessuna valenza di riscontro aggiuntivo all'accusa e pertanto il ricorso è su tale punto inammissibile per mancanza di specificità.

Il motivo in ordine alla mancata risposta in punto di reato associativo (*bis in idem e continuazione*) si rinvia alla trattazione dell'analoga questione svolta per Aglieri, in cui se ne afferma l'infondatezza.

La parte del **ricorso dell'avv. D'Acqui** in cui viene affrontata la questione dell'inattendibilità di Scarantino è stata trattata nel motivo comune.

Le questioni attinenti alla specifica posizione del Greco (regola della commissione, partecipazione del Greco a riunione deliberativa, suo ruolo subalterno alla Guadagna, irrilevanza dei trascorsi criminali e discorso sulla dissociazione) consistono soprattutto in valutazioni fattuali come tali inammissibili in questa sede.

Trovano, del resto, ampia risposta in quanto sopra argomentato e nei motivi comuni.

Il ricorso di Greco, per concludere, va globalmente rigettato.

4)Graviano Giuseppe.

La questione sollevata nel primo motivo ripropone la violazione dell'art. 24 Cost. e di norme della Convenzione Europea Diritti Uomo, per l'ingiustizia del processo che ha visto la violazione del diritto di difesa.

Ne sarebbe conseguita la nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 lett. c) c. p.p.

Era successo che, durante le indagini ma anche in fase processuale, erano stati sottoposti ad intercettazione dall'Autorità inquirente alcuni colloqui, tra imputato ed il difensore dell'epoca, in cui si era parlato della strategia difensiva da adottare nei procedimenti a carico del Graviano tra i quali quello relativo alla strage Borsellino.

La questione, si sottolinea dal ricorrente, non viene posta in relazione alla legittimità del decreto autorizzativo, riveniente dal fatto che il difensore era sottoposto ad indagini per concorso nell'associazione del difeso, non può essere risolta sulla base della semplice sanzione dell'inutilizzabilità ex art. 271 c. p.p. né potrebbe essere limitata all'accertamento di un concreto abuso a parte di chi ha proceduto all'ascolto, poiché la violazione consisterebbe nell'ormai avvenuta acquisizione di notizie non sul singolo processo ma sulla riservatezza (segreto professionale, tutelato con il divieto assoluto di intercettazione dall'art.103 co. 5 c. p.p.) delle stesse strategie difensive, sì da rimanere compromessa l'intero meccanismo del contraddittorio.

Poiché la sentenza impugnata risolve la questione rifacendosi alla sola sanzione processuale dell'inutilizzabilità dell'eventuale prova acquisita e perviene alla conclusione del rigetto per mancata rilevazione ed utilizzazione di un qualsiasi frammento di dialogo, viene sollevata la questione di **legittimità costituzionale dell'art. 103 c. p.p. in relazione all'art. 24 Cost.** nella parte in cui consente, nonostante il divieto di conoscenza del dire tra difensore e difeso, l'interpretazione riduttiva della mera inutilizzabilità di quanto illecitamente conosciuto.

La questione è inammissibile.

Il ricorrente nel sostenere la nullità del processo, almeno a far data del 20.10.1998, per violazione del diritto di difesa rivela il vizio di fondo dell'eccezione.

La nullità, in linea generale, si riferisce *agli atti del procedimento* (art. 177 c. p.p.) anche se può estendersi ad atti successivi dipendenti da quello dichiarato nullo (art. 185 c. p.p.), mai all'intero procedimento.

La difficoltà ad individuare un concreto atto procedimentale cui riferire l'invalidità assoluta eccepita viene espressa palesemente dalle ragioni addotte dal medesimo ricorrente, il quale finisce, in sostanza, col propugnare una atipica nullità assoluta di una intera porzione del procedimento.

La sentenza impugnata evidenzia l'impossibilità di precisare un atto, sia pure al solo fine della declaratoria di inutilizzabilità ex art. 271 co. 2 c. p.p. ed allora sottolinea l'aspetto di una riferibilità meramente soggettiva ad una ipotetica condotta d'abuso.

Sulla base di analoga considerazione una recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez.6, 17.01.2003, n.85, Agate ed altri, pag.17) chiarisce il profilarsi di una questione connessa essenzialmente a responsabilità soggettiva.

Questo tipo di responsabilità può solo riflettersi sull'atto processuale eventualmente connesso alla condotta rilevante, in una circolarità che torna al punto di partenza, cioè la rilevanza esclusiva di un atto cui riferire nullità o inutilizzabilità, si da radicare la rilevanza della questione di legittimità sollevata.

In mancanza la questione va dichiarata palesemente irrilevante e perciò inammissibile.

Passando al **secondo motivo** (interruzione del collegamento in videoconferenza), il ricorrente contesta che possa trattarsi semplicemente di nullità a regime intermedio, siccome corrispondente ad un caso di impedimento dell'imputato ad intervenire in giudizio comportante nullità assoluta; in ogni caso, se considerata nullità a regime intermedio, l'atto andava rinnovato ex officio ai sensi dell'art. 180 co. 1 c.p.p.; non era applicabile la sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto.

Sotto il primo profilo la censura è palesemente infondata, poiché disinvoltamente equipara una nullità, verificata in udienza alla presenza dell'imputato, alla omessa citazione di quest'ultimo (art. 179 co. 1, ultima parte c. p.p.) unica ipotesi di nullità generale ed assoluta.

Si trattava, invece, di nullità a regime intermedio (in tale senso vedi Cass. Sez. 6, n. 85/2003, più sopra citata, per u caso analogo) -piuttosto che di nullità relativa ex art. 181 c. p.p., sulla quale sembra puntare l'impugnata sentenza- siccome attinente all'intervento dell'imputato (art. 178 lett. c) ma fuori del caso di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.

Quanto alla deducibilità, era applicabile l'art. 182 co. 2 c.p.p. che impone l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto (ripresa dell'esame), considerata la presenza dell'imputato, conseguendone in mancanza (come nella specie) la decadenza.

Nel caso in esame la nullità non è stata neppure rilevata d'ufficio, onde era ineluttabile la sanzione prevista dall'ultimo comma art. 182 c. p.p., mentre il richiamo ad eventuale rinnovazione dell'atto (ammessa in caso di rilievo ex officio) crea solo confusione in punto di norma applicabile.

Il riferimento alla sanatoria ex art. 183 lett. a) c. p.p. risulta superfluo, ma non toglie la correttezza della decisione di rigetto dell'eccezione.

Il motivo va rigettato.

Il **terzo motivo**, che attiene alla condanna ex art. 416 bis c.p. siccome la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di precedente giudicato, è del pari infondato.

La precedente sentenza passata in giudicato aveva condannato il Graviano per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa -nella sua posizione di capo mandamento Brancaccio/Giaculli- sino alla data dell'arresto (primavera del 1991); la nuova contestazione considera la medesima posizione, assumendo come data di cessazione della permanenza *la data odierna*.

Ora il ricorrente sostiene la necessità di *un quid novi* per una nuova condanna, circostanza del cui accertamento l'impugnata sentenza non si era fatto carico.

In verità la corte di merito ha correttamente applicato principi consolidati in tema di permanenza nel reato associativo con riferimento alla data di sua cessazione (sentenza di primo grado) ed alla possibilità di altra condanna che copra uno spazio successivo a quello preso in considerazione nel giudicato.

Anzitutto non è necessario che si dia prova della diversità della partecipazione neppure in termini di posizione nella scala gerarchica, poiché la medesimezza del fatto (art. 649 c. p.p.) va intesa nella sua storicità di appartenenza a cosa nostra, senza che assuma rilievo alcuno il diverso ruolo svolto (Cass. Sez. 5, 26.05.2001, Allegro ed altri; Sez. 6, 17.01.2003, Agate ed altri) nel sodalizio.

Nel reato permanente, poi, la diversità del periodo considerato assume rilevanza proprio per escludere che si incorra nella violazione del principio *ne bis in idem* e persino senza bisogno di altre prove.

A tale principio, in punto di prova, fa eccezione il solo caso di detenzione senza soluzione di continuità per effetto della prima sentenza, in cui è imposta la prova di un apporto al sodalizio oggettivamente rilevabile, per non dare fondamento ad una condanna successiva che si fondi unicamente sull'elemento psicologico dell'*affectio societatis*.

La motivazione impugnata dà piena contezza di come tra le date della sentenza di primo grado passata in giudicato e quella di secondo grado intercorreva un periodo per così dire non coperto da giudicato, che rendeva possibile una nuova condanna.

Il motivo va rigettato.

Il **quarto motivo**, attinente alla pretesa nullità della sentenza impugnata in conseguenza di violazioni di norme processuali su acquisizioni probatorie è inammissibile per genericità.

Invero già la corte territoriale aveva fatto rilevare genericità ed indeterminatezza nell'indicazione delle fonti probatorie da considerare inutilizzabili, a fronte di quelle acquisite e formate al dibattimento.



Ora il motivo persiste nella mancanza di specificità, poiché sottolinea piuttosto lo scopo dell'eccezione procedurale per censurare indistintamente ordinanze reiettive di richieste istruttorie. Del resto, a proposito di queste ultime, si rinvia al motivo comune.

L'ultimo motivo sostiene la violazione dei criteri di valutazione della prova sul concorso morale, siccome disapplicati i principi fissati nella *sentenza Lima* circa l'irrelevanza probatoria dello **status** soggettivo, in relazione alla partecipazione dei capi -mandamento in omicidi eccellenti, nel caso in cui sia provato che nulla sapevano della decisione di tali fatti eclatanti.

Il ricorrente cita, a tale proposito le dichiarazioni di Brusca e Cancemi circa la loro tardiva conoscenza di decisioni assunte egemonicamente dal Riina senza alcuna possibilità di dissenso, traendone conseguenze di ordine generale, applicabili anche al Graviano, su mancanza dell'elemento conoscitivo/volitivo del concorso.

La censura è basata su vari equivoci di fondo.

Anzitutto, come si è visto trattando nel motivo comune, parte da erronea lettura della sentenza citata, la quale sostiene essenzialmente l'insufficienza della **pura e semplice** posizione soggettiva (componente dell'organo deliberativo, indipendentemente dalla verifica di una partecipazione concreta alla specifica deliberazione) ai fini della prova del concorso morale.

Omette, poi, di valutare il senso globale di tutto quanto propalato dai sunnominati collaboranti che, nella valutazione contenuta nella motivazione impugnata, porta a conclusioni diametralmente opposte a quelle tratte dal ricorrente sulla base di una lettura incompleta e selettiva.

Tiene in scarsa considerazione tutti gli altri elementi probatori, anche di ordine logico che la sentenza aggiunge, con riferimento alla specifica posizione di Graviano, sempre ai fini del concorso morale.

Quanto alla partecipazione nell'esecuzione della strage (che si per sé costituisce, nell'economia della sentenza, forte conferma al concorso nella deliberazione in ragione del ruolo di posizione) il ricorrente è costretto a rielaborare alternativamente la valutazione di attendibilità dello Scarantino in ordine alla riunione di villa Calascibetta, al fine di escludere la valenza di *semiplena probatio* del suo narrato (su tale punto si rinvia alla trattazione del motivo comune), ed a svilire i riscontri indicati nella motivazione (Ferrante e Galliano; alibi fallito e risultanze dei tabulati telefonici) con riferimento alla fase esecutiva, sconfinando ampiamente nella censura di merito non consentita in questa sede.

Per concludere, l'infondatezza anche di tale ultimo motivo deve comportare il globale rigetto del ricorso.



5) Tagliavia Francesco

Il ricorrente riprende nell'atto di impugnazione argomenti già oggetto dell'atto di appello che la corte di merito riassume nelle pagine da 317 a 327 della sentenza gravata, per trattarli poi in diverse parti dell'ampia motivazione a seconda dell'inerenza all'uno o all'altro *thema decidendum*, pur dando spazio alla trattazione degli specifici motivi nella parte finale del documento dedicata ai singoli ricorsi (Parte 5[^], Cap. 11^o), con gli opportuni richiami agli argomenti di carattere generale. Nel caso di Tagliavia la specifica motivazione si estende da pag. 1790 e pag. 1822.

Questa Corte, seguendo lo stesso metodo, si limiterà ad indicare il riferimento alla trattazione degli argomenti comuni, qualora lo specifico motivo trovi esauriente risposta in quella parte, senza omettere le peculiari sfumature che caratterizzano il ricorso in relazione alla singolare posizione del ricorrente.

Il primo motivo di ricorso considera il tema generale della credibilità intrinseca delle provalazioni di Scarantino, quello dei **riscontri** costituiti da elementi probatori di varia natura, con riferimento all'oggetto dell'accusa consistente nella partecipazione a riunione di villa Calascibetta, caricamento dell'autobomba nel garage di Orofino e trasporto nei pressi di via D'Amelio.

Tra i riscontri annovera le dichiarazioni provenienti da testi ovvero da coimputati nel medesimo reato o imputati in procedimenti connessi, in generale da altri collaboranti, la cui attendibilità viene del pari sottoposta a censura; le sentenze irrevocabili contenenti accertamenti di merito su fatti rilevanti nel procedimento in esame; le prove logiche tratte dalla conoscenza di regole di comportamento proprie dell'organizzazione criminosa.

Si tratta in sostanza dell'applicazione delle norme di valutazione probatoria, oggetto di censura da parte della maggior parte dei ricorrenti con riferimento alla specifica posizione, in cui è facile sconfinare, da un ambito che appartiene al vizio di motivazione, nella censura di merito non consentita in questa sede di legittimità.

Prima di iniziare l'itinerario motivazionale, occorre pertanto premettere alcuni principi che dovranno essere applicati al fine di poter discernere tra le innumerevoli argomentazioni contenute nel ricorso quelle che effettivamente ineriscono, sia pure per il tramite della violazione di *norme probatorie*, alla censura della rete di argomenti, secondo la giurisprudenza di questa Corte già citata nella motivazione sul ricorso di Aglieri.

In tale ricerca il primo criterio per riconoscere la censura di merito è rappresentato dalla reiterazione delle ragioni fattuali già indicate nei motivi di appello, senza tener conto delle risposte contenute nella motivazione.

La denuncia di incongruità logiche, ai fini dell'accertamento dell'attendibilità del narrato, deve avere ad oggetto comunque la *motivazione sul fatto non il fatto in sé* poiché questa Corte è giudice di legittimità sulla motivazione.

Quando, invece, viene colto un profilo di illogicità della motivazione si rende possibile il sindacato sulla stessa, per vagliare il limite della sua paleosità secondo le regole di esperienza.

Le *argomentazioni logiche*, indicate nel ricorso (p.19,29) come stridenti con la possibilità che la riunione in sé possa essersi verificata, rientrano in una valutazione alternativa di inverosimiglianza piuttosto che sulla corretta applicazione della regola probatoria, senza considerare, per altro, i punti di motivazione che evidenziano la concreta possibilità di una riunione allargata (vedi Brusca e Cancemi, p. 623 e 689), le condizioni reali della villa Calascibetta come descritta dagli inquirenti (p. 1711/12) e la relatività della regola sul divieto di partecipazione dei semplici soldati (Cancemi p.656). La qualificazione (operativa) data alla riunione non assume di per sé alcuna rilevanza, dinanzi al fatto accertato come reale.

Per la problematica in punto di data della riunione e partecipazione dei collaboranti si rinvia alla trattazione del motivo comune sull'attendibilità di Scarantino, dovendosi aggiungere solo che la ricerca dettagliata delle ragioni che ne rendevano impossibile la presenza costituisce una censura di merito non influente sulla motivazione di attendibilità intrinseca delle provalazioni, anche se conferma la mancanza di riscontri sul punto e giustifica l'applicazione del principio di scindibilità della chiamata.

La richiesta di un colloquio con Cancemi, rivolta al dr.Bo e le dichiarazioni di Camarda (p. 322), costituiscono argomenti che la motivazione impugnata considera assieme a numerosi altri per addivenire alla conclusione di credibilità dell'accusa, superata la questione sui collaboranti. Gli altri argomenti volti a sostenere l'inattendibilità di Scarantino (accenno al Salerno o Salemi) o ad escludere i riscontri alla riunione (vedi gli accertamenti degli inquirenti) costituiscono censure di merito non consentite in questa sede.

Il ricorrente finisce, ancora una volta, nell'incorrere in censure di merito non consentite in questa sede, quando critica la logicità del racconto di Scarantino rilevando incongruenze (su ragioni e modalità del trasferimento della 126 dal magazzino di Tomaselli, parcheggio sulla via, caricamento nel garage di Orofino e persone presenti, chiusura del garage con lucchetto, trasferimento dell'autobomba in via D'Amelio) senza tener conto delle coerenti risposte con cui la sentenza le supera.

I richiami al contrasto con la sentenza definitiva Borsellino 1, deve comportare il rinvio alla trattazione del motivo comune sull'art. 238 bis c. p.p. sia con riferimento alla riunione che al caricamento nel garage di Orofino.

In punto di riscontri a Scarantino sulla riunione, il tentativo di screditare le dichiarazioni del teste Andriotta (ritenuto, in sentenza, motivatamente attendibile –pag. 1547 ss.- e sicuro riscontro - pag. 1652 e ss.- come analogo giudizio è contenuto nella sentenza irrevocabile Borsellino 1) 1189) reitera una censura contenuta nei motivi d'appello (la fonte giornalistica) che trova puntuale risposta a pag.1799 della pronuncia impugnata. La censura è pertanto inammissibile.

Ad analoga conclusione di inammissibilità deve pervenirsi a proposito delle censure mosse all'attendibilità di Candura Salvatore (che riscontra l'accusa quanto al furto della 126, pag. 1242/1250) e Cancemi (accusa Tagliavia per la fase esecutiva della strage). La loro attendibilità è congruamente motivata (pag. 1245 e ss. e pag. 646, 658 ss. rispettivamente), anche se viene rimproverata al secondo la parzialità del contributo rispetto alle sue reali conoscenze, e rispecchia l'analogo giudizio espresso in sentenza irrevocabile Borsellino 1 (vedi pag. 1189 della sentenza impugnata) quanto a Candura, e Borsellino 3 per Cancemi.

Le argomentazioni addotte a sostegno della loro inattendibilità -sotto il profilo di spontaneità, mancanza di genuinità, intrinseca credibilità e coerenza del narrato- costituiscono valutazioni alternative che nulla tolgono alla congruità logica della motivazione impugnata.

Il ricorrente, infine, nega che le dichiarazioni di Cancemi sulla specifica posizione del Tagliavia abbiano valenza di riscontro a Scarantino, con considerazioni sconfinanti in un giudizio di merito nella misura in cui investe il fatto e non la motivazione impugnata.

Ne consegue la corretta applicazione della regola valutativa dettata dall'art. 192 c. 3 c. p.p. in relazione alla conferma di attendibilità del racconto di Scarantino.

Anche l'ultimo riscontro a Scarantino (dichiarazioni di Costa Gaetano) è oggetto di una censura volta ad incidere su attendibilità del collaborante e valenza di elemento confermativo d'accusa. La censura, che apparentemente sembra attingere la motivazione nella parte in cui risponde puntualmente ai rilievi mossi –sul punto- nei motivi d'appello, ripete le medesime censure (vedi genericità del racconto, mancanza di genuinità della fonte, riferimenti cronologici, disponibilità dell'esplosivo da parte dell'organizzazione) cogliendo solo parzialmente il senso globale della complessa ed articolata motivazione (p.1799/1808) ed omettendo di considerare i riscontri alla stessa propalazione del Costa (p.1808/1811).

Tale tipo di censura, che investe una trama motivazionale articolata e complessa, finisce per travisare la valutazione globale espressa nella sentenza e sovrapporne una diversa e parziaria, incorrendo così nella censura della mancanza di specificità.

Il capitolo di ricorso dedicato alle *altre emergenze probatorie* contiene valutazioni fattuali tendenti ad alimentare i sospetti insinuati dal tecnico Genchi sulla c.d. pista alternativa.

L'argomento è stato già accennato al fine di rilevare come nell'economia della sentenza viene esclusa ogni incidenza sulla certezza del movente mafioso. La censura, di per sé inammissibile siccome implicante un giudizio di merito, manca anche di specificità in relazione alla posizione del Tagliavia. Non è, poi, illogica la motivazione nella parte in cui non dà rilevanza a dichiarazioni dell'agente Vullo, siccome implicitamente superate da altre successive del medesimo teste.

La censura concernente l'alibi di Tagliavia, non incide minimamente sul percorso logico ed argomentato (pag. 1811/1813, 1821/22) che ne rivela il suo fallimento. La testimonianza di Giuliano ex art. 197 bis c.p.p. è già stata ritenuta perfettamente legittima, onde rimane fermo il suo contributo conoscitivo nell'economia della motivazione sul giudizio che disattende l'alibi.

Il richiamo al rapporto con la posizione del coimputato Graviano diviene del tutto irrilevante, una volta caduto l'alibi stesso del ricorrente.

L'alibi non dimostrato può avere valore di riscontro se unito ad altri elementi.

Gli stretti legami tra Graviano e Tagliavia, il ruolo di Tagliavia sul territorio, in cui è collocata la carrozzeria di Orofino, nonché l'esperienza nel maneggio degli esplosivi, costituiscono sicuramente riscontri all'accusa proveniente dal collaborante e già confortata da altri elementi probatori, nella misura in cui puntano singolarmente o considerati unitariamente - nell'ottica dell'assoggettamento di un territorio al potere mafioso- a creare un nesso con il luogo in cui era stata preparata l'autobomba.

Il motivo di ricorso attinente al reato associativo va rigettato. La sentenza impugnata come quella di primo grado sottolinea il ruolo di spicco del Tagliavia nell'ambito dell'organizzazione (p. 639 primo grado; p. 1790 sentenza impugnata). La funzione meramente esecutiva svolta nella strage non può avere alcuna relazione con il differente reato ex art. 416 bis c.p.

I motivi elencati ai numeri 2), 3) e 4) sono stati già trattati nell'ambito dei motivi comuni.

L'ultimo motivo, attinente all'attendibilità del collaborante Pulci le cui dichiarazioni sono ritenute riscontro a Scarantino in sentenza, rimane privo di specificità in relazione alla posizione del ricorrente. Nell'economia dell'impugnata sentenza l'attendibilità di Scarantino è sorretta, come risulta motivato in altre parti di questa pronuncia, da innumerevoli altri elementi.

Il ricorso va globalmente rigettato.

6) Biondino Salvatore

L'impugnazione, firmata personalmente dal Biondino, va dichiarata inammissibile per mancanza di specificità.



Il ricorrente si limita, infatti, ad enunciazioni di carattere generale, senza appropriati e concreti riferimenti al chiaro percorso motivazionale (pag. 1734/1738 con tutti i richiami ad altre parti della sentenza) posto a fondamento del giudizio di condanna.

7) Vernengo Cosimo

Il primo motivo di ricorso censura sostanzialmente la motivazione sotto il profilo dell'inidoneità dei soli elementi tratti dalla parola di Scarantino (la cui attendibilità, per altro, viene posta in discussione come fanno tutti gli altri ricorrenti) a fondare un giudizio di responsabilità. Si tratterebbe, infatti, di accuse generiche.

Si rinvia alla trattazione del motivo comune in punto di attendibilità di Scarantino, aggiungendo solo, in relazione allo specifico rilievo sulla sfocata posizione emergente dal suo racconto sull'attività spiegata dal ricorrente in seno al quartiere della Guadagna, che la questione essenziale consiste -in relazione al sindacato di legittimità affidato a questa Corte- nell'esame della motivazione sotto il profilo della corretta applicazione della regola valutativa ex art. 192 c. 3 c. p.p.

Sotto tale profilo va rilevato anzitutto, una volta superato positivamente lo scrutinio sull'attendibilità di Scarantino, che non possa considerarsi illogica la motivazione che individua la responsabilità del ricorrente nei quattro momenti emergenti dal racconto del collaboratore.

La partecipazione alla riunione in villa Calascibetta, il trasporto della 126 destinata ad essere imbottita di esplosivo ed impiegata nell'esecuzione della strage, l'incontro in seno alla Guadagna (Bar Badalamenti) con il coimputato Scotto per un motivo riferibile all'organizzazione della strage ed, infine, la stessa partecipazione al *caricamento* dell'auto bomba, costituiscono - nell'economia della motivazione - condotte che, globalmente o anche isolatamente valutate, evidenziano la *semipiena probatio* di un nesso diretto con la strage, una volta accertato che la riunione era funzionale alla strage e l'auto è quella che l'ha provocata.

La posizione del ricorrente in seno al quartiere di Scarantino viene valorizzato in sentenza come fondamento di un legame con il collaborante idoneo a rendere credibile il suo narrato sotto il profilo della conoscenza; il tipo di attività delittuosa spiegata nel contrabbando è usato per la sua coerenza con uno dei riscontri individuati.

Il motivo, per il resto, è inammissibile nella misura in cui adombra una diversa valutazione delle risultanze processuali.

La seconda censura attiene, più specificamente, al punto relativo alla esistenza degli *altri elementi di prova* a conferma dell'attendibilità di Scarantino, già deciso in senso negativo nella sentenza di primo grado (p.691).

Tale pronuncia aveva ritenuto, sul punto specifico del possesso da parte di Vernengo di un fuoristrada, che *La circostanza del possesso di una vettura fuoristrada da parte del Vernengo, così come accertato attraverso la deposizione del dott. Ricciardi, e del suo concreto utilizzo, così come accertato dal dott. Bo Mario che ha riferito di un controllo di polizia avvenuto il 22.07.1992 a piazza Scaffa, non può costituire riscontro avente valore specifico ed individualizzante, ben avendo potuto lo Scarantino apprendere aliunde o constatare in altre occasioni l'utilizzo da parte di Vernengo di tale autovettura peraltro assai vistosa, ciò anche in considerazione della frequentazione da parte di Scarantino degli stessi luoghi ed ambienti.*

Il motivo di ricorso riprende, in sostanza, l'argomentazione sottolineando il punto della *vistosità dell'auto.*

Occorre subito osservare che la sentenza impugnata risulta molto più articolata quando, nel criticare quella di primo grado sul punto (p.1916/17), precisa, anzitutto, che il fuoristrada indicato più specificamente da Scarantino (Suzuki Vitara bianco) non corrispondeva a quello normalmente usato dal ricorrente e fermato al controllo di polizia 22.07.1992 (Nissan grigio intestato alla ditta del cantiere navale *Ammiraglio*, di cui Vernengo era titolare), ed apparteneva a persona diversa (la sorella di Urso), sì da minare alla base la valenza del principale argomento usato dalla corte di primo grado (possibilità di previa conoscenza da parte del collaborante) per escludere l'esistenza del riscontro e fornire, al tempo stesso, una logica spiegazione alla scelta di usare per *il tipo di servizio* un'auto non conosciuta dalla polizia (p.1917). Perde significato, dinanzi alla logicità dell'argomento, il riferimento alla *vistosità della vettura in sé.*

Il riscontro diventa individualizzante, nella misura in cui si tratta di un accertamento estrinseco (esistenza dell'auto indicata dal collaborante e disponibilità straordinaria, accertata mediante testi, da parte del ricorrente) che riconduce direttamente alla persona di Vernengo.

Va aggiunto che la sentenza impugnata valorizza tale elemento, confermativo d'accusa, congiuntamente ad altri due non presi in esame dalla sentenza di primo grado.

Si tratta delle dichiarazioni di Andriotta e di Costa Gaetano, che non sono coimputati o imputati in procedimento connesso ma veri e propri testi, onde la fonte probatoria non è soggetta alla regola valutativa dettata dall'art. 192 c. 3 c. p.p.

Né la valenza di riscontro può essere sminuita sulla considerazione che la testimonianza sarebbe riconducibile al medesimo soggetto la cui affidabilità deve essere confermata. Invero se è vero che tanto la chiamata in correità quanto il riscontro esterno sarebbero privi, in tale caso, della consistenza insita nella prova piena ed autosufficiente, la loro reciproca integrazione porta ad un complessivo giudizio di convalidazione dell'accusa.

In sostanza la deposizione testimoniale del terzo che si riferisce a circostanze apprese direttamente dal dichiarante non attinge il minimo grado di prova sufficiente sulla colpevolezza del chiamante, ma può costituire, nella globale valutazione del giudice di merito, l'elemento di riscontro oggettivo ed esterno della chiamata in correità (vedi in termini Cass. Sez. 6, 29.05.1996, n. 3357, Schemmari ed altro). Non va dimenticato, infatti, che, in caso di chiamata di correo, il *thema probandum* dell'elemento di riscontro non è l'accusa in sé ma l'attendibilità della globale dichiarazione, onde la prima ne riceve una conferma soltanto mediata.

Correttamente, pertanto, nella specie l'impugnata sentenza considera riscontro esterno ed individualizzante la dichiarazione di Andriotta.

Sulla base del medesimo principio sopra enunciato occorre vagliare anche l'idoneità delle dichiarazioni del Costa a costituire elemento di conferma a Scarantino.

Lo scrutinio deve avere esito positivo in relazione non soltanto al preciso riferimento al Vernengo come partecipante all'esecuzione della strage, ma anche alle meditate considerazioni che la sentenza ne trae per saldare l'attività spiegata dal ricorrente (traffico di sigarette con l'organizzazione pugliese) con la possibilità di ottenere l'esplosivo da Buccarella.

La censura sul fatto stesso del colloquio tra Vernengo -cugino dell'imputato- e Costa e sul suo contenuto (poca chiarezza, genericità ed inverosimiglianza) costituisce un indebito sconfinamento nella valutazione alternativa in contrapposizione a quella -congruamente motivata- della corte di merito.

E' improprio, ancora, il richiamo ai criteri valutativi nel processo indiziario, dato che nella specie non si tratta di individuare una prova autonoma (quale sarebbe quella indiziaria nel concorso di elementi gravi, precisi e concordanti) rispetto alla chiamata in correità ma solo, come già si è detto, altro *elemento di conferma* all'attendibilità del chiamante. Sappiamo che, sotto tale profilo, anche gli elementi di ordine logico possono essere utilizzati.

In conclusione il motivo deve essere globalmente rigettato.

Il terzo motivo investe la condanna per l'associazione a delinquere.

Come la sentenza di primo grado (p. 694/702) così quella impugnata motivano esaurientemente e congruamente, anche nella reciproca integrazione delle argomentazioni, in ordine all'appartenenza del ricorrente a cosa nostra. La sentenza di secondo grado, poi, valorizza correttamente la condanna anche per il reato di strage, di stampo tipicamente mafioso.

Il motivo, che svaluta nel merito gli elementi tratti da fonti diverse da quella per il reato più grave e presuppone l'esonero da responsabilità da quest'ultimo, va dichiarato inammissibile.

Quanto al quarto motivo (la responsabilità per i reati satelliti alla strage), la giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce a principi enunciati, con riferimento ai rapporti tra reato associativo

e reato fine, nel corretto senso che la responsabilità per il primo non deve comportare necessariamente quella per ciascuno dei reati fine.

Nella specie la questione è diversa, poiché si tratta del nesso esistente tra uno dei reati fine (strage) e quelli meno gravi resi necessari per la realizzazione del primo (reati satelliti).

La consapevole partecipazione, sia pure con ruolo riferibile ad un segmento ben preciso e limitato del fatto globale configurante il reato principale, comporta il rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati incaricati di svolgere un diverso ruolo. Questo non può non determinare la colpevolezza anche per i reati satelliti rientranti nella programmazione generale della strage voluta da tutti, in un vincolo di solidarietà che include non solo il nesso causale ma anche quello psicologico con le condotte materiali dei coimputati.

Il motivo va rigettato.

L'ultimo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché, al fine di invocare la concessione di attenuanti generiche, scende a valutazioni di merito nonostante la sentenza impugnata faccia pesare –nella scelta di merito volta a negare le generiche- ragioni attinenti alla gravità intrinseca del fatto.

Per concludere, il ricorso va globalmente rigettato.

8)Scotto Gaetano (avv.G. Scozzola).

Il ricorso contiene una lunga premessa in punto di fatto, che iniziando dalle indagini scandisce la storia della vicenda giudiziaria, con l'arresto di Scarantino (settembre 1992) seguito da quello di Pietro Scotto (maggio 1993) ed Orofino (luglio 1993).

Narra l'incontro in carcere tra Scarantino ed Andriotta Francesco e le confidenze sulla strage che portano all'arresto di Profeta Salvatore, cognato di Scarantino, ed all'inizio del primo processo Borsellino a carico dei 4.

Parla della collaborazione di Scarantino con i suoi contenuti di chiamate in correita e, con riferimento al ricorrente, precisa i termini della sua rivelazione dell'incontro al bar Badalamenti della Guadagna.

In relazione al primo processo (Borsellino 1) indica la precisa imputazione a carico di Scotto Pietro e la sua assoluzione, per rilevare la connessione con il fatto contestato a proprio carico nel presente giudizio.

Continua poi a tracciare sommariamente, per le parti che interessano Scotto Gaetano, lo svolgimento del processo di 2° grado (1.4) in relazione ad attendibilità di Scarantino e piste alternative (*sostiene essere stata accertata l'assenza del blocco motore la domenica pomeriggio, subito dopo la strage*) con specifici riferimenti a dichiarazioni di testi e collaboranti.

Passa poi a considerare gli elementi di accusa (1.5), dai quali si evincerebbe -tra l'altro- che, siccome *Scotto Pietro non poteva avere contatti con l'organizzazione avrebbe comunicato all'odierno ricorrente il contenuto delle conversazioni intercettate*, onde l'incontro al bar Badalamenti il sabato mattina ed il caricamento dell'auto-bomba nel pomeriggio.

Espone sulle anomalie telefoniche per *dedurre il travisamento del fatto quanto ad epoca e durata* delle anomalie di audizione, denotanti secondo i giudici di merito l'intercettazione in atto (1.6).

Nel sottocapitolo 1. 6.2, parla delle modalità di esecuzione delle intercettazioni illegittime, dei motivi della presenza dei tecnici Sielte il 14.07.92 in Via D'Amelio 19, ponendoli in relazione agli incontri con i fratelli *Scotto* al Bar Badalamenti. Adduce *difetto di motivazione sull'appello* che contestava la soluzione della sentenza di primo grado (necessità di sospensione).

In relazione al contenuto delle conversazioni telefoniche (1.6.3) del venerdì pomeriggio (presenza del dott. Borsellino nel pomeriggio di sabato per assistere alla visita medica fissata alla madre) che avrebbe imposto all'organizzazione di impedire la visita (*siccome l'argomento della conversazione doveva essere pervenuto tramite lo Scotto, il quale era obbligato a spostarsi da Bologna*) poiché non si poteva ancora conoscere il successivo rinvio alla domenica, la sentenza definitiva (B1) era pervenuta all'esclusione dello strumento -intercettazioni, dato che l'oggettivo impedimento del medico il sabato non era stato indotto dall'organizzazione.

La sentenza impugnata avrebbe, invece, *travisato il fatto* ritenendo che la visita era solo eventuale. Una *simile censura* viene ancora proposta avverso quella parte della sentenza impugnata in cui afferma che lo stesso pomeriggio del venerdì doveva essere noto lo slittamento della visita alla domenica.

Espone ancora gli altri elementi di conoscenza (secondo la sentenza definitiva sarebbero stati gli unici) degli spostamenti del dott. Borsellino (1.7), cioè i pedinamenti (Galliano, Ferrante) e pone il quesito di quale potesse essere la fonte di informazione di Ferrante (sua sicurezza, dopo venuto meno l'incontro in mattinata, dello slittamento al pomeriggio della visita alla madre) dato che le intercettazioni sarebbero state interrotte il sabato, con accenno al ruolo -rimasto in ombra- di Vitale Salvatore.

Il ricorrente espone ancora (1.8) il contenuto della **sentenza definitiva nei confronti di Scotto Pietro** in punto di mancanza di riscontri all'intercettazione, tanto da mandarlo assolto, in contrasto con quanto ritenuto nella sentenza impugnata (come quella di 1° grado) che riconosce la necessità delle intercettazioni, ne afferma l'esistenza e ritiene solo ipotetica la presenza del giudice in casa della madre il sabato.

La stessa dichiarazione di Scarantino (incontro del sabato mattina con Scotto, posto in relazione alla predisposizione del caricamento per la domenica) è ritenuta –nella sentenza B. 1 – in contrasto con la tesi delle intercettazioni, alla stessa stregua del pattugliamento (Galliano, Ferrante) della domenica; la presenza di un individuo sul pianerottolo del 4° piano V.D'Amelio il giorno 14 o 16 non sarebbe in connessione con l'intercettazione.

Si dilunga, nel medesimo capitolo, su **sentenza del tribunale di Caltanissetta 16.5.01** passata in giudicato, che ha assolto i tecnici della Sip dal reato di falsa testimonianza

Tutto quanto esposto sommariamente, pur rientrando nel **capitolo 1)** del ricorso, intitolato a **Fatto ed Indagini**, contiene critiche e commenti, che in un certo senso anticipano i motivi successivi (dal n.2 al n.8), in cui vengono denunciate specifiche violazioni di legge, e ne costituiscono i presupposti nella misura in cui mettono a fuoco i principali argomenti interessanti la specifica posizione di Scotto Gaetano, essenzialmente connessa al tema della predisposizione delle intercettazioni telefoniche illegali sull'utenza della famiglia Fiore, al fine di conoscere giorno ed ora delle visite del dott. Borsellino alla madre che soggiornava nell'appartamento di Via D'Amelio corrispondente a quell'utenza.

Tali argomenti sono i seguenti.

1)L'attendibilità di Scarantino siccome indica lo strumento delle intercettazioni e parla degli incontri al Bar Badalamenti di Scotto Gaetano, tramite per l'apprestamento delle operazioni tecniche.

2)La pista alternativa a quella dell'autobomba, percorsa dagli inquirenti.

3)Gli elementi probatori sui quali si fonda il convincimento sull'uso di quello strumento, in cui rientrano i seguenti argomenti.

a)Gli interventi tecnici all'interno del palazzo di Via D'Amelio 19. b)Le anomalie rilevate sull'ascolto dai componenti del nucleo familiare Borsellino-Fiore. c)I contenuti di alcune conversazioni in relazione ai connessi comportamenti dei membri dell'organizzazione.

4)L'uso di altri strumenti conoscitivi, con particolare riferimento a pedinamenti ed appostamenti.

5)I rapporti ed i contrasti tra la sentenza definitiva (Borsellino 1), che ha assolto Scotto Pietro ritenendo che non era stata provata l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche per mancanza di riscontri, e quelle emesse nel presente giudizio.

6)L'influenza della sentenza 16.05.01 di assoluzione dei tecnici della Sip dal reato di falsa testimonianza.

7)L'alibi di Scotto, volto a dimostrare la sua assenza da Palermo nei tempi e nei luoghi in cui la sentenza impugnata ne presumerebbe la presenza.

Come si è accennato, nel riportare sommariamente il contenuto del capitolo 1) **Fatto ed Indagini**, il ricorrente fa alcune anticipazioni di censure, sotto il profilo del *travisamento di fatto*, nel contestuale riferimento al contenuto delle sentenze di merito di questo processo e di quelle definitive ovvero ai verbali di esami testimoniali.

I motivi successivi (soprattutto il sesto ed il settimo) affrontano con maggiore approfondimento i temi sopra indicati, inglobando le critiche accennate, onde sembra opportuno procedere ad una trattazione unitaria nel seguito.

Si impongono, tuttavia, alcune precisazioni di principio in ordine al vizio denunciato.

La valutazione di risultanze processuali, anche nel caso in cui le fonti siano state trascritte integralmente nella sentenza e consistano in pagine di pronunce passate in giudicato, non costituiscono travisamento del fatto denunciabile in sede di legittimità solo perché è possibile un controllo senza consultare le carte del processo.

Invero, non solo la scelta della fonte da sottoporre a rilettura comporta di per sé una indebita valutazione se -come nella specie- la sovrabbondanza impedisce di rapportare tra loro le diverse fonti, quanto la risultanza processuale rimane per così dire materiale grezzo la cui utilizzazione impone sempre il passaggio attraverso il filtro di una valutazione del giudice di merito espressa nella motivazione.

Il giudice di legittimità opera il sindacato sulla logicità della motivazione, ma non può procedere alla diretta analisi del contenuto della fonte, cosa che sarebbe obbligato a fare ove volesse controllare l'esattezza della valutazione eseguita dal giudice di merito per confrontarla con quella proposta alternativamente dalla parte.

In punto di riscontri alle intercettazioni telefoniche, ad esempio, per contestare le conclusioni dell'impugnata sentenza secondo cui gli elementi di ordine materiale (strozzatura della canaletta e curvature del suo andamento) non erano stati di ostacolo all'intervento abusivo sulla rete telefonica dell'appartamento Fiore-Borsellino, il ricorrente riporta verbali di esame del teste Genchi il cui contenuto dovrebbe portare a valutazione diversa da quella cui giunge la corte di merito (la strozzatura sarebbe stata causata dall'esplosione), utilizzando liberamente le risposte al fine di dimostrare il preteso travisamento di fatto.

Si tratta, invece, di una valutazione alternativa inibita in questa sede di legittimità.

Quanto al valore probatorio della sentenza definitiva, il tema è stato già trattato tra i motivi comuni.

Il secondo capitolo (**Violazione art. 606 lett. c) c. p.p. in relazione agli artt. 426 lett. d), 546 lett. e), 178 lett. c) 191 e 238 bis c.p.p.**) tratta della questione meramente processuale attinente alla mancata rituale acquisizione della sentenza definitiva (Borsellino 1). Invero il primo

giudice aveva disatteso la richiesta relativa e successivamente nessun provvedimento acquisitivo era stato emesso, sicché le parti non avevano potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa, mentre la sentenza impugnata la utilizza per riconoscere attendibilità a Scarantino ed Andriotta.

Il rilievo è palesemente infondato, per quanto si è esposto nel relativo motivo comune n.3. Va ribadito, comunque, che l'acquisizione è avvenuta in grado di appello, su richiesta del Tagliavia, con ordinanza 14.02.2001.

La sentenza citata è stata fatto oggetto di discussione da parte di quasi tutte le difese, per contrapporre il suo contenuto alla motivazione della sentenza di primo grado e rivendicare l'applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. Lo stesso Scotto aveva chiesto, sulla scorta di tale sentenza, l'assoluzione con formula ampia, allegando il nesso inscindibile delle imputazioni a carico suo e del fratello Pietro assolto cioè una questione che agita ancora in sede di ricorso (vedi motivo 4).

Il terzo motivo allega violazione art. 606 c) d) e) in relazione art.178 lett. c), 426 lett. d), 546 lett. e), 416 e ss., 506 c.p.p.; art. 111 Cost., 130 Disp. Att. c.p.p. con riferimento alle ordinanze della corte d'assise d'appello 14.02.01, 10.10.01., 06.02.02.

Si tratta delle seguenti questioni, già affrontate nel motivo comune n.2.

A)La pretesa nullità del decreto che dispone il giudizio (art.429 c.p.p).

B)L'impugnazione dell'ordinanza 14.02.2001 nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di prova sull'alibi per il giorno 17.07.1992 (presente a Caldara di Reno, in provincia di Bologna, sino al tardo pomeriggio, si da rendere incompatibili gli orari con l'incontro di cui parla Scarantino.

C)Impugnazione della medesima ordinanza, poiché tra le richieste di rinnovazione del dibattimento era compreso quella di accertamento sull'armadio di zona n.49, al fine di dimostrare l'ipotesi dell'uso di intercettazioni abusive.

D)Impugnazione dell'ordinanza 10.10.2001, che negava ingresso alla richiesta di estrapolazione di fotogrammi dell'autovettura croma dove il pomeriggio della strage doveva trovarsi il blocco motore dell'autobomba.

E)Ricorso avverso ordinanza 06.02.02, che rigettava accertamenti su persona che si sarebbe presentata come parente di Scotto, secondo quanto emerso nella ritrattazione delle ritrattazione di Scarantino, al fine di vagliarne ancora l'attendibilità.

Nel richiamare quanto già affermato nel motivo comune n. 2, sia in relazione alla mancanza di nullità del decreto disponente il giudizio che alla reiezione delle prove richieste, occorre ribadire, quanto a queste ultime, la corretta interpretazione dell'art. 603 c.p.p. in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Va fatto riferimento in ogni caso alla *decidibilità* allo stato degli atti, che impone una valutazione spettante in ogni caso al giudice di merito.

Considerando, poi, il profilo della mancata assunzione di prova **decisiva**, costituente l'oggetto del vizio denunciabile in cassazione ex art. 606 c.1 lett. d) c.p.p., bisogna anzitutto considerare che è tale la prova che, se esperita, avrebbe potuto comportare una diversa decisione.

In relazione alla prova d'alibi (punto B), era stato chiesto un accertamento presso compagnie di volo (se, sui voli la Sicilia e Bologna nonché viceversa, avesse viaggiato taluno a nome di altro soggetto, il giorno 18.07.92) al fine di provare che alle ore 10,30 il ricorrente non poteva essere presente al Bar Badalamenti in Guadagna.

Lo stesso ricorrente, tuttavia, esponendo il senso della richiesta istruttoria spiega quali e quanti altri accertamenti potevano scaturire (p. 129/29) in relazione alle possibili soluzioni, sicché nella specie più che di prova decisiva si deve parlare di una pista di indagini, cioè di una prova tutta da costruire.

Va aggiunto che il ricorrente è perplesso in ordine allo stesso oggetto della prova poiché nelle pagine successive a quelle citate sembra estendere il *thema probandum* alla presenza in Palermo sino alle 18,00 circa (cioè al momento della telefonata relativa alla visita medica della sig.ra Borsellino) sulla base di un errore nella lettura del ruolo che gli viene effettivamente contestato.

Questo tema verrà ripreso nella trattazione dei motivi 6) e 7); ora -ai fini dell'impugnativa dell'ordinanza- si pone solo in luce l'infondatezza della censura che sostiene la decisività della richiesta istruttoria e contesta la motivazione assunta al riguardo dalla corte di merito.

Sulla base di quanto sopra argomentato, va affermato il principio che non è mai decisiva una richiesta di prova che abbia bisogno di ulteriori e successivi approfondimenti per dare la certezza di incidere veramente sulla pronuncia finale.

Si tratta piuttosto di suggerire approfondimenti di indagini nella ricerca di una soluzione più favorevole.

Le medesime considerazioni valgono, a maggiore ragione, per le altre richieste istruttorie volte essenzialmente ad allargare l'ambito delle indagini a nuove piste, scopo che non risponde alla ratio del vizio denunciato.

In particolare, per quanto attiene ai temi di indagini su blocco-motore e persona citata da Scarantino, va aggiunto che il motivo di ricorso -che ha per oggetto essenzialmente le ordinanze istruttorie- finisce per procedere ad una alternativa valutazione di risultanze processuali al fine di supportare le richieste istruttorie.

Sotto tale profilo il motivo diviene inammissibile, dinanzi ad una motivazione congrua che dà contezza della valutazione operata dal giudice di merito (sulla base di risultanze processuali quali la ricostruzione della Fiat 126 rossa e le prove sperimentali sull'esplosione) in ordine all'impossibilità di pervenire alla conclusione della prospettata assenza del blocco motore nell'area della strage ed alla sua immissione postuma (si da inficiare la pista dell'autobomba indicata da Scarantino).

Il ricorso, infatti, propone sul punto una diversa valutazione di filmati e fotogrammi per giungere alla conclusione, del tutto contraria all'accertamento in sentenza, di *assenza certa ed inequivocabile del blocco motore* e prospetta la mera ipotesi d'impossibilità che l'organizzazione criminosa cadesse in un errore madornale (non provvedere a cancellare il numero del blocco motore), al fine difensivo di eliminare quella che la sentenza motiva congruamente essere una evidenza inequivocabile.

Sul punto di un ulteriore accertamento ritenuto *ingiustificatamente omesso* (punto E), la decisività della prova (in punto di attendibilità di Scarantino) è stata implicitamente negata dall'ordinanza impugnata, considerata la massa del materiale probatorio raccolto e valutato.

Il motivo 3.1 del ricorso (relativo alla **mancata applicazione del nuovo rito abbreviato**) è stato oggetto di trattazione completa, nell'ambito del motivo comune 1) cui si rinvia.

Nel motivo 4. (**Violazione articoli 129 e 238 c.p.p. e relativo vizio di motivazione**, con riferimento all'assoluzione di Scotto Pietro, e dei due tecnici della Sip. Erroneità dell'ordinanza 14.02.2001 anche sotto il profilo della mancata assoluzione immediata di Scotto Gaetano) sono denunciate due distinte violazioni di legge in relazione ad un medesimo documento.

La sentenza definitiva (Corte d'assise d'appello di Caltanissetta 23.11.1999) aveva assolto il fratello del ricorrente dall'imputazione di aver predisposto le intercettazioni, allo scopo *di comunicare ai complici il tenore delle telefonate effettuate sull'utenza della famiglia Fiore da cui si poteva ricavare la data e l'ora della presenza del dott. Paolo Borsellino nel predetto sito, così rendendo possibile la tempestiva collocazione, dinanzi all'ingresso dello stabile sopra menzionato dell'autovettura.*

Quella sentenza aveva infatti, escluso che fossero state eseguite intercettazioni abusive.

Il ricorrente sostiene l'identità dell'imputazione nei suoi confronti (*adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore, allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del dott. Borsellino in via D'Amelio n.19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni*) con quella a carico del fratello, sicchè l'accertamento definitivo a favore di Scotto Pietro sarebbe divenuta una causa di immediata applicazione dell'art. 129 c. 1 c.p.p.

La questione, in verità, non assume in questa sede concreta rilevanza, con riferimento all'ordinanza, poiché la sentenza impugnata ha poi confermato la responsabilità del ricorrente, escludendo ovviamente l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.

Si sostiene, invece, dalla difesa che il giudice avrebbe dovuto considerare la situazione al momento della richiesta di assoluzione piena.

Ma, proprio con riferimento a tale momento, a fronte di una sentenza di assoluzione pronunciata in diverso giudizio nei confronti di soggetto diverso, era stata pronunciata una sentenza di condanna in primo grado a carico dell'odierno ricorrente, sicché l'art. 129 c.p.p. non poteva trovare applicazione immediata. Il giudicato nei confronti dell'imputato in altro giudizio non può precludere mai il giudizio nei confronti di altro soggetto per un fatto commesso in concorso.

Correttamente la Corte di secondo grado ha inquadrato la questione sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'art. 238 bis c.p.p., che dà rilevanza -entro certi limiti- solo alla valutazione probatoria del fatto accertato in sentenza definitiva, non del principio *ne bis in idem* che impone identità oggettiva e soggettiva.

Quanto, poi, alla corretta interpretazione dell'art. 238 bis c.p.p., che investe anche la sentenza a carico dei dipendenti Sip, si rinvia alla trattazione del motivo comune n. 3).

Va solo ribadita la conclusione già assunta che, cioè, la corte d'assise d'appello rimaneva libera di valutare tutte le risultanze probatorie (comprese quelle sopravvenute), entro i limiti delle regole fissate dalle norme processuali, e pervenire ad una soluzione differente su punti già trattati nella sentenza definitiva, sempre dando conto -nella motivazione- del differente iter logico seguito nella valutazione delle fonti probatorie e dei loro reciproci nessi.

Non è questione di applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. nel rapporto con sentenze definitive, ma solo di logicità della motivazione e di rispetto delle regole valutative dettate dall'art. 192 c.p.p.

Il relativo sindacato verrà esercitato nella trattazione del motivo n. 7 che censura sotto tale specifico profilo la sentenza impugnata, anche se il ricorso ripete la denuncia del vizio motivazionale anche nell'ambito della trattazione di altri motivi.

Anche per il motivo n. 5 (**Violazione art. 12, 191, 210, 197, 197 bis e 371 c.2 c.p.p. relativamente alle udienze in data 1° , 2 e 16 febbraio 2002**), che attiene alla questione delle modalità da utilizzare (se quelle riguardanti il teste assistito o le altre previste per l'imputato di reato connesso) durante l'audizione di Scarantino, che ritrattava la precedente ritrattazione, occorre rinviare alla trattazione del relativo motivo comune.

Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta **violazione dell'art. 606 lett. c) e d) c.p.p. in relazione agli articoli 426 lett. d), 546 lett. e), 521 e 178 lett. c) c.p.p.**

Partendo dal contenuto delle imputazioni e delle conversazioni intercorse durante il fine settimana (in particolare quella del venerdì avente ad oggetto la visita medica del successivo sabato) correlate alla propalazione di Scarantino (aver visto il ricorrente sabato mattina al bar Badalamenti) il ricorrente aveva sostenuto che sarebbe stato *inconcepibile ed illogico* che l'organizzazione criminosa non avesse anticipato l'attentato al sabato.

Accettando la tesi propugnata dai giudici di merito (da una successiva *comunicazione, ore 18,00 del sabato*, si era appreso il rinvio della visita medica alla domenica mattina), la notizia doveva pervenire all'organizzazione criminosa tramite il ricorrente Scotto Gaetano, la cui funzione -secondo l'imputazione- di *comunicare data ed ora della presenza* del dott. Borsellino in Via D'Amelio supponeva la presenza in Palermo.

La violazione dell'art. 521 c.p.p. denunciata conseguiva -secondo la tesi difensiva- da una modifica dell'imputazione, nel senso di estendere il periodo dell'ascolto, procrastinandone la cessazione al sabato ore 18,00.

La difesa era stata impostata sulla conclusione dell'ascolto abusivo il venerdì, onde l'impossibilità di addurre prove di alibi che tenessero conto della nuova circostanza, conosciuto solo con la sentenza impugnata.

Ritiene questa Corte che la tesi difensiva sia palesemente infondata.

E' necessario partire dall'esatto richiamo dell'imputazione a carico di Scotto Gaetano.

Egli aveva concorso nella strage *adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore, allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del dott. Borsellino in via D'Amelio n.19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni.*

Sia la sentenza di primo grado (p. 661ss), quanto quella impugnata (p.1020 ss) pongono entro precisi termini il comportamento del ricorrente in relazione a quello del fratello Pietro.

L'imputazione va posta in stretta correlazione al racconto di Scarantino, il quale aveva riferito l'incontro di Scotto Gaetano con Vernengo e Gambino Natale in cui era stato riferito che *per l'intercettazione tutto era a posto suscitando il triviale commento da parte di quest'ultimo* (p.1023 sentenza impugnata).

Scotto Pietro aveva proceduto alla realizzazione dello strumento abusivo ed al controllo del suo funzionamento mentre il fratello Gaetano, uomo d'onore del mandamento sul cui territorio doveva essere realizzata la strage, doveva curare i rapporti con il gruppo propriamente esecutivo per riferire su **andamento ed esito dell'intercettazione** intesa in quel senso.

In nessuna parte della sentenza si sostiene che il ricorrente aveva il ruolo di comunicare il contenuto delle telefonate intercettate; una simile tesi difensiva avrebbe comportato che Scotto Pietro fosse all'ascolto mentre il fratello Gaetano agiva come tramite di trasmissione all'organizzazione delle notizie intercettate.

Tale costruzione fattuale francamente appare assurda, proprio in rapporto allo strumento di captazione scelto né emerge minimamente dalla sentenza e dalla stessa imputazione; anzi l'accenno (in nota alla pag. 740) ad una specifica considerazione del tecnico Genchi lascia intendere come la sentenza ritenga scontato che Scotto Pietro non poteva essere all'ascolto per riferire al fratello i vari contenuti delle intercettazioni.

Ne consegue che il motivo, derivante da un vero e proprio travisamento del fatto, è inammissibile.

Passando al motivo 7) attinente a **violazione art. 606 c) d) in relazione agli artt. 178 c), 426 d), 546 e), 192 c. 2, 3 e 4 c.p.p.**, ossia alla denuncia di illogicità della motivazione, per la questione di attendibilità di Scarantino si rinvia alla trattazione del relativo motivo comune n.5.

La censura sui nessi tra le provalazioni di Scarantino e quelle di Andriotta trova adeguata risposta nella motivazione contenuta, sul punto, a proposito dei coimputati Tagliavia e Vernengo.

Prima di proseguire con l'esame della questione dei riscontri individualizzanti al narrato di Scarantino, si rende necessario puntualizzare ancora una volta il ruolo di questa Corte, poiché il ricorrente (p. 273/74 del ricorso) pur rendendosi conto che questa Corte non può dare *una interpretazione differente ed opposta al fatto rispetto a quella data dalla corte di merito* chiede *solo che la Corte verifichi ed analizzi se la motivazione della sentenza sia congrua, aderente agli elementi processuali o meno e se gli stessi diano quella sola indicazione dalla stessa indicata.*

Questa impostazione rivela un chiaro errore di prospettiva nell'individuazione del sindacato di legittimità di questa Corte, qualora sia denunciato il vizio previsto dall'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p., cioè *mancanza/manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.*

Certamente la verifica di congruità della motivazione rientra nella funzione di questa Corte, ma essa si deve limitare a riscontrare se il giudice di merito abbia posto in essere un logico apparato argomentativo, cioè abbia applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle deduzioni critiche giustificanti la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Tale verifica ha per oggetto esclusivamente la motivazione, considerata nella sua globalità di corpo a sé stante.

Esula, invece, dal sindacato tanto l'aderenza alle acquisizioni processuali, quanto la ricerca di una possibile differente interpretazione.

L'una e l'altra, infatti, imporrebbero in ogni caso l'esame delle acquisizioni, l'attitudine a rivelare uno o più significati probatori, la scelta soggettiva di quello ritenuto più corretto, l'aderenza della valenza inferenziale adottata alla sua espressione giustificativa.

Si tratterebbe, in definitiva, di ripetere una serie di operazioni valutative che spettano esclusivamente al giudice di merito e sono invece precluse alla corte di legittimità.

Questa ultima corte, in definitiva, è il giudice della **regola** oggettiva, sia essa fissata in una norma giuridica ovvero nei dettami della logica, non della ricostruzione del fatto, che è sempre la risultanza di valutazione ed interpretazione.

Ora, nel caso di regola fissata nell'art. 192 c.3 c.p.p. si tratta di aggiungere alla *semiplena probatio* costituita dal narrato (intrinsecamente attendibile) del chiamante in reità o correità (ritenuto soggettivamente credibile) la conferma o riscontro (individualizzante nel senso precisato sopra nei motivi comuni) di quel narrato attendibile.

Superati i primi due punti, attinenti *alla prova incompleta* (narrato di Scarantino, la cui intrinseca attendibilità, con riferimento alla specifica accusa contro Scotto, è congruamente motivata alle pag. 1824/28) rimane da considerare la questione **dei riscontri individualizzanti** al fatto specifico riguardante lo Scotto, cioè l'incontro al bar Badalamenti (punto F del motivo), il sabato mattina precedente la strage, unico elemento che lega Scotto alla strage.

Con riferimento al raffronto, contenuto in sentenza, tra dichiarazioni di Scarantino ed Andriotta in ordine al buon esito delle intercettazioni, non è incoerente la motivazione che ritiene non essenziale il punto in cui si rivela mancanza di convergenza tra i due (il momento di apprendimento della notizia da parte di Scarantino), attribuendola alle condizioni di precarietà in cui le conversazioni avvenivano e rimarcando, invece, la valenza di riscontro riconosciuta ad Andriotta, qualificabile teste sul narrato specifico del collaborante.

Né è ravvisabile alcun contrasto logico con quanto affermato, in punto di attendibilità intrinseca di Scarantino, circa l'attribuibilità di alcune discrasie alla maniera discontinua che, sempre nel carcere, caratterizzava l'evoluzione delle confidenze ad Andriotta.

Il contrasto rilevato, poi, con la sentenza definitiva Borsellino 1, che esclude del tutto valenza di riscontro ad Andriotta, va risolta -come si è già detto a proposito della presunta violazione dell'art. 238 bis c.p.p.- con il richiamo al principio di libertà, vigente in tema di valutazione probatoria di giudici diversi in procedimenti distinti, sempre fatta salva la necessità di una congrua motivazione.

Quando il ricorrente cerca di limitare la valenza accusatoria del narrato di Scarantino al solo fatto oggettivo di conoscenza delle intercettazioni abusive, siccome il proprio coinvolgimento si scontrerebbe con l'assoluzione del fratello Pietro (costituente unico anello di aggancio per il

ricorrente e non potendosi, del resto, ipotizzare l'azione isolata del *telefonista* siccome fatto estraneo al processo), ancora una volta si tenta di valorizzare la sentenza definitiva, fuori della specifica previsione dell'art. 238 bis c.p.p.

Il motivo si attarda, infine, nell'ipotetico itinerario alternativo che rileva come punto di partenza il guasto della linea telefonica richiedente l'intervento del 14.07. Ne desume la necessità della presenza del ricorrente, sul presupposto che il fratello Pietro non poteva agire da solo. Ma l'esistenza dell'alibi per quei giorni comporterebbe l'invalidazione dell'ipotesi sulla necessità di un nesso Scotto Gaetano /Pietro. Oppure si doveva ritenere che Scotto Pietro potesse intervenire da solo (come si insinua sulla base di una dichiarazione di Onorato) sì da escludere la necessità che la richiesta del favore dovesse provenire necessariamente dal fratello.

Si tratta, secondo questa Corte, di ipotesi alternative (rispetto a quella del nesso tra i due fratelli delineata logicamente nella sentenza nelle pag. 1828/1830), fondate sul non verificato sillogismo che il ruolo di collegamento del ricorrente dovesse esplicitarsi -in ogni tempo e per qualsiasi tipo di comunicazione- con la sua presenza fisica in Palermo.

Costituisce, perciò, censura di merito non consentita in questa sede di legittimità, secondo quanto sopra anticipato.

Alla medesima conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riferimento all'altra (punto G) simile argomentazione, che sotto diverso profilo ritorna sul ruolo di Scotto Gaetano, nella ricerca *per absurdum* del soggetto addetto all'ascolto delle conversazioni intercettate, per giungere alla conclusione che, non potendo essere Scotto Pietro (non qualificabile come uomo d'onore) né il ricorrente stesso Scotto Gaetano (che aveva un alibi per i giorni del presunto guasto), dovesse trattarsi di un diverso appartenente al sodalizio talché si rendeva inutile la presenza di Scotto per comunicare l'esito delle intercettazioni.

Si tratta della formulazione di una diversa tesi difensiva alternativa, già come tale inammissibile, che da una parte si scontra con il narrato (ritenuto attendibile dalla sentenza) di Scarantino e dall'altra parte dal non verificato presupposto che il ruolo del ricorrente fosse quello di *ascoltare* le conversazioni e non piuttosto di intermediare la realizzazione dello strumento/intercettazione.

Al punto H) il ricorrente parlando delle **intercettazioni dal punto di vista tecnico**, rileva l'importanza, al fine di calcolare il periodo di reale uso dell'abusiva derivazione, della durata di abbassamento della fonia all'apparecchio intercettato.

La censura alla motivazione impugnata, nella parte in cui ritiene *neutro* tale elemento al fine di limitare l'intercettazione agli ultimi 15 giorni prima della strage (p.1088/91), si fonda su lettura alternativa di testimonianze (tecnico Genchi e familiari della vittima), sulla base

dell'erroneo principio, già criticato sopra, *che occorra verificare se l'ipotesi della sentenza impugnata sia o meno aderente alle carte processuali ovvero se, anche in questo caso, vi sia stato travisamento del fatto* (p. 309 ricorso). L' intuibile conclusione è che.. *le risultanze processuali dalla sentenza sono state del tutto travisate* (p.319).

Si tratta all'evidenza di valutazioni basate sulla diretta lettura di carte processuali (trascritte nei motivi di ricorso), sì da individuare una soluzione alternativa a quella motivatamente adottata dalla sentenza impugnata, ma definita come *travisata* perché non rispondente alla lettura di parte fatta dal ricorrente, il cui controllo è assolutamente inibito a questa Corte.

Le conclusioni di presunta illogicità, affrettate in brevi battute nella parte finale della lettera H), sono la risultanza di una complessiva valutazione che non attinge mai l'iter motivazionale della sentenza impugnata.

La censura è inammissibile.

Continuando sulla denuncia di illogicità, al punto G (lo definiamo G1 per distinguerlo da altro precedente individuato con la medesima lettera) il ricorrente passa all'esame **dell'intervento di Scotto Pietro sulla linea della famiglia Fiore – Borsellino** iniziando con il richiamo alla sentenza definitiva.

Siccome quest'ultima aveva rilevato un contrasto sulla data stessa dell'intervento (incerto se 14 o 16.07.92) e ritenuto frutto di errore il riconoscimento di Pietro Scotto da parte dei testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 238 bis c. p.p.

Si ripresenta dunque il tema dei rapporti tra l'impugnata sentenza e quella definitiva, la cui soluzione è stata adottata, in linea di massima, nella parte riguardante i motivi comuni.

Occorre solo ricordare, ancora, che il richiamo al contenuto della sentenza di questa stessa Corte (che ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza Borsellino 1) va correttamente rapportato al limite del sindacato della Cassazione quando viene dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione. La conclusione di insussistenza del vizio denunciato, comportante il rigetto del ricorso del P.G., trovava fondamento nella valutazione operata dal giudice di merito in quel giudizio, che non può essere estesa *sic et simpliciter* in altro diverso.

Il nuovo giudice di merito, infatti, non solo rimane libero di trarre differenti conclusioni, sulla base di una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, ma -a maggior ragione- può utilizzare risultanze nuove che le sostengano ed al tempo stesso invalidino quelle del precedente giudizio.

Così la sentenza impugnata, dopo i chiarimenti forniti dalla teste Fiore Cecilia (sullo scambio, il 14.07.92, di parole tra l'operaio al 4° piano ed altro vicino al box condominiale in

basso, erroneamente ritenuto - quest'ultimo- al 7° nella sentenza definitiva si da giudicare non compatibili le operazioni tecniche con il ripristino dell'intercettazione abusiva), ha potuto rivalutare ed utilizzare a pieno (quale fonte di convincimento atipica e diversa dalla vera e propria ricognizione ex art. 213 c.p.p) il duplice riconoscimento fotografico (disatteso nell'altra pronuncia come *frutto di errore* causato dal tempo trascorso) e porre nella giusta luce la valenza probatoria dell'alibi non riuscito.

La motivazione esprime con stretta coerenza logico-giuridica una ricostruzione fattuale basata su valutazioni probatorie ben argomentate per ritenere raggiunta, nonostante il clima di reticenza che si era creato per altri testi, la prova dell'operazione illecita eseguita da Scotto Pietro sul tratto di linea telefonica tra il box condominiale e la cassetta del 4° piano, approfittando di quello legittimo già programmato nel palazzo a favore della SAFAB ma iniziato più tardi.

La censura di travisamento fatti ed illogicità di motivazione propone, invece, una diversa lettura, in chiave difensiva, delle risultanze processuali (orario di uscita di casa della Fiore, la compiacenza dei due operai della ELTE Orecchio e Di Maio, il fatto che la persona vista armeggiare al box a piano terra, alle 8.30, dalla estetista Caruso non poteva essere il Di Maio) e, soprattutto rivaluta l'alibi di Scotto Pietro, che la stessa sentenza definitiva aveva ritenuto *non confermato né smentito*. Sul punto il ricorso è inammissibile.

Al punto H2) prende in esame le ragioni, indicate in sentenza, sulla necessità del tecnico (abusivo) di **individuare nuovamente** la coppia telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino, per un probabile guasto del ponte creato, nell'armadio di zona, per realizzare l'intercettazione (anche a causa di interventi di altre ditte in detto armadio).

Quell'operazione, sostiene l'impugnata sentenza, era di difficile realizzazione sull'armadio ma semplice a livello di box condominiale, come chiarito dal tecnico Genchi.

Il ricorrente ritiene illogica la deduzione relativa al guasto del *ponte*, perchè una tale evenienza avrebbe comportato la cessazione delle anomalie dell'apparecchio in casa Fiore, cosa affatto verificata, e comunque la circostanza rimaneva sfornita di prova.

Ritiene questa Corte che la censura parte da un errore di prospettiva in ordine all'oggetto della prova, cui inerisce il tema del guasto del ponte.

La sentenza, invero, tende a provare il fatto decisivo della presenza di Scotto Pietro nel palazzo di Via D'Amelio il 14.07.92, sempre negata dalla difesa proprio per la valenza accusatoria rivestita in relazione alla condotta contestata all'odierno ricorrente. Si è già detto sopra quali siano, nell'economia logica della motivazione, gli elementi completamente diversi sui quali tale fatto è ritenuto accertato.

Il motivo di una tale presenza, invece, è dedotto come conseguenza di quell'elemento essenziale, perciò era sufficiente fosse sorretta da argomentazioni di carattere logico qual'è quella indicata in sentenza.

Il riferimento generico alla cessazione delle anomalie -nel caso di un guasto al ponte- implica uno specifico controllo delle risultanze processuali non realizzabile in questa sede.

L'altro profilo di illogicità rilevato (l'operazione tecnica del cauto *strattonamento* -tirare il filo- osservata dalla teste Fiore Cecilia e sua compatibilità con la necessità di individuare le coppie terminali sul box al piano terra) reitera argomentazioni (lo stato della linea con due curve a 90 gradi ed al groviglio nella canaletta) congruamente superate nella sentenza (pp. 1099/1100).

Infine, quanto alla censura che sostiene carenza di concordanza indiziaria dell'intervento di Scotto Pietro in relazione alla posizione del fratello si rinvia a quanto sopra precisato sul reale contenuto del ruolo di *raccordo* assegnato al ricorrente.

Alla lett. I) viene presa in esame la **contraddittorietà della ritenuta necessità dell'intervento abusivo e della sua utilità con altri elementi acquisiti.**

Una volta appurato che l'evento era stato programmato per la domenica (indicate le chiare risultanze in tale senso, in relazione alle abitudini del dr. Borsellino), il ricorrente torna a considerare la rilevanza della conversazione del sabato ore 18,00. Secondo la sentenza *non era certa* una visita il sabato pomeriggio, ma la certezza della presenza la domenica era venuta, per cosa nostra, proprio da quella telefonata, sicché aveva proceduto all'operazione di caricamento per il giorno successivo.

Rileva il travisamento dei fatti e l'illogicità di un comportamento dell'organizzazione che realizza uno strumento pericoloso come l'intercettazione abusiva e poi non se ne serve, laddove bisognava procedere alla preparazione dell'autobomba in stretta sinergia con lo sviluppo della situazione seguita con le intercettazioni.

Il ricorrente, in sostanza, sostiene la tesi propugnata dalla sentenza definitiva (Borsellino 1 in grado d'appello) per escludere del tutto lo strumento delle intercettazioni abusive, che cioè se la visita medica doveva essere nota sin dal venerdì (vedi telefonata della madre del dott. Borsellino alla figlia Adele del venerdì pomeriggio), il sabato mattina l'organizzazione criminosa doveva esserne a conoscenza e dunque il caricamento sarebbe stato anticipato (vedi incontro del sabato mattina al bar Badalamenti) poiché di breve realizzazione né si poteva accettare il rischio di perdere un'occasione propizia, confidando sulla possibilità lontana che la visita alla madre si ripetesse due giorni di seguito. Oltre tutto, si aggiunge, l'accelerazione della strage era nel senso della strategia generale di anticipazione.

La sentenza censurata, pertanto, formulerebbe due ipotesi in contrasto con le risultanze: 1) il carattere solo *probabilistico* della visita medica. 2) il *sospetto di un intervento* sull'auto del medico per ostacolare la visita al sabato.

In verità la motivazione della sentenza è ben più complessa e regge allo scrutinio di legittimità.

L'affermazione (p.1103), che dalle conversazioni intercorse sull'utenza Fiore Borsellino era emersa solo *la mera possibilità di effettuazione di una visita medica ..(eventualmente) il pomeriggio di quel sabato 18 luglio*, esprime la **valutazione di risultanze processuali**, che viene dal ricorrente **contestata con una diversa valutazione** circa la certezza di quella visita e, dal punto di vista degli attentatori, circa la loro decisione di anticipare il caricamento optando sulla sicurezza di un mancato ritorno (il giorno dopo la visita) del dr. Borsellino in Via D'Amelio.

In definitiva, è evidente lo sconfinamento nella censura di merito, senza tener conto come la motivazione censurata parte da considerazioni logiche di ordine generale sull'assoluta funzionalità (o comunque maggiore sicurezza dell'intercettazione telefonica) alla tendenziale esigenza di circoscrivere al massimo i margini di imprecisione sul dato comportamentale riferito al *soggiorno, sabato e domenica compresi, della s.ra Lepanto in Via D'Amelio* e solo indirettamente alle visite del dr.Borsellino (p.1103).

Ancora la sentenza perviene al convincimento che dal contenuto delle conversazioni non conseguiva l'inevitabilità di accelerare la fase esecutiva, adottando un semplice criterio di normale ragionevolezza del calcolo di convenienza che l'organizzazione era tenuta a fare tra l'anticipazione o il mantenimento del giorno fissato, siccome perduravano le condizioni propizie per l'attentato (con riferimento alla telefonata del sabato, p. 1105/7), *oggettivamente assecondanti la preferenza accordata al giorno domenicale*. La sentenza, infine, motiva coerentemente sulla limitatezza e dunque accettabilità del concreto margine di rischio operativo affrontato, ponendosi dal punto di vista degli organizzazione criminosa.

Quanto al *sospetto di intervento sull'auto del medico*, costituente secondo il ricorrente ulteriore incongruità logica, la sentenza impugnata tiene a sottolineare che *non... è necessariamente postulabile* (come aveva fatto la sentenza di primo grado, sia pure a livello ipotetico) *un'azione di sabotaggio compiuta dall'organizzazione ai danni dell'autovettura del medicosi da scongiurarne l'espletamento (almeno) per quel sabato* (pag. 1119).

Precisa solo che le argomentazioni difensive, adducanti la fatalità del guasto, non valgono ad escludere che fosse indotto dall'esterno e certamente l'organizzazione era in condizioni di operare in tale senso.

Il sospetto, in definitiva, non assume -come è ripetuto ancora una volta a p. 1122- alcun peso nell'iter motivazionale della sentenza siccome superato da argomentazioni a monte.

Le conclusioni definitive tratte dal ricorrente (sotto il profilo della mancanza di sinergia tra contenuti delle conversazioni intercettate e preparazione dell'autobomba), che in linea con altri elementi (l'indeterminato ruolo avuto da Vitale Salvatore abitante nell'edificio di via d'Amelio 19; la non conciliabilità della durata delle intercettazioni con l'inizio della fase esecutiva e la stessa inattendibilità del racconto di Scarantino) comporterebbero l'esclusione di tale mezzo operativo, rimangono congruamente contestate dalla sentenza impugnata.

Anche il settimo motivo di ricorso, per tutto quanto sopra evidenziato, va globalmente rigettato.

Il motivo n. 8) deduce **violazione dell'art. 606 c) d) e) in relazione agli artt. 426 d), 546 e), 192 c.p.p. e 416 bis c.p.**, cioè vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere denominata *cosa nostra*, sotto il profilo che non può desumersi solo dal traffico e dalla mera qualità di uomo d'onore attribuita, ma deve consistere in un concreto e diretto contributo all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Il ricorrente ribadisce, in sostanza, il motivo d'appello che censurava di vaghezza ed insufficienza le indicazioni fornite dai collaboranti.

La sentenza correttamente ha ravvisato (indipendentemente dall'elemento decisivo, anche ai fini della responsabilità ex art. 416 bis c.p., costituito dal coinvolgimento nella fase organizzativa della strage) un caso di *convergenza del molteplice* con riferimento alle plurime accuse, provenienti dai collaboratori, significative di una *specificità competenza professionale nel traffico di stupefacenti* sempre nell'ambito di *cosa nostra* (vedi la sua iscrizione nel *libro mastro* dell'organizzazione).

Il motivo deve essere rigettato.

Va, infine, precisato che i motivi aggiunti, depositati il 06.06.2003, nulla di nuovo aggiungono alle tematiche affrontate nel ricorso, ma sostanzialmente le riassumono puntualizzano alcuni aspetti anche in relazione ai motivi comuni.

Per concludere sulla posizione di Scotto Gaetano, il ricorso va interamente rigettato.

9) **Tinnirello Lorenzo** (avv. M.Zito ed avv. A.Gaito)

Il primo motivo di ricorso, che riguarda la violazione dell'art. 238 bis c. p.p. e la mancata assunzione di prova decisiva, con correlativi vizi di motivazione, è stato oggetto di trattazione tra i motivi comuni.

Del pari quanto alla censura attinente all'attendibilità di Scarantino occorre richiamare la motivazione comune, con alcune precisazioni inerenti alla specifica posizione del ricorrente.

La censura che tende ad individuare i contrasti tra i vari interrogatori resi da Scarantino su punti che riguardano la posizione del ricorrente, non tiene conto della parte di motivazione che supera quei contrasti come scarsamente rilevanti in punto di globale attendibilità del narrato e, soprattutto, rivaluta la funzione del dibattimento pubblico quale sede naturale per la raccolta della prova e perciò si attesta sulle dichiarazioni ivi rese.

Sempre nell'ambito del motivo dedicato alla inattendibilità di Scarantino (in relazione all'accusa che coinvolge il Tinnirello nel caricamento dell'autobomba all'interno del garage di Orofino e nel trasporto, lo stesso giorno della strage, in Via D'Amelio) finisce per censurare essenzialmente la motivazione sulla concreta responsabilità (p.1944/1949) sotto il profilo del contrasto con la sentenza definitiva *Borsellino uno*.

Nel rinviare alla motivazione comune sull'art. 238 bis c. p.p., in punto di piena autonomia decisionale del giudice, la questione si sposta necessariamente sul piano della motivazione e dei riscontri a Scarantino (una volta ritenuta corretta la motivazione sull'attendibilità del chiamante in correità, vedi motivo comune).

La denuncia di illogicità investe non la motivazione, ma i fatti narrati (trasferimento, dal magazzino appartenente al Tommaselli dell'auto rubata; sua esposizione pericolosa sulla strada; riparazione del bloccasterzo; abbandono nel garage dell'autobomba; lo stato dei luoghi; il pattugliamento delle strade la mattina, quando ancora l'auto non era stata trasportata; il percorso seguito fino a via D'Amelio) senza tener conto di quelle parti della motivazione -pure trascritte nel ricorso- che forniscono elementi concreti (ubicazione della carrozzeria in zona controllata da Tinnirello; stretti rapporti tra Orofino e Tinnirello, con l'esenzione dal *pizzo* in cambio di piena disponibilità alle esigenze dell'organizzazione; libertà di movimento del Tinnirello nell'officina; p.1934/1943.) per dare precisa contezza della coerente scelta del garage di Orofino, superare, al tempo stesso, la motivazione contenuta nella sentenza definitiva (assoluzione di Orofino per mancanza di riscontri) fornendo inoltre al narrato di Scarantino elementi di conferma che si indirizzano direttamente al ricorrente e dunque assumono la valenza di riscontri individualizzanti.

Passando più specificamente al sindacato sul rispetto della regola valutativa ex art. 192 c. 3 c. p.p. va detto che la sentenza di primo grado aveva affermato che i riscontri alle dichiarazioni di Scarantino *riguardano esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità (Tinnirello) (p.747) restando immutati nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità...* Aggiungeva che *non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Tinnirello alla famiglia di Corso dei Mille, la sua*

vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Tagliavia e Giuseppe Graviano...nonché la partecipazione con questi e con altri imputati... a traffici illeciti.

Il ricorrente in sostanza ripercorre l'iter logico dei giudici di primo grado, in relazione alla censura di mancanza di riscontri individualizzanti.

Questa Corte deve affermare che effettivamente la semplice appartenenza familiare, i comuni interessi mafiosi e la stessa appartenenza al gruppo di fuoco non possono costituire isolatamente considerati riscontri individualizzanti all'accusa per un fatto specifico configurante un reato fine.

Nella specie, tuttavia, la sentenza impugnata contiene qualcosa di più e di diverso.

La sentenza ritiene che, sulla base di concrete risultanze processuali convergenti, sia accertato uno stretto legame di disponibilità di Orofino nei confronti di Tinnirello (si parla molto sinteticamente di Orofino come uomo di Tinnirello, tanto che il ricorrente si muove da padrone ed in piena autonomia nell'autocarrozzeria) e pone un tale accertamento in relazione ad altro elemento supportato da convincente motivazione, che cioè la carrozzeria di Orofino, sita nel territorio di uno dei mandamenti cui era affidata l'esecuzione della strage, costituiva il posto ideale per il caricamento ivi avvenuto (ed una tale circostanza obiettiva non è posta in dubbio neppure dal giudice di primo grado; vedi denuncia presentata da Orofino per il furto delle targhe, ed in un secondo momento per i documenti, applicati all'auto 126 usata come autobomba).

Tutto questo, aggiunto alla regola del sodalizio di utilizzare nelle operazioni più importanti gli uomini di fiducia e più esperti della famiglia ivi dominante e dati anche i precedenti comuni trascorsi con il capo mandamento Graviano, viene utilizzato efficacemente, come un dato logico ben radicato in una serie di elementi fattuali esterni alla dichiarazione di Scarantino, a riscontro della loro attendibilità in punto di partecipazione del Tinnirello alla riunione Calascibetta ed alla fase esecutiva della strage.

In definitiva viene correttamente applicata la giurisprudenza (pag. 1931/32) di questa Corte sulla possibilità che assurga a riscontro ex art. 192 c. 3 c.p.p. elementi anche di natura logica tanto più quando essi vengano ancorati ad una realtà storica congruamente accertata e consentano di risalire alla persona dell'imputato creando un consistente nesso con il fatto storico accertato.

Lo specifico elemento di illogicità denunciato nel ricorso avv. Gaito, con riferimento alla motivazione su l'ubicazione dell'officina, nasce da incompleta considerazione della fitta rete di argomenti.

Il motivo di ricorso, pertanto, va globalmente rigettato.

I motivi 3) e 4) sono stati trattati tra quelli comuni.

L'ultimo motivo del difensore avv. Zito, attinente al reato associativo, assume scarsa incidenza sulla sentenza impugnata ove si consideri la prospettiva assunta dal difensore in ordine all'estraneità di Tinnirello dal reato di strage, secondo la sentenza di primo grado.

Il rigetto del ricorso avverso la decisione di appello che ha riformato quell'assoluzione rende più agevole il sindacato di questa Corte in tema di reato ex art. 416 bis c.p.

Già la sentenza di primo grado parlava di convergenza del molteplice con riferimento alle numerose chiamate in correità provenienti da svariati collaboranti. La pronuncia oggi impugnata (che aveva già definito l'appello *piuttosto generico ed indeterminato* nella formulazione del *sospetto di contaminazione da parte di interessi estranei all'accertamento della verità*) arricchisce il quadro probatorio indicando altri consistenti elementi in una globale motivazione che, nella sostanza, riafferma il principio della concordanza del molteplice, costituente l'applicazione più intensa dell'art. 192 c. 3 c.p.p.

Il motivo di ricorso riproduce stancamente le medesime censure in ordine a contaminazioni e carenza di riscontri.

Sotto tale profilo il motivo va dichiarato inammissibile.

Per concludere l'intero ricorso del Tinnirello va globalmente rigettato.

10) **La Mattina Giuseppe** (avv. F. Marasà).

I primi tre motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti dal difensore di Aglieri. Si rinvia, pertanto, alla trattazione riguardante tale ultimo ricorrente, con analoga conclusione di rigetto.

Anche per il quarto motivo si rinvia alla motivazione contenuta in quella parte della sentenza riguardante Aglieri, in relazione all'attendibilità di Scarantino (con relativi rinvii alla trattazione del motivo comune) e carenza di riscontri, in cui si fa anche riferimento generale ai principi dettati da questa Corte in tema di criteri di valutazione della prova e portata/ natura dei riscontri.

Già in quella sede si è sottolineato il limite del sindacato di legittimità in rapporto alla valutazione della credibilità soggettiva ed attendibilità delle dichiarazioni di un collaborante quando venga assunto a conferma di attendibilità del chiamante in correità (Scarantino).

Il collaborante Tullio Cannella aveva riferito, per quanto riguarda la posizione di La Mattina, che questi (assieme ad Aglieri, Urso e Natale Gambino) aveva partecipato alla strage.

La sentenza impugnata rivaluta l'attendibilità del Cannella con una congrua motivazione volta a superare le perplessità avanzate dal giudice di primo grado su tale collaborante in punto di interesse della fonte de relato (Bagarella, nemico dichiarato di Aglieri e dei suoi uomini).

La reiterazione di quelle censure costituisce, assieme allo svilimento -sotto il profilo della conoscenza della genericità dei fatti- delle dichiarazioni riferite, una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, cioè una censura di merito non consentita in questa sede.

L'argomentazione difensiva circa la genericità -senza definizione del ruolo- dell'accusa, si da impedire la valenza di riscontro individualizzante, viene ribadita oggi senza tener conto come la sentenza impugnata pone in rilievo (pag. 1882) il compito di sostegno ad Aglieri -per le specifiche necessità di ordine logistico/tecnico/ informativo/ di vigilanza e copertura- del quale questo ultimo, nella qualità di capo mandamento, non poteva fare a meno, secondo quanto emerso dalle propalazioni di numerosi altri collaboranti. La corte d'Assise d'appello rileva ancora, con rigore logico, la rispondenza di quelle mansioni agli specifici ruoli indicati da Scarantino (accompagnamento di Aglieri alla riunione, scorta all'autobomba).

La corte, in definitiva, applica correttamente la regola valutativa dettata dall'art. 192 c. 3 c.p.p. circa la funzione ampiamente confermativa che le propalazioni di Cannella esercitano sulla chiamata di Scarantino.

Aggiunge ancora l'autonoma portata di riscontri assunta da una serie di collaboranti diversi da Cannella proprio nel delineare la loro notevole valenza probatoria sul diverso fatto della concreta infungibilità della partecipazione di La Mattina (come di altri stretti collaboratori di Aglieri) alla fase esecutiva della strage, applicando ancora una volta un riscontro del medesimo ordine logico individuato per Tinnirello.

Né vale sostenere che i fatti denotanti la vicinanza ad uno dei principali artefici della strage potrebbero avere rilevanza solo ai fini della responsabilità per il reato associativo. Una simile affermazione rimane generica nella misura in cui non considera la specificità degli argomenti posti a fondamento dell'impugnata motivazione (vedi arresto nel covo in cui trascorreva la sua latitanza Aglieri).

Quanto al contrasto con i fatti accertati nella sentenza definitiva (Borsellino 1) si rinvia alla trattazione del motivo comune sull'art. 238 bis c.p.p. ed a quanto già detto per Tinnirello.

L'ultimo motivo di ricorso, concernente la pretesa violazione del principio dettato dall'art. 649 c.p.p. in relazione alla condanna per il reato p.e p. dall'art. 416 bis c.p., è manifestamente infondato. Non può essere stato violato il principio ne bis in idem ove si consideri che il ricorrente venne arrestato assieme ad Aglieri, con cui aveva condiviso la latitanza, nel 1997, laddove il precedente giudicato riguarda fatti sino al 1993.

E' irrilevante l'eccezione di inutilizzabilità della specifica dichiarazione di Brusca, poiché la motivazione conferisce significatività più che altro al fatto storico incontestato dell'arresto in quell'anno (pag.1855).

Il ricorso, per concludere, va globalmente rigettato.

11)Urso Giuseppe (avv. V. Mammana e F. Marasà)

I primi tre motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti dal difensore di Aglieri. Si rinvia, pertanto, alla trattazione riguardante tale ultimo ricorrente, con analoga conclusione di rigetto.

Anche per il quarto motivo si rinvia alla motivazione contenuta in quella parte della sentenza riguardante Aglieri, in relazione all'attendibilità di Scarantino (con relativi rinvii alla trattazione del motivo comune) e carenza di riscontri, in cui si fa anche riferimento generale ai principi dettati da questa Corte in tema di criteri di valutazione della prova e portata/ natura dei riscontri.

Già in quella sede si è sottolineato il limite del sindacato di legittimità in rapporto alla valutazione della credibilità soggettiva ed attendibilità delle dichiarazioni di un collaborante quando venga assunto a conferma di attendibilità del chiamante in correità (Scarantino).

Quanto ai riscontri, l'impugnata sentenza considera anzitutto, a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino (caricamento della Fiat 126 nell'officina di Orofino), gli elementi tratti da specifica competenza di Urso quale elettricista (come dalle varie testimonianze ritenute motivatamente non inficiate da quelle a discarico, p. 1888/89), stretti rapporti con i fratelli Agliuzza (contitolari dell'auto-carrozzeria di Orofino), disponibilità della Suzuki Vitara guidata da suo cognato Vernengo ed introdotta del locale. In sostanza individua circostanze atte a corroborare l'accusa, siccome puntano sui requisiti personali richiesti per l'efficace riuscita di una operazione da compiersi da un elettricista ed in quel preciso luogo al quale l'imputato poteva avere facile accesso. In tale senso la motivazione, al di là del significato dell'espressione usata (elementi che avvicinano Urso al reato), addita precisi *riscontri* ossia elementi aventi la sola funzione di confermare l'attendibilità di Scarantino e non di provare direttamente la colpevolezza, sì da rendere inadeguato il semplice *avvicinamento*.

Il ricorrente sembra adagiarsi sulla motivazione della sentenza di primo grado che aveva considerato come *l'insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione dell'Urso al fatto*.

Si sosteneva, in sintesi, che mancava il requisito *individualizzante* sulla base di una trama motivazionale che è stata arricchita dall'impugnata sentenza, utilizzando più adeguatamente, in una visione non parcellizzata, le risultanze processuali.

Ora il ricorrente si limita ad una generica contestazione sulla consistenza dei riscontri senza considerare la motivazione impugnata, che completa il quadro delle argomentazioni

richiamando ancora il fallimento dell'alibi (a seguito di approfondita disamina sull'inattendibilità dei testi adottati) e invertendo in senso positivo il giudizio di attendibilità del Cannella, su narrato che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto idoneo a costituire di per sé elemento di riscontro, ove il collaborante fosse stato attendibile.

Il collaborante Tullio Cannella aveva riferito, per quanto riguarda la posizione di Urso, che questi (assieme ad Aglieri, La Mattina e Natale Gambino) aveva partecipato alla strage.

La sentenza impugnata rivaluta l'attendibilità del Cannella con una congrua motivazione volta a superare le perplessità avanzate dal giudice di primo grado su tale collaborante in punto di interesse della fonte de relato (Bagarella, nemico dichiarato di Aglieri, Graviano e dei suoi uomini).

La reiterazione di quelle censure, contenute nei motivi nuovi (avv. Furfaro) costituisce, assieme allo svilimento -sotto il profilo di conoscenza, genericità e tardività dei fatti- delle dichiarazioni *de relato*, valutazione alternativa delle risultanze probatorie, cioè censura di merito non consentita in questa sede. Allo stesso modo il richiamo alle dichiarazioni di altri collaboranti (che hanno escluso di conoscere Urso o comunque non parlano di lui) e la rivisitazione delle dichiarazioni dei testi d'alibi, introducono ancora inammissibili valutazioni nel merito.

Quanto ai riflessi che la sentenza Borsellino 1, con l'assoluzione di Orofino con riflessi sull'attendibilità di Scarantino (sempre nei motivi nuovi) si è già abbondantemente parlato.

Il quinto motivo, concernente l'imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, nonostante il richiamo a violazione di un criterio valutativo della prova ed al vizio di motivazione, si limita alla reiterazione delle censure già oggetto di appello senza tener conto che la sentenza d'appello supporta il proprio convincimento anche su elementi diversi dalle dichiarazioni di collaboranti che sarebbero state ritenute insufficienti in altri processi.

Prima tra tutti le dichiarazioni di Tullio Cannella, ritenute motivatamente attendibili ed afferenti non solo alla partecipazione alla strage ma anche a precisi comportamenti, successivi a quei processi, denotanti l'appartenenza al sodalizio. La corte sottolinea, poi, la specificità dell'accusa proveniente dal collaborante Onorato, siccome considerata in un preciso contesto.

L'accoglimento dell'appello del P.G. in punto di partecipazione alla strage di via D'Amelio, costituisce, infine, nella logica della motivazione un elemento decisivo a supporto del convincimento di responsabilità per il reato associativo.

In conclusione, anche il ricorso dell'Urso va globalmente rigettato.



12) **Murana Gaetano** (avv. F. Marasà)

I primi tre motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti dal difensore di Aglieri. Si rinvia, pertanto, alla trattazione riguardante tale ultimo ricorrente, con analogha conclusione di rigetto.

Anche per il quarto motivo si rinvia alla motivazione contenuta in quella parte della sentenza riguardante Aglieri, in relazione all'attendibilità di Scarantino (con relativi rinvii alla trattazione del motivo comune) e carenza di riscontri, in cui si fa anche riferimento generale ai principi dettati da questa Corte in tema di criteri di valutazione della prova e portata/ natura dei riscontri.

Va solo aggiunto, in relazione al contenuto dei motivi aggiunti, che la questione in ordine all'art. 238 bis c.p.p. è stata già risolta compiutamente nella trattazione della relativa censura di carattere comune. Il tema si intreccia, nella memoria difensiva, con quello dell'attendibilità di Scarantino, sotto il profilo della qualificazione (se decisionale od operativa) della riunione (alla quale ha partecipato anche il Murana) descritta dal collaborante, al fine di contestarne ancora l'attendibilità e ridurla nello stretto ambito del furto dell'auto, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva Borsellino 1, che pure applica il principio di frazionabilità della chiamata.

Tutta la censura fa perno, in sostanza, sul presunto mendacio di Scarantino in punto di ritrattazione della ritrattazione, cioè su una censura di merito che finisce per trascurare del tutto la motivazione sull'attendibilità di Scarantino, che è stata ritenuta congrua (vedi trattazione del relativo motivo comune).

Anche con riferimento alle altre due condotte attribuite da Scarantino al Murana (pattugliamento durante il caricamento dell'autobomba; scorta durante il trasferimento dell'autobomba) si sostiene il contrasto con la sentenza definitiva di assoluzione dell'Orofino.

Si rinvia alla trattazione per Tinnirello, quanto al tema della scelta del garage di Orofino, per rilevare come la sentenza impugnata dia piena contezza delle ragioni che portano a superare le pretese incongruenze, usate nella sentenza definitiva (Borsellino 1) per sminuire al massimo l'attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino. Il tema specifico va ancora inquadrato nella corretta interpretazione dell'art. 238 bis c.p.p. che non costituisce affatto un limite alla diversa libera valutazione di fatti già presi in esame da altro giudice.

Il ritorno della difesa all'argomento su indottrinamento di Scarantino, illogicità del percorso dell'autobomba scortata anche da Murana e dell'ipotizzata sosta sino nei pressi di piazza Leoni rientra sempre nel capitolo, già considerato, dell'attendibilità del collaborante.

Il quarto motivo di ricorso riprende, sempre in chiave di ricostruzione di fatto alternativa a quella supportata dalle dichiarazioni di Scarantino, la tesi dell'uso di un bidone invece dell'autobomba, disattesa e minimizzata in sentenza.

Nella memoria difensiva in data 06.06.03 quella tesi è, poi, sviluppata sulla base di una propalazione di Ferrante, *de relato* su racconto di Biondino nel procedimento Borsellino 3, e dell'acquisizione del filmato dei VV. FF. al fine di censurare il diniego di approfondimento mediante nuovo esame del Ferrante.

Viene, infatti, ritenuta illogica la motivazione dell'impugnata sentenza, che qualifica come totalmente irrilevante la circostanza e la fa rientrare nella strategia di depistaggio propugnata dal Biondino (p.1006 e ss.) pur ritenendo attendibile il Ferrante.

La censura è inammissibile.

La teoria delle *altre piste di indagini* contiene valutazioni fattuali tendenti ad alimentare i sospetti insinuati dal tecnico Genchi sulla c.d. pista alternativa. L'argomento è stato già accennato per rilevare come nell'economia della sentenza viene esclusa ogni incidenza sulla certezza del movente mafioso. Il singolare profilo di illogicità rilevato, invece, dal Murana deriva da erronea lettura della motivazione, poiché l'attendibilità del collaborante non esclude affatto l'intento ingannevole perseguito da Biondino, fonte dell'informazione.

In punto di riscontri individualizzanti all'accusa di Scarantino, la sentenza impugnata colma il vuoto rilevato da quella di primo grado, richiamando le dichiarazioni del collaborante Pulci (1961/62) al quale lo stesso Murana aveva confidato di aver partecipato con il gruppo della Guadagna, limitando il ruolo di Scarantino (nella logica di accreditare la versione ufficiale di cosa nostra sull'indottrinamento di quest'ultimo).

Ciò che rileva nell'economia della motivazione impugnata è l'aspetto confessorio riferibile alle dichiarazioni del Murana, non la parte avuta da Scarantino nel furto dell'auto.

Il ricorrente da una parte sminuisce (senza contestare la credibilità del dichiarante o l'attendibilità del racconto) la conferma alla veridicità del colloquio (derivante dalla documentata codetenzione di Pulci e Murana), dall'altra mette in forse l'originalità della *notizia* e l'univoca interpretazione del colloquio.

Si tratta, in sostanza, di censure inibite in questa sede di legittimità, siccome prospettanti una lettura alternativa della fonte probatoria. Una tale conclusione è resa evidente dal rilievo logico che la *notizia* rilevante risulta essere -nella logica della motivazione- non il furto dell'auto, bensì la confessata partecipazione di Murana all'intera operazione, la cui notorietà non era ipotizzabile.

Il ricorso in punto di responsabilità per la strage va, pertanto, globalmente rigettato.

Analoga conclusione va adottata in relazione al motivo 5 concernente il reato associativo.

Alla serie di elementi probatori di per sé significativi, coordinati dai entrambi i giudici di merito in una motivazione logicamente congrua, la sentenza impugnata aggiunge poi la condanna per la strage di via D'Amelio, la cui valenza probatoria non è posta in dubbio neppure dal ricorrente, il quale contava essenzialmente sull'accoglimento del ricorso per la strage, al fine di svilire la consistenza probatoria per il reato meno grave.

13) Calascibetta Giuseppe (avv. G. D'Acqui)

In un motivo comune ai coimputati Greco Carlo e Gambino Natale, che affronta la tematica in ordine all'attendibilità di Scarantino, sotto il profilo di mancanza/illogicità della motivazione, la parte finale è riservata a ciascuno dei singoli imputati.

Quanto alla parte comune, sull'attendibilità del collaborante, non può che rinviarsi alla globale trattazione del motivo, rilevando come sul punto il ricorrente sconfini facilmente a valutazioni alternative delle risultanze processuali non consentite in questa sede di legittimità.

Rimane da considerare la posizione di Calascibetta Giuseppe, chiamato a rispondere solo di associazione a delinquere, siccome non è stato accolto l'appello proposto dal P.G. e dal P.M. avverso la pronuncia di assoluzione dal reato di strage.

Il ricorrente allega genericità di motivazione, assimilabile alla mancanza totale, in punto di responsabilità nonché di trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va rigettato siccome infondato.

La dichiarazione di responsabilità per il reato p. ep. dall'art. 416 bis c.p. è fondata, infatti, su motivazione che, nel richiamare quella di primo grado, utilizza il narrato di Scarantino circa i trascorsi criminali del Calascibetta, confermato dalle dichiarazioni di collaboranti (Di Filippo Pasquale, Anselmo, Drago, Mutolo, Favolaro, Augello, Marino Mannoia, Brusca ed altri, tutti sottoposti a verifica di attendibilità e con il supporto di elementi esterni) che lasciano emergere un quadro globale della sua lunga carriera criminale nel quartiere della Guadagna, tanto da godere di rapporti privilegiati con esponenti mafiosi ed essere legittimato a costituirsi quale arbitro nel conflitto tra Gambino e Tullio Cannella, come raccontato da quest'ultimo.

La sentenza impugnata, del resto, ricorda come l'appello non abbia neppure affrontato alcuni dei numerosi argomenti trattati dal primo giudice (da p. 685 a p. 690).

Non c'è dubbio che la motivazione risulta integrata dal percorso motivazionale contenuto in quella di primo grado e pienamente condiviso dal giudice d'appello, anche in punto di applicazione della pena, sicché non può assolutamente configurarsi il vizio denunciato.

Il diniego di attenuanti generiche e la pena ampiamente superiore al minimo legale risultano giustificati (p.791 sentenza di primo grado) *dalla gravità del fatto e del pericolo per le esigenze della collettività costituito dalla semplice esistenza dell'organizzazione mafiosa in oggetto alla cui attività...è riconducibile anche la strage.*

La motivazione dell'impugnata sentenza, nel condividere la valutazione discrezionale in ordine all'applicazione della pena (p.1978), sottolinea congruità ed adeguatezza della pena con specifico riferimento *al periodo di militanza in cosa nostra che in questo processo viene preso in esame.*

La corte territoriale intende, pertanto, rapportare la misura della pena al *periodo* in cui cosa nostra decise e portò a termine la strategia stragista, in considerazione della particolare pericolosità espressa dal sodalizio. Si tratta di una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, che fornisce idonea risposta anche alla questione -per altro genericamente proposta nelle conclusioni in appello- circa la continuazione e l'aumento rispetto al precedente giudicato.

Il ricorso, pertanto, va globalmente rigettato.

14) Gambino Natale (avv. G. D'Acqui)

In un primo motivo comune ai coimputati Greco Carlo e Calascibetta Giuseppe affronta la tematica in ordine all'attendibilità di Scarantino, sotto il profilo di mancanza/illogicità della motivazione, la parte finale è riservata a ciascuno dei singoli imputati.

Quanto al primo punto comune, sull'attendibilità del collaborante, non può che rinviarsi alla globale trattazione del motivo, rilevando come nel ricorso specifico il Gambino sconfinava facilmente in valutazioni alternative delle risultanze processuali non consentite in questa sede di legittimità, anche con riguardo alla particolare posizione del ricorrente (individuazione dell'auto con la quale Gambino aveva scortato l'autobomba).

Circa la posizione personale di Gambino Natale, la sua assoluzione in primo grado dal reato di strage (pp.727/738) era motivata sulla mancanza di riscontri individualizzanti, quantunque la chiamata in correità secondo il racconto di Scarantino (presenza alla riunione presso la villa Calascibetta; incontro al bar Badalamenti in occasione della conversazione con Scotto; incaricato del controllo sulla Via Messina Marine il giorno precedente la strage; scorta, con la sua auto, durante il trasferimento dell'autobomba dal garage di Orofino a piazza Leoni) fosse ritenuta attendibile.

I giudici di primo grado escludevano che potessero assumere valenza di riscontro non solo la militanza nella famiglia della Guadagna, cui appartenevano anche Aglieri e Greco oltre che

Scarantino, ma anche il reale possesso da parte del Gambino della Lancia Delta indicata dal collaborante.

La sentenza di primo grado, poi, ricorda le dichiarazioni di Tullio Cannella (come a lui riferito da Bagarella, nel colloquio successivo al taglio della rete di recinzione da parte di Urso) circa il coinvolgimento di Gambino Natale nella strage assieme ad Urso (oltre che Aglieri e Graviano) e, dopo averne affermata l'astratta idoneità a costituire riscontro individualizzante (p. 730), aggiunge che in concreto (per ragioni relative al contenuto alla fonte ed all'interesse all'accusa) era inidonea a fungere da riscontro a Scarantino (p. 731).

La sentenza impugnata rivaluta l'attendibilità del Cannella con una congrua motivazione volta a superare le perplessità avanzate dal giudice di primo grado su tale collaborante in punto di interesse della fonte de relato (Bagarella, nemico dichiarato di Aglieri, Graviano e dei suoi uomini).

Il ricorrente ora ribadisce non solo l'inattendibilità di Scarantino, ma anche l'inidoneità della propalazione di Cannella a costituire conferma al racconto del primo, siccome *de relato* e non individualizzante. La sostanziale reiterazione del motivo d'appello, senza considerare la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, costituisce inammissibile censura di merito.

Quanto a Scarantino si rinvia alla motivazione sul motivo comune, che affronta alle radici la questione per ritenere congruamente motivata la sentenza d'appello che ritiene credibile Scarantino ed attendibili le sue dichiarazioni accusatorie.

In punto di riscontro, il richiamo alle dichiarazioni di Calvaruso implica una censura non consentita in questa sede di legittimità.

Invero, da un canto si cita una fonte (specifiche dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.97) non risultante dalla sentenza e pertanto non censurabile sotto il profilo del travisamento di fatto; dall'altra -più radicalmente- implica in ogni caso una valutazione di risultanza processuale, inibita in questa sede, nella misura in cui si sostiene che ne deriverebbe una diversa conclusione in punto di attendibilità del Cannella.

Quanto al secondo motivo, concernente la condanna per associazione a delinquere (art. 416 bis c.p.) sotto il profilo di mancanza di motivazione su trattamento sanzionatorio e violazione del giudicato, basta rinviare alla motivazione apprestata per l'analogo motivo proposto per l'imputato Calascibetta. Può aggiungersi che la genericità della censura si evince anche dalla mancata indicazione del periodo coperto dal giudicato.

In ogni caso, la condanna riportata da Gambino Natale anche per la strage -reato più grave- assorbe l'aumento di pena per la continuazione (isolamento notturno). La censura avrebbe

assunto rilevanza solo nel caso in cui la sentenza impugnata avesse rigettato gli appelli di P.G. e P.M. in punto di affermazione di responsabilità per strage.

In conclusione, il ricorso deve essere globalmente rigettato.

15) Gambino Antonio (avv. F. Marasà)

Quanto ai primi tre motivi di ricorso si rinvia alla motivazione sopra riportata in relazione al ricorso di Aglieri.

Il quarto motivo contiene una parte comune ai ricorsi di Aglieri, La Mattina, Murana ed Urso, alla cui trattazione già sopra avvenuta si rinvia.

La posizione specifica al ricorrente Gambino Antonio riguarda la censura di violazione di legge sostanziale (art. 416 bis c.p.) e relativo vizio di motivazione.

L'impugnata sentenza, in verità, elabora una motivazione complessa che fa decorrere l'inserimento del Gambino nelle attività criminose della famiglia ad epoca anteriore alla sua formale affiliazione, ritenuta non decisiva ma che in ogni caso seguì *verso il 1989* assieme a quella di Murana, nel periodo in cui i due assunsero il controllo del *totonero*, e prima ancora di quella dello stesso chiamante in correità Scarantino.

Nessun contrasto tra tale ultimo collaborante ed il Drago esiste, nell'economia della motivazione, poiché anche il Drago, pur parlando del ricorrente come uomo di fiducia con attività di supporto (procurare incontri con Natale Gambino e La Mattina), si riferisce ad un periodo precedente alla formale affiliazione. Una conferma a Scarantino viene dedotta, secondo la sentenza impugnata, anche da un racconto di Pasquale Di Filippo sul Gambino, figlio di un detenuto, che gestiva il *totonero* per conto di cosa nostra (vedi sentenza di primo grado p.742).

Non è esatto, poi, che la sentenza sia incorsa in un vizio logico quando deduce dal monopolio di cosa nostra nel lotto clandestino l'appartenenza al sodalizio della persona che se ne occupa come gestore.

La sentenza di primo grado, che è totalmente richiamata da quella impugnata e perciò ne integra la motivazione, mette chiaramente in luce (citando quali fonti oltre a Drago anche i collaboranti Favolaro e Cancemi, p. 743) che *il totonero è settore posto sotto il controllo di cosa nostra che ne regola direttamente la gestione secondo principi di controllo territoriale non lasciando ad elementi esterni la gestione di un'attività redditizia.*

Gli stessi giudici di primo grado aggiungono, che i vari collaboranti convergono sulla posizione di Gambino Antonino non soltanto per generiche indicazioni di appartenenza a famiglia di sangue tradizionalmente mafiosa della Guadagna ma per specifiche attività criminose e contatti privilegiati con noti esponenti mafiosi (vedi anche i controlli di polizia indicati, p.745).

In definitiva la motivazione dà piena contezza logica del percorso argomentativo a sostegno del convincimento in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 416 bis c.p.

Il ricorso va, pertanto, rigettato siccome infondato e, sotto alcuni profili inammissibile siccome propone una lettura alternativa e parziale delle risultanze processuali.

Il reato di danneggiamento, contestato al capo h), è estinto per prescrizione, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto.

Tale annullamento non ha alcuna concreta incidenza sulla pena.

All'inammissibilità o al rigetto di tutti i ricorsi consegue la condanna, in solido, di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

I ricorrenti Riina Salvatore e Biondino Salvatore, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, vanno anche condannati a versare la sanzione civile ex art. 616 c.p.p., fissata nella somma di € 500 per ciascuno.

I ricorrenti imputati di strage -nei cui confronti si sono costituite parti civili il Comune di Palermo, il Ministro di Giustizia, il Ministro dell'Interno, il presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Siciliana, gli eredi delle vittime- vanno condannati alla rifusione delle spese di parte civile, nella misura determinata nel dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Riina e Biondino.

Previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di cui al capo h) estinto per prescrizione, rigetta i ricorsi di Aglieri, Greco, Calascibetta, Graviano, Tagliavia, Vernengo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina, Tinnirello, Scotto, Murana, Urso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e Riina e Biondino anche a quello della somma di € 500 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Condanna Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Graviano, Tagliavia, Vernengo, Gambino Natale, La Mattina, Tinnirello, Scotto, Murana, Urso al pagamento in solido delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 3.000 per le parti civili difese dall'Avvocatura dello Stato, € 3.000 per il Comune di Palermo, € 8.000 per le parti civili difese dall'avv. Crescimanno, € 15.000 per le parti civili difese dall'avv. Tamburello.

Roma 03.07.2003.

Il cons. est.

Ricciardi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi

12 MAR. 2004.

Il presidente

Bruno Casarino